SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

736ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-58

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-90

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . 91-106

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(4057-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . . 2, 4, 7 e *passim*
MORO *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 3, 10
BEDIN *(PPI)* 4, 11
BETTAMIO *(Forza Italia)* 5, 9
PIATTI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 6, 7, 8
MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri* 7, 8, 9
PASTORE *(Forza Italia)* 11
* MAGNALBÒ *(AN)* 12

Discussione:

(4275) ***Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri)*

(115) ***MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali***

(192) ***SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari***

(345) ***DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città***

(1000) ***CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate***

(1179) ***DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto:***

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 14, 15, 28 e *passim*
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 16
RIPAMONTI *(Verdi-L'Ulivo)* 18
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 21, 55
* MULAS *(AN)* 22, 55
MANZI *(Misto-Com.)* 26
BEDIN *(PPI)* 28
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 31
CASTELLANI Carla *(AN)* 33, 34
LAURO *(Forza Italia)* . . . . 35, 37, 38 e *passim*
BONATESTA *(AN)* 39
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 43
* SMURAGLIA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 46
PILONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* . . . 15, 47, 54 e *passim*
VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 51, 54, 56

COMMISSIONI PERMANENTI

Autorizzazione alla convocazione 56

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 57
DE ZULUETA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 57
FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento* 57

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4057-B:

Ordine del giorno n. 1 59
Articolo 1 e Allegati A e B 60

Articolo 2 . . . . . *Pag.* 64
Articolo 3 e Allegato C 66
Articoli da 4 a 22 67
Articolo 23 e ordini del giorno nn. 2 e 3 82
Articoli soppressi dalla Camera dei deputati 84
Articoli da 24 a 27 85
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 88
Articoli 28, 29 e 30 88

DISEGNO DI LEGGE N. 4275:

Ordini del giorno nn. 1 e 2 89

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 4275 91

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 99
Assegnazione 99
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 99
Rimessione all'Assemblea 100

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 57
Apposizione di nuove firme a interrogazioni 100
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 100
Interpellanze 103
Interrogazioni 104

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4057-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro; Misto-Autonomisti e federalisti: Misto-AF; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR.

modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Autorizza quindi il senatore Besostri a svolgere la relazione orale.

BESOSTRI, *relatore*. L'approvazione entro l'anno di riferimento della legge comunitaria costituisce un ulteriore importante passaggio nel processo di recepimento delle normative europee. La Camera dei deputati ha provveduto alla soppressione di tre articoli del testo approvato dal Senato – di cui è in particolare importante quella concernente l'articolo 30 riferito alla produzione di olio d'oliva – nonché ad apportare altre piccole modifiche. Restano alcune perplessità per quanto disposto in materia di contrattazione collettiva per gli agenti di commercio. Gli ordini del giorno nn. 2 e 3 riprendono il contenuto degli articoli soppressi dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MORO *(LFPIN)*. Riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto, chiede una precisazione sul comma 7 dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione del senatore Moro sul foglio di *errata corrige* allegato ai fascicoli distribuiti.

BEDIN *(PPI)*. Le soppressioni operate dalla Camera dei deputati riguardano effettivamente questioni da approfondire con maggiore attenzione. In particolare, la soppressione dell'articolo 30, con riferimento all'olio d'oliva, dovrebbe dare maggiore forza contrattuale all'Italia a livello europeo. Il PPI voterà a favore, ritenendo soprattutto importante il riconoscimento di più ampie competenze regionali in tema di controllo delle denominazioni di origine protetta, mentre restano alcune perplessità sulla soppressione, all'articolo 10, comma 8, del testo approvato dal Senato, della disposizione ivi prevista a tutela del diritto all'informazione dei consumatori.

BETTAMIO *(FI)*. Forza Italia si asterrà, ritenendo inadeguata la legge comunitaria, così come oggi concepita, quale strumento di recepimento delle direttive comunitarie. In particolare, non si riesce ad individuare una soluzione definitiva per la questione della denominazione di origine protetta, mentre in tal senso è troppo isolata l'azione del ministro Letta. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

PIATTI *(DS)*. Conferma l'orientamento favorevole espresso dal Gruppo DS in occasione della prima lettura del disegno di legge, in quanto le modifiche apportate dalla Camera non hanno stravolto l'impostazione del testo già approvato dal Senato. Illustra poi l'ordine del giorno n. 1, sottolineando anche la grande attesa per la normativa in discussione da parte del mondo agricolo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BESOSTRI, *relatore*. Non ritiene necessaria una replica, esprimendo però rammarico per l'astensione di Forza Italia. È poi favorevole al merito dell'ordine del giorno n.1, che potrebbe forse essere accolto come raccomandazione.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Rifacendosi a quanto già detto dal relatore, conferma che il Governo intende affrontare in futuro con appositi disegni di legge il recepimento delle direttive comunitarie. Chiede invece il ritiro dell'ordine del giorno n. 1, essendo in corso sull'argomento specifiche trattative a Bruxelles.

PIATTI *(DS)*. Ritira l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Dà conto del parere di nulla osta espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 (con gli allegati A e B), 2, 3 (con l'allegato C) e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Gli articoli da 6 a 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Gli articoli da 11 a 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 14.

PRESIDENTE. Gli articoli da 15 a 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame degli ordini del giorno nn. 2 e 3.

BESOSTRI, *relatore*. Ricorda che ordine del giorno analogo al n. 2 è stato accolto dal Governo presso la Camera dei deputati.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno n. 2 e, come raccomandazione, il n. 3.

PRESIDENTE. Poiché sono stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno nn. 2 e 3 non vengono posti in votazione.

BETTAMIO *(FI)*. Precisa che l'astensione di Forza Italia sul complesso del provvedimento non pregiudica il suo atteggiamento su altri disegni di legge in materia di denominazioni di origine protetta, già all'esame della competente Commissione.

Il Senato approva la soppressione degli articoli 24 e 25 votata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli da 24 a 27 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondenti agli articoli da 26 a 29 del testo varato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva la soppressione dell'articolo 30 del testo approvato dal Senato votata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli da 28 a 30, corrispondenti agli articoli da 31 a 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passa quindi alla votazione finale.

MORO *(LFPIN)*. In considerazione dei numerosi miglioramenti apportati, soprattutto per quanto concerne le sanzioni per le produzioni non conformi alle direttive, la Lega voterà a favore, raccomandando però al Governo di utilizzare al meglio le deleghe previste dal disegno di legge.

BEDIN *(PPI)*. La legge comunitaria non è provvedimento di maggioranza, ed è importante giungere alla sua approvazione entro l'anno di riferimento. I Popolari voteranno a favore, ritenendo opportuno prevedere quanto prima un modello procedurale adeguato, che consenta anche al Parlamento italiano di partecipare alla fase ascendente delle decisioni a livello europeo.

PASTORE *(FI)*. Conferma il voto di astensione di Forza Italia, anche per l'eccessivo numero di deleghe al Governo previsto dal testo. A contribuire a definire il percorso di attuazione delle direttive comunitarie potrà forse servire un maggiore ricorso alla delegificazione, anche per evitare la produzione di leggi *omnibus. (Applausi dal Gruppo FI).*

MAGNALBÒ *(AN)*. Richiama l'intervento svolto dalla senatrice Pasquali in discussione generale e ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo all'approvazione della legge comunitaria. Tale strumento, tuttavia, potrebbe essere superato da una maggiore partecipazione alla fase ascendente della formazione della legislazione europea e, secondo le proposte di riforma costituzionale della sua parte politica, da un sistema bicamerale che veda la specializzazione di una Camera, anche in funzione di raccordo del Parlamento nazionale con l'Unione europea e con le regioni. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Bedin).*

Il Senato approva il disegno di legge 4057-B, nel suo complesso. (Applausi del senatore Bedin).

Discussione dei disegni di legge:

(4275) ***Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri)*

(115) ***MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali***

(192) ***SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari***

(345) ***DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città***

(1000) ***CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate***

(1179) ***DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto***

PRESIDENTE. Ricorda che la relazione è stata stampata e distribuita. Dichiara aperta la discussione generale.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. La conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della cura della famiglia, della genitorialità e della formazione personale è stata a lungo trascurata dal dibattito politico, ma anche dagli stessi movimenti femministi, preoccupati di non relegare le donne nei tradizionali ruoli familiari. È pertanto da valutare positivamente che si sia giunti a redigere il testo in esame, in cui tuttavia permane una certa cultura vetero-femminista quanto al ruolo dei padri nella cura dei figli. Nella speranza che si tratti di una positiva incentivazione a razionalizzare l'uso del tempo, e non di un'ideologica pianificazione tipica del socialismo reale, nonché di una valorizzazione della solidarietà e del volontariato con l'istituzione della banca del tempo, preannuncia il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Lauro).*

RIPAMONTI *(Verdi)*. Il disegno di legge recepisce, sia pure con notevole ritardo, un mutamento culturale ormai acquisito dalla società civile, in tema di funzione sociale del lavoro di cura familiare, di estensione ad entrambi i genitori del diritto-dovere all'educazione dei figli, di una diversa concezione della flessibilità nel mercato del lavoro che prevede il sostegno alle piccole imprese, sia pure con limitate risorse. È au-

spicabile che, per quanto riguarda l'armonizzazione dei tempi delle città, siano definiti i compiti delle regioni e dei comuni, mentre occorrerà verificare che la proposta di istituire una banca del tempo non resti inattuata. Annunciando quindi il voto favorevole del suo Gruppo, ritiene che sia ormai giunta a maturazione l'esigenza di affrontare la questione della riduzione dell'orario di lavoro, nonché del sostegno, oltre che della famiglia tradizionale, delle nuove forme di convivenza e delle famiglie di fatto.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, che non è stato modificato in Commissione, è il frutto di una prolungata elaborazione culturale tesa ad introdurre un maggiore sostegno della famiglia, secondo le vive attese della società. In tal modo si spera di invertire la tendenza al decremento demografico che, insieme all'allungamento medio della vita, produce un invecchiamento della società, con ripercussioni sul sistema previdenziale e sul mercato. Pur confermando i due emendamenti tendenti a evitare che l'onere di tali conquiste sociali sia posto a carico dei datori di lavoro, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. *(Applausi dal Gruppo RI-LI-PE e del senatore Lo Curzio. Congratulazioni).*

MULAS *(AN)*. Il suo Gruppo ha già mostrato apprezzamento per il provvedimento approvandolo in Commissione lavoro, poiché ne condivide i principi di fondo; tuttavia, è criticabile la fretta con cui si intende procedere per presentare questo risultato politico alle famiglie italiane, in prossimità delle feste natalizie, comprimendo così la possibilità di ulteriore elaborazione e di modifica da parte del Senato ed in particolare delle opposizioni. Pertanto, pur confermando la sostanziale condivisione, il suo Gruppo si riserva di assumere un atteggiamento di voto a seconda che siano recepiti o no taluni emendamenti, ad esempio in materia pensionistica. È necessario però che il Governo non dimentichi che l'impegno prioritario, più che la migliore tutela possibile degli attuali lavoratori, è costituito dalla creazione di nuova occupazione. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Lauro).*

MANZI *(Misto-Com.)*. È difficile comprendere le resistenze all'approvazione di un testo, che scaturisce da una decennale elaborazione parlamentare e da una ancor più lunga riflessione culturale. Viene riconosciuta la funzione sociale del lavoro e si cerca una composizione del conflitto, soprattutto per le donne, tra la scelta di occuparsi della famiglia o di lavorare all'esterno della stessa; vengono inoltre previste norme di maggiore tutela e di flessibilità per l'astensione obbligatoria dal lavoro delle gestanti, nonché per l'assistenza degli ammalati, e sono contemplati i congedi per la formazione personale e professionale; infine, secondo l'esperienza di altri Paesi europei, si affronta la questione degli orari dei servizi e degli esercizi commerciali, per consentire una maggiore rispondenza alle esigenze familiari. I Comunisti italiani confermano quindi il sostegno al provvedimento, che tuttavia da solo non basta per invertire la negativa tendenza demografica, anche se tale obiet-

tivo è stato positivamente già affrontato con le ultime manovre finanziarie. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com. e DS e del senatore Bedin. Congratulazioni).*

BEDIN *(PPI)*. Il disegno di legge in esame affronta in modo coerente tematiche complesse, partendo dalla considerazione che una migliore modulazione della durata del lavoro costituisce un arricchimento complessivo per la società. Il primo obiettivo della legge è assicurare alle persone la possibilità di governare i tempi della vita familiare e quelli di lavoro, rispondendo alla crescente richiesta di flessibilità, ma soprattutto riconoscendo la funzione sociale del lavoro di cura. Peraltro queste iniziative vengono adottate tenendo conto della specificità del sistema produttivo nazionale, imperniato sulle piccole e medie imprese. Il testo sottoposto all'approvazione del Senato non si limita a recepire la direttiva 96/34/CE in tema di congedi parentali, ma contribuisce, dal versante della legislazione sociale, alla costruzione dell'Europa dei cittadini, in primo luogo attraverso il perseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini. Il disegno di legge rappresenta un punto fermo cui far riferimento in tutte le politiche per l'occupazione, alle quali fornisce un contributo concreto attraverso le previsioni sulla formazione diretta durante l'intero arco della vita e per la creazione di servizi che consentano di conciliare la vita professionale con quella familiare. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS)*. Chiede di poter consegnare il testo completo del suo intervento.

PRESIDENTE. Il testo completo dell'intervento del senatore Bedin verrà pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna. *(v. Allegato B).*

PERUZZOTTI *(LFPIN)*. Alla Camera dei deputati la Lega ha dato un contributo fattivo alla stesura del provvedimento, in particolare sul tema delle assenze dei coniugi lavoratori impiegati nella stessa azienda. Il disegno di legge avrà il voto favorevole del Gruppo LFPIN poiché, venendo incontro alle necessità dei genitori che lavorano ed estendendo anche ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese agevolazioni di cui prima non potevano usufruire, va in primo luogo nell'interesse delle popolazioni del Nord, offrendo prospettive che potranno contribuire a risolvere il problema della denatalità. Desta maggiore scetticismo la seconda parte della legge: per questo motivo l'ordine del giorno n. 500 impegna il Governo a razionalizzare le risorse del Fondo per l'occupazione per sostenere le piccole e medie imprese su cui graveranno i costi di queste innovazioni. *(Applausi dai Gruppi LFPIN e DS).*

CASTELLANI Carla *(AN)*. Anche Alleanza Nazionale condivide la necessità di affrontare i temi del miglioramento della qualità della vita e la mutata condizione delle famiglie, nuclei sociali non più capaci di offrire sostegno ai propri membri. Il testo in esame, frutto di diverse iniziative parlamentari, cui solo successivamente il Governo si è adeguato, ha certamente obiettivi molto validi, ma ha il limite di assemblare nor-

me assai diverse nel contenuto e di troppo ampio respiro. Sarebbe stato opportuno un maggiore approfondimento di alcuni punti specifici, soprattutto per chiarire gli aspetti applicativi delle modifiche sui congedi parentali.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* CASTELLANI Carla). Inoltre, poiché non è stato valutato l'incremento degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in esame, si corre il rischio di ripetere l'esperienza già verificatasi per altre avanzatissime leggi sociali approvate dal Parlamento, bloccate dalla mancanza di risorse adeguate. Alleanza Nazionale auspica che le esigenze delle famiglie possano essere soddisfatte da una politica globale più concreta ed incisiva, che potenzi per esempio il *part-time*. *(Applausi dai Gruppi AN, CCD e FI. Congratulazioni)*

LAURO *(FI)*. Il disegno di legge contiene un'apprezzabile, anche se tardivo, riconoscimento dello ruolo della famiglia e fa proprie le proposte contenute nel disegno di legge di Forza Italia in tema di flessibilità. Tuttavia il Gruppo FI si asterrà, non condividendo la blindatura del testo, che al contrario dovrebbe essere modificato per offrire garanzie a categorie sociali non contemplate, come i disoccupati, o per coprire le lacune relative alle famiglie che si occupano di disabili. Occorre inoltre evitare l'introduzione di vincoli e balzelli che potrebbero addirittura disincentivare l'assunzione di nuove lavoratrici, specie nelle piccole e medie imprese. Ciò potrebbe verificarsi anche per responsabilità del Governo, che non si è preoccupato di indirizzare la direttiva del Consiglio d'Europa per renderla più compatibile alla realtà produttiva nazionale, limitandosi a proporne il recepimento. Destano infine perplessità le norme relative ai tempi delle città, in quanto ufficialmente non risulta che i comuni abbiano fatto richieste in tal senso; ma soprattutto la previsione che le attuali normative non si applicano ai soci lavoratori delle cooperative, le quali vengono così ulteriormente agevolate, arrecando un nuovo colpo alla concorrenza nel mercato. *(Applausi dei Gruppi FI e CCD. Congratulazioni).*

BONATESTA *(AN)*. L'importante tema in discussione viene affrontato soltanto a parole, senza proposte concrete, deludendo le grandi aspettative degli italiani. Il disegno di legge, che avrebbe potuto essere invece la sede migliore per affrontare queste problematiche, non si occupa minimamente dei disabili e dei portatori di *handicap*, né dei problemi che a tal proposito si determinano in ambito familiare. In tal senso, l'emendamento 20.0.1 propone il riconoscimento di attività usurante alla cura di persona affetta da *handicap*, così da evitare che il peso delle disabilità gravi soltanto sulle famiglie ed anticipando le promesse fatte

per il futuro dalla ministro Livia Turco che rischiano di essere sconfessate dalla stessa maggioranza di Governo. Propone pertanto il rinvio del provvedimento in Commissione, ove sia possibile apportare al testo le opportune modifiche di completamento. *(Vivi applausi dai Gruppi AN, CCD e FI. Molte congratulazioni).*

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Il mondo femminile da anni ha evidenziato la necessità di riorganizzare la società per rendere equivalenti il tempo di lavoro, il tempo di cura e il tempo di vita. Tutto ciò viene recepito in forma molto blanda dal provvedimento in esame. Manca completamente il tema della riduzione dell'orario di lavoro, mentre è stata stralciata dal testo la tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato. Si registra in sostanza un'eccessiva rincorsa del mercato, in contrasto con le lamentele per lo scarso indice di natalità. Molte norme contenute nel testo sono sicuramente importanti, anche se forse non si è voluto andare fino in fondo: ad esempio, non si è approvato alla Camera un emendamento riguardante i genitori di bimbi con gravi *handicap* e l'inserimento dei bambini adottati. È poi inaccettabile l'articolo 12, sulla flessibilità dell'astensione obbligatoria delle lavoratrici madri. Rifondazione Comunista lavorerà in futuro per portare a conclusione queste tematiche. *(Applausi del senatore De Luca Michele).*

SMURAGLIA *(DS)*. In qualità di Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, chiarisce che non esiste contraddizione tra quanto previsto dall'articolo 18 e l'articolo 13 del testo in esame.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PILONI, *relarice*. Il testo in esame ha una lunga storia, a partire da una iniziativa popolare cui si sono affiancati nel tempo ben 21 disegni di legge. È fondamentale eliminare il contrasto tra il lavoro, la maternità e le attività di cura, anche in relazione alle direttive comunitarie, che vengono pienamente rispettate. Si afferma il concetto di paternità responsabile e finalmente ci si occupa in concreto della famiglia, senza penalizzare il lavoro femminile e valorizzando anche le esigenze delle imprese e la formazione. Sono altresì estesi i diritti delle lavoratrici autonome, mentre non vi è alcuna esclusione delle imprese o delle società cooperative. Forse alcune norme concernenti i tempi della città potevano essere meglio precisate, mentre la materia riguardante l'orario di lavoro è stata stralciata in quanto oggetto di altro disegno di legge all'esame della Camera dei deputati. È poi condivisibile l'interpretazione fornita dal presidente Smuraglia sulla non contraddizione tra gli articoli 13 e 18. Le proposte e le osservazioni avanzate dal senatore Bonatesta, certamente meritevoli di considerazione, proprio perché necessitano di approfondita riflessione, potranno essere affrontate in appositi provvedimenti. Esprime infine parere favorevole all'ordine del giorno n. 1 e, come raccomandazione, al n. 2. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-Com.).*

VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha inteso rispondere alle attese del Paese rispetto ad

una cultura dello sviluppo di stampo europeo, ad una migliore qualità dello Stato sociale, alla parità di genere di fronte alle esigenze di cura, al superamento dell'organizzazione maschile del lavoro, al riconoscimento del diritto alla formazione e ad una più ampia libertà dai vincoli dei tempi delle città. I nuovi congedi parentali non produrranno effetti negativi sul sistema produttivo e occupazionale in quanto sono compensati da talune misure a carico del bilancio statale, mentre una maggiore procreazione avrà conseguenze positive anche dal punto di vista economico. Inoltre, l'interpretazione del senatore Smuraglia sull'articolo 18 è condivisa dal Governo, mentre sono infondate le preoccupazioni sulle esenzioni per le cooperative e sulla mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n.196 del 1997, concernente la formazione continua; occorre poi rispettare le autonomie locali sul fronte dell'armonizzazione dei tempi delle città. Infine, il provvedimento non si occupa specificamente di *handicap*, richiedendo tale tema un intervento normativo ben più complesso e soprattutto un mutamento culturale ed una minore marginalizzazione sociale del portatore di *handicap*. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*. Accoglie l'ordine del giorno n. 1, e come raccomandazione, il n. 2.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non verrà pertanto posto in votazione. Avverte che la Presidenza ha consentito la presentazione di un emendamento all'articolo 14, primo firmatario il senatore Novi, oltre i termini regolamentari.

LAURO *(FI)*. Insiste per la votazione, con procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 2.

MULAS *(AN)*. Sottoscrive l'ordine del giorno e dichiara il voto favorevole del Gruppo.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Anche il suo Gruppo voterà a favore.

PILONI, *relatrice*. Propone di modificare il dispositivo, nel senso di prevedere un aumento graduale dell'abbattimento dei contributi a carico del datore di lavoro; in tal caso il parere sull'ordine del giorno n. 2 sarebbe favorevole.

LAURO *(FI)*. Accetta la modifica proposta dalla relatrice. *(v. Allegato A)*.

VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accoglie l'ordine del giorno n. 2 nel testo modificato.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 2 non verrà posto in votazione.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti agli articoli del disegno di legge. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nelle more della decisione della Conferenza dei Capigruppo sulla richiesta della 7ª Commissione permanente di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 3836, già esaminato in sede referente, la Commissione si intende fin d'ora autorizzata a convocarsi.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

DE ZULUETA *(DS)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-17172 sull'uso dell'uranio impoverito in Kosovo e sui connessi rischi di contaminazione.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Assicura che il Ministro della difesa sarà subito informato di tale sollecitazione.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa all'allarme sollevato ed auspica una iniziativa rapida ed efficace del Governo.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Toglie la seduta. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Carpi, Cazzaro, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Di Pietro, Ferrante, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Manconi, Martelli, Petruccioli, Rocchi, Taviani, Toia, Viserta Costantini, Viviani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Diana Lino, Lauricella e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Bucci e Conte, per attività dell'Assemblea dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Castellani Pierluigi, per attività del comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4057-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999*** *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Besostri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche, nel corso del suo intervento, ad illustrare gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, siamo arrivati alla quarta lettura della legge per l'attuazione delle disposizioni comunitarie per il 1999. Questo fatto, peraltro, non impedisce che sarà la prima volta che viene approvata – se il Senato lo farà – la legge comunitaria entro l'anno di riferimento.

Negli anni in cui sono state approvate le prime leggi comunitarie, all'inizio di questa legislatura, abbiamo dovuto superare un ritardo nell'attuazione delle direttive comunitarie, tanto che la prima legge comunitaria ha dovuto essere addirittura triennale, cioè per gli anni 1995-1997. Comunque l'Italia, che partiva al tredicesimo posto su quindici paesi nel grado di recepimento delle normative comunitarie, con l'approvazione di questa legge comunitaria dovrebbe rientrare tra i primi cinque. Questo, direi, è un merito del nostro Paese, un merito delle Camere di questo Parlamento e del Senato in maniera particolare.

Vorrei in particolare richiamare l'attenzione sull'articolo 10, relativo all'igiene dei prodotti alimentari; infatti, proprio nel settembre di quest'anno, il Senato, volendo affrontare il problema della tutela dei prodotti tipici che non potevano rientrare comunque negli *standard* igienico-sanitari, ha in un certo senso anticipato alcuni dei motivi della protesta al vertice dell'Organizzazione mondiale del commercio di Seattle. Certo, alla nostra opinione pubblica e alla stampa gli atti parlamentari sfuggono se non sono accompagnati da moti di piazza, che indubbiamente attirano maggiormente l'attenzione.

Le modifiche introdotte dalla Camera non sono molte. Si tratta fondamentalmente della soppressione di tre articoli e di alcune piccole integrazioni.

Gli articoli di una certa importanza riguardano tutti materie agricole, che sono state oggetto di modifica. Richiamo l'attenzione sull'articolo 14, concernente la denominazione di origine protetta di alcuni prodotti alimentari e la soppressione operata dalla Camera dell'articolo 30, in materia di etichettatura dell'olio di oliva.

Un'altra questione di una certa rilevanza, ma non oggetto di modifica, riguarda gli agenti di commercio (già articolo 31 del testo approvato dal Senato, ora articolo 28). È vero che restano problemi, in modo particolare nel rapporto tra le disposizioni introdotte dal Parlamento e i limiti della contrattazione collettiva tra i mandanti e gli agenti di commercio. D'altra parte, questa obiezione mossa ad un intervento unilaterale trova un limite su un fatto altrettanto incontrovertibile, cioè che da dieci anni non vi è un contratto collettivo di lavoro per gli agenti di commercio: e chi non è in grado di concludere un contratto collettivo di lavoro non può lamentarsi che vi sia una regolamentazione da parte del Parlamento.

Per quanto riguarda, infine, gli ordini del giorno nn. 2 e 3 che recano la mia firma la loro illustrazione sarà brevissima poiché si tratta della trasformazione di due articoli già approvati, direi all'unanimità, da questo ramo del Parlamento e che la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere. Peraltro dobbiamo dare atto a quest'ultima di aver approvato un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, analogo all'ordine del giorno n. 2. Ritengo quindi che l'impegno che ne è oggetto non resterà sulla carta.

L'ordine del giorno n. 3 concerne le norme per la protezione fito-sanitaria dei vegetali o dei prodotti vegetali, che spesso nel nostro Paese vengono utilizzate come misura impropria per tutelare alcune produzioni nazionali. La produzione nazionale si tutela attraverso un aumento della qualità ed opportuni controlli e non facendo finta che vi siano agenti patogeni introdotti nei prodotti nazionali per cui chi li utilizza deve essere adeguatamente sanzionato.

Non vi è null'altro da aggiungere anche considerato che in sede di prima lettura la discussione è stata assai ampia e quindi ad essa faccio riferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Moro. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, il mio intervento in di discussione generale sarà breve poiché mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto finale.

Desidero anzitutto chiedere se al comma 7 dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera vi sia o meno la congiunzione «e» tra le parole «lavorazione» e «locali»; tale correzione figurava in un foglio aggiunto ed è assai importante venga introdotta poiché essa cambia completamen-

te il senso del comma in questione. Vorrei quindi pregare il relatore di accertare che l'omissione della congiunzione sia soltanto un errore di stampa, giacchè mi sembra che alla Camera dei deputati vi sia stata l'espressa volontà di introdurla.

Per quanto riguarda il merito, interverrò sul provvedimento in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Senatore Moro, è stata presentata una formale *errata corrige* riguardante il comma 7 dell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati, precisamente la pagina 13 dello stampato del disegno di legge.

Comunque il relatore potrà fornirle i chiarimenti richiesti.

BESOSTRI, *relatore.* Senatore Moro, non è che la mancanza della congiunzione cambi il senso del comma, ma la sua introduzione dà un senso alla modifica introdotta dalla Camera altrimenti il periodo sarebbe incomprensibile. Non si tratta infatti delle lavorazioni locali (d'altronde parlavamo dei prodotti tipici che per loro natura sono locali), ma si tratta dei locali in cui si svolgono le lavorazioni. Naturalmente non ritengo che una tale correzione ci costringerà ad una nuova lettura giacchè la precisazione è arrivata dalla stessa Camera dei deputati e pertanto essa non comporta una modifica del testo approvato in quella sede. La navetta quindi si ferma qui.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, mi soffermerò soltanto sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati riservandomi di fare in sede di dichiarazione di voto finale alcune considerazioni di carattere politico.

Mi sembra che il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento abbia confermato la bontà di quanto il Senato è venuto realizzando in un'analisi attenta della legge comunitaria; analisi che ha comportato anche, su iniziativa del Governo, l'aggiunta in tempo reale del recepimento di direttive CEE che venivano a scadenza consentendo all'Italia, come ha ricordato il senatore Besostri, di recuperare molte delle posizioni nella classifica europea che concerne il recepimento di direttive.

Seconda osservazione: gli articoli oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati riguardano sostanzialmente questioni molto aperte. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 24, con il quale in Senato era stato istituito un Fondo straordinario per l'integrazione europea, essa è anche comprensibile. L'articolo, infatti, così com'era stato approvato dal Senato, esprimeva certamente un'esigenza sentita, ma la sua articolazione probabilmente meritava e merita un ulteriore approfondimento.

Comunque, le questioni sulle quali la Camera è intervenuta sono largamente presenti nell'opinione pubblica. Non a caso sono tutte riconducibili a quella degli alimenti, ossia alla concretezza dell'Europa dei cittadini. Credo sia utile fare questo riferimento anche in relazione al di-

battito mondiale in corso sulla qualità della produzione alimentare, sulla quale noi ci stiamo intrattenendo, anche a garanzia dei consumatori. Sotto tale profilo, mi pare utile che la Camera dei deputati abbia provveduto a sopprimere l'articolo 30 del testo della legge comunitaria, così com'era stato approvato dal Senato. Si tratta di una questione aperta in sede di Unione europea che riguarda l'etichettatura dell'olio di oliva. È un argomento importante dal punto di vista della produzione agroalimentare italiana e ritengo che con tale soppressione daremo più forza anche alla capacità di negoziazione del Governo in sede di Unione europea. A mio avviso, attraverso tale modifica, si dà anche un segnale complessivo all'Unione europea sulla provenienza delle produzioni. Al di là della qualità, noi dobbiamo assicurare ai cittadini dell'Unione tutte le informazioni cui hanno diritto. Ora, conoscere la provenienza di un prodotto alimentare è un diritto che noi dobbiamo assicurare ai cittadini europei.

Sempre in tema di produzione agricola ed alimentare, mi pare interessante ed utile la sottolineatura della Camera dei deputati relativamente agli organismi di controllo delle denominazioni di origine protetta. La modifica della Camera evidenzia e potenzia la capacità delle regioni, certamente in accordo con lo Stato nazionale, di intervenire su questa materia. Poiché si tratta di materia agricola, ossia di materia che la Costituzione riserva alle regioni, penso che tale modifica si possa valutare positivamente.

Qualche dubbio ci resta – ma questo non è un motivo per non procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento – relativamente alla soppressione operata dalla Camera dei deputati riguardo all'informazione dei consumatori sui prodotti locali. Su proposta del senatore Besostri, durante il dibattito in Senato, per le produzioni locali avevamo previsto il dovere di informare i consumatori se esse non erano state oggetto di norme relative alla sicurezza alimentare, ma la Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimerlo. Permane qualche dubbio su tale procedura, ma – ripeto – non è sufficiente a non consentirci di esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamìo. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, il periodo dell'anno in cui ci troviamo e la necessità di far sì che anche nel nostro ordinamento giuridico, come in quello di altri paesi, siano recepite delle direttive comunitarie che poi diventeranno leggi nazionali, ci impongono uno sforzo di sintesi che ci porta a dare il via alla legge comunitaria in esame, la quale – ripeto – diventerà, nelle sue articolazioni, legge nazionale.

Preannunzio sin d'ora che ci asterremo nella votazione del provvedimento per sottolineare l'inadeguatezza di tale strumento normativo, che rileviamo da anni, rispetto alla sua funzione di far diventare leggi nazionali le direttive comunitarie. Tale strumento, che era probabilmente l'unico concepibile negli anni '80, quando fu inventato, dopo vent'anni mostra la sua insufficienza: è una specie di maxilegge *omnibus* che, an-

che in questo caso, disciplina le materie più disparate: sono richiamate, infatti, direttive comunitarie riguardanti il commercio al dettaglio, le denominazioni protette, le specialità dei medicinali, l'esercizio della professione di avvocato, le assicurazioni, le scorte petrolifere, e così via.

Non credo sia questo un metodo corretto per rendere i cittadini consapevoli delle norme che stiamo immettendo nel nostro ordinamento; lo strumento inoltre è inadeguato perché, mentre ci accingiamo ad approvare un articolo che verte sulle denominazioni protette, la Commissione competente ha all'ordine del giorno ben quattro disegni di legge che disciplinano la stessa materia. Da tempo cerchiamo di porre rimedio a questo genere di rincorse e di sovrapposizioni normative.

Desideriamo sottolineare altresì lo sforzo – ahimè solitario – del ministro Letta, il quale è consapevole di tali manchevolezze e della necessità di porvi rimedio. Il Ministro per le politiche comunitarie ha costituito un gruppo di lavoro, del quale faccio parte, per trovare soluzioni, poiché, per esperienza professionale, può verificare direttamente l'inadeguatezza dello strumento; ma sta conducendo un'azione solitaria, essendo circondato dall'atteggiamento agnostico dei suoi colleghi di Governo che, a mio avviso, non lo sostengono in modo sufficiente e di ciò ci rammarichiamo.

Abbiamo suggerito ipotesi per far sì, anche nella fase chiamata tecnicamente ascendente della normativa comunitaria, cioè nel momento in cui le norme sono redatte, sia garantita la partecipazione dei Parlamenti nazionali. È certamente un impegno serio perché comporta modifiche della Costituzione in alcuni punti; trattandosi di un problema importante credo che le nostre proclamazioni di europeismo dovrebbero sostanziarsi nella predisposizione di strumenti adeguati nel nostro ordinamento, tali da garantire un'operatività completa.

Tali considerazioni ci inducono, da un lato, a sottolineare nuovamente la necessità di percorrere ancora molta strada per trovare il modo di adeguare uno strumento importante ad una funzione altrettanto rilevante e, dall'altro, ci fanno avvertire l'inadeguatezza dell'attività che stiamo svolgendo. Tuttavia, per non bloccare ulteriormente questo processo e per incoraggiare il nostro lavoro, il Gruppo di Forza Italia si asterrà nella votazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 1999. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piatti, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1. Il senatore Piatti ha facoltà di parlare.

PIATTI. Signor Presidente, confermo le considerazioni già svolte durante l'esame in prima lettura presso il Senato e dunque ribadisco il nostro giudizio estremamente positivo sull'impianto del disegno di legge comunitaria illustrato dal senatore Besostri. Ricordo altresì l'ottimo lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione, dimostrato dal fatto che il testo approvato dalla Camera dei deputati non modifica sostanzialmente il testo licenziato dal Senato. Il mondo agricolo auspica una rapida approvazione della legge comunitaria, soprattutto in riferimento agli artico-

li 14 e 15 riguardanti i consorzi di tutela e le denominazioni di origine protetta.

Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 1, limitandomi a ricordare che esso incoraggia il Governo a riconoscere la DOP per l'aceto balsamico di Modena, uno dei prodotti più qualificati della nostra produzione agroalimentare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BESOSTRI, *relatore*. L'apporto dei colleghi è stato interessante, ma non ho colto motivi di dissenso tali da dover replicare alle affermazioni rese. Mi rammarico soltanto per l'astensione di Forza Italia, motivata peraltro da ragioni estranee al merito del provvedimento e da considerazioni di carattere generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare il relatore e per far riferimento a quanto egli stesso ha detto nella relazione e nella replica. Vorrei sottolineare che il Governo, compatibilmente con le vicende politiche in corso, intende affrontare, con la presentazione di disegni di legge, il tema delle modalità di recepimento delle direttive comunitarie e di formazione della legge comunitaria in modo tale da razionalizzare e rendere più utile e fluido il relativo procedimento, che oggi – come è stato rilevato – è molto complesso. Con quest'unica considerazione, mi associo a quanto affermato dal relatore raccomandando un voto favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole, per quanto riguarda il merito, all'ordine del giorno n. 1. D'altra parte, il Governo dovrebbe assumere l'impegno di abrogare un decreto ministeriale; pertanto, non mi sento di esprimere un parere favorevole senza sapere se esso è disposto ad assumere tale impegno. In questa situazione non vorrei che l'aceto balsamico diventasse un elemento della crisi politica in atto. Chiederei pertanto al presentatore di tale ordine del giorno, senatore Piatti, di trasformarlo in una raccomandazione al Governo.

PIATTI. Sono d'accordo, signor Presidente, lo trasformo in una raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo, pertanto, al rappresentante del Governo se intende accogliere l'ordine del giorno n. 1 come raccomandazione.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, questo ordine del giorno riguarda una materia tecnicamente complessa, sulla quale il Governo, e in particolare il Ministro per le politiche agricole e forestali, è impegnato in trattative con gli uffici di Bruxelles. Si tratta di un ordine del giorno che riproduce emendamenti che sono stati respinti nel corso dell'*iter* parlamentare ed il Governo chiede pertanto al presentatore, una volta registrata l'esigenza e dato atto del fatto che già si sta occupando della materia, di ritirarlo.

PIATTI. Riproporremo questo tema in un altro momento. Ritiro pertanto l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5 Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli da 1 (con allegati A e B), 2, 3 (con l'allegato C) e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 6 a 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che gli articoli da 11 a 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 15 a 23.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Ricordo che sull'ordine del giorno n. 2 il relatore ha già manifestato il suo assenso, riferendo anche che la Camera dei deputati si è espressa in senso favorevole.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accetterebbe l'uno e l'altro ordine del giorno come raccomandazione.

BESOSTRI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Sono veramente stupito dell'atteggiamento del Governo in questo ramo del Parlamento quando ha accettato l'ordine del giorno n. 2 in analogo testo alla Camera dei deputati. Mi chiedo pertanto il motivo per cui esso debba essere ora «degradato» a raccomandazione. Insisto per l'accettazione dell'ordine del giorno n. 2 come tale, mentre concordo con l'accettazione dell'ordine del giorno n. 3 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il suo parere.

MATTARELLA, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Il Governo non può negare al relatore l'accettazione dell'ordine del giorno n. 2. Confermo invece l'accettazione come raccomandazione dell'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Essendo stato accolti, gli ordini del giorno non verranno posti ai voti.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, avevo chiesto la parola precedentemente in sede di approvazione dell'articolo 14 sulle denominazioni di origine protetta, unicamente per ricordare che la nostra astensione in questa sede non pregiudica un atteggiamento diverso in Commissione agricoltura dove – ripeto – ci sono alcuni disegni di legge sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 24, 25 e 30 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea dovrà pertanto pronunciarsi su tali soppressioni.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 24 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 25 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che gli articoli da 24 a 27 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondenti agli articoli da 26 a 29 del

testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 30 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Ricordo che gli articoli da 28 a 30 del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondenti agli articoli da 31 a 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, conforme all'espressione di voto già dichiarata in seconda lettura, e quindi alla Camera dei deputati.

La raccomandazione che intendiamo rivolgere al Governo è quella di utilizzare al meglio l'esercizio delle deleghe attribuite con questo provvedimento, affinché non ci si debba ritrovare a dover modificare i decreti legislativi, così come è avvenuto per il decreto legislativo n. 155 sulla «sanificazione» dei prodotti alimentari.

Abbiamo apprezzato gli sforzi compiuti dal Governo nel senso di migliorare, soprattutto per quanto riguarda le piccole attività, le norme contenute nel decreto n. 155 sulla *Hazard analysis and critical control points*. Poteva essere, questo, un momento drammatico per molte attività che operano nel settore. Con le modifiche che abbiamo apportato abbiamo migliorato molto la normativa, soprattutto laddove abbiamo previsto che le sanzioni possono essere comminate soltanto dopo che chi sarà delegato a fare i controlli avrà dato indicazioni agli esercenti delle mancanze riscontrate nel corso delle visite.

Questo è il punto più qualificante delle modifiche che siamo riusciti ad apportare al decreto n. 155, nel senso che finalmente si va non tanto per punire quanti per consigliare quanto quotidianamente devono confrontarsi con la burocrazia, con le norme, con le regole e con tutto quello che non è produttivo e che talvolta può determinare l'impossibilità di condurre le aziende, soprattutto nei piccoli centri, nei centri di montagna e noi lo sperimentiamo quotidianamente.

È per questi motivi che l'atteggiamento del nostro Gruppo è favorevole al provvedimento in esame, rinnovando l'invito al Governo di esercitare le deleghe che gli sono state attribuite con estrema attenzione, perché una volta fatto il decreto vediamo che è difficile proporre delle modifiche e, soprattutto, valutare i tempi necessari per apportare quelle correzioni che, alla prova dei fatti, si ritengono indispensabili.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore del disegno di legge comunitaria 1999. Lo farà anche con la consapevolezza che non si tratta di un provvedimento di maggioranza: il tipo di voto che si sta determinando qui e che si è già delineato alla Camera dimostra infatti che il progressivo affinamento dello strumento della legge comunitaria e la sua riconduzione alle origini stanno determinando un atteggiamento *bipartisan* sulle questioni europee anche riguardo alla legge comunitaria, e ciò non può che farci piacere.

Il contenuto della mia seconda osservazione mi pare sia stato già richiamato dal senatore Besostri. È un dato politico rilevante che questa mattina arriviamo in Senato a concludere nell'anno il disegno di legge comunitaria 1999: anche questo è un fatto straordinario, che mostra come il percorso europeo delle istituzioni italiane, del Parlamento e del Governo in particolare, vada nella direzione giusta.

Comunque, come del resto ha ricordato anche il senatore Bettamio nel suo intervento, serve un modello procedurale più adeguato, che riguardi il Senato. In questa occasione ribadisco, nella mia qualità di presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, l'opportunità che, per quanto riguarda la legge comunitaria, la Giunta ne sia investita in maniera diretta, così come del resto avviene per la XIV Commissione della Camera.

Concludo dando atto dell'impegno del ministro Letta nel ricercare, appunto, strumenti più adeguati per il recepimento delle direttive comunitarie, ma anche – ed è l'ultima osservazione che intendo fare – per far partecipare il Parlamento italiano alla fase ascendente del processo comunitario, che rappresenta una delle opportunità che richiede un adeguamento del Regolamento del Senato.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, confermo il voto di astensione di Forza Italia preannunciato dal collega Bettamìo non solo per le ragioni da lui illustrate, ma anche per un motivo tra l'altro abbastanza comprensibile, e cioè che l'attuale legge comunitaria, finché non sarà modificata, contiene un diluvio, una valanga di deleghe, per cui credo che dall'opposizione, ancorché si sia d'accordo sui contenuti, non si possa pretendere un voto favorevole che rappresenti un atto di fiducia verso il Governo che poi dovrà rendere definitivamente vigenti e cogenti con i decreti legislativi le norme che noi oggi andiamo ad approvare.

Sul percorso della legge comunitaria ribadisco le osservazioni e le perplessità dei colleghi che mi hanno preceduto e vorrei sottolineare come la necessità di rivedere tale percorso sia ormai di carattere assoluto: superato il momento dell'emergenza, la necessità cioè di recuperare il tempo che l'Italia aveva perso nell'agguantare le norme poste dalle di-

rettive comunitarie, si deve pervenire ad una fase più meditata e meglio organizzata.

Vi sono norme comunitarie che possono essere direttamente (ed anzi lo sono già) immediatamente precettive per l'ordinamento italiano: questo ormai è riconosciuto dalla giurisprudenza sia della suprema Corte di cassazione che della stessa Corte costituzionale; probabilmente, in questi casi è sufficiente che ci sia un atto di natura amministrativa che ponga in evidenza tale dato e lo traduca in un segnale normativo di carattere interno. Vi sono invece norme che non hanno questa efficacia ed in tal caso è necessario un ulteriore intervento.

Credo, però, che si possano utilizzare gli strumenti di delegificazione, ove ciò sia ritenuto ammissibile dal nostro ordinamento o da una volontà del Parlamento, come pure credo che bisogna restituire alle Commissioni competenti per materia l'approfondimento di certi temi, dove la scelta di un'opzione o di una possibilità rispetto ad un'altra ha un valore non solo politico, ma anche tecnico, estremamente rilevante, lasciando poi alla Giunta per gli affari delle comunità europee e, nel caso del Senato, alla 1ª Commissione permanente, il controllo della coerenza complessiva di questo percorso, dell'adeguamento di questi interventi parlamentari, in modo da ottenere un risultato finale coerente nelle sue linee.

Il gruppo di lavoro di cui parlava il collega Bettamìo sta lavorando, e di questo ci compiaciamo; però, credo che il lavoro debba essere concluso al più presto. In questo modo nel 2000 non ci troveremo di fronte ad una legge che, tutto sommato, è uno zibaldone di provvedimenti di varia natura che presentano tale caratteristica, nonostante la buona volontà e l'impegno del relatore (dobbiamo dargliene pubblicamente atto), per difficoltà di approfondimento e di voto, e a causa soprattutto della concentrazione dell'intero processo in un'unica Commissione, come è già avvenuto per l'attuale legge comunitaria. Per questo, confermo il voto di astensione del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signor Presidente, debbo subito dire che la responsabile del procedimento per il Gruppo Alleanza Nazionale è la senatrice Pasquali, la quale, però, per gravi ragioni personali questa mattina non può essere presente. Per correttezza, do lettura delle conclusioni dell'intervento che avrebbe effettuato: «Questo disegno di legge ritorna dalla Camera con la peculiarità di pochissimi emendamenti modificativi e con la soppressione di alcuni articoli introdotti dal Senato il 22 settembre 1999. Il giudizio complesso di Alleanza Nazionale non è, peraltro, modificato. Come a settembre, riteniamo che, benché non si possa esprimere apprezzamento incondizionato, nel complesso il provvedimento in esame meriti un voto favorevole». Ho voluto dare lettura della parte conclusiva dell'intervento che la senatrice Pasquali avrebbe fatto in que-

sta sede, anche per spiegare il nostro voto favorevole in difformità da quello di Forza Italia.

Personalmente, ritengo che il vero problema della questione rimanga quello della formazione della norma europea e quindi della partecipazione dell'Italia alla fase ascendente. Credo che dovremmo avere il coraggio, attraverso opere di ingegneria costituzionale, di superare questa *impasse* della legge comunitaria. Abbiamo infatti notato una notevole miopia e delle acque stagnanti in relazione ai progetti di modifica costituzionali, i cui architetti non vogliono prendere in considerazione quella che dovrà essere la soluzione del problema, attraverso una proposta che noi già da tempo abbiamo avanzato: la costituzione, all'interno del nostro ordinamento, di una Camera specializzata e responsabile della fase ascendente, una Camera che sia di raccordo tra la Commissione, il Parlamento europeo e le leggi dello Stato e le leggi regionali. Si tratta di un progetto che da tempo, anche come Giunta per gli affari delle comunità europee, stiamo portando avanti, ma non troviamo altro che una serie di sordità da parte di coloro che sarebbero deputati a modificare il nostro sistema costituzionale.

Mi spiace che non sia presente il ministro Letta, che volevo ringraziare per l'impegno che sempre profonde nella sua attività. Ringrazio comunque il relatore Besostri, sempre competente, preciso e puntuale nei suoi interventi. A conclusione di tutto, Alleanza Nazionale quindi, come detto all'inizio, esprime un voto favorevole sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Bedin).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(Applausi del senatore Bedin).

Discussione dei disegni di legge:

(4275) ***Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri)*

(115) ***MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali***

(192) ***SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari***

(345) ***DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città***

(1000) ***CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate***

(1179) ***DE LUCA Michele ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca, Gambato, Burani Procaccini, Mariani, Cordoni, Repetto, Procacci, Sbarbati e Ruzzante; Cordoni, Innocenti, Bartolich, Gasperoni, Guerzoni, Lucà, Ruzzante, Sciacca, Scrivani, Stanisci, Stelluti, Veneto Gaetano, Biricotti, Bolognesi, Buffo, Camoirano, Chiavacci, Dameri, Dedoni, De Simone, Labate, Melandri, Rizza e Signorino; Martinat, Tatarella, Fini, Bontempo, Conti, Colucci, Gasparri, La Russa, Nania, Pasetto Nicola, Poli Bortone, Sospiri, Valensise, Del Mastro, Delle Vedove, Rasi e Zacchera; Trantino; Nardini, Saia, De Cesaris e Valpiana; Di Capua, Chiavacci, Gatto e Scantamburlo; Gambale; Mussi, Cordoni, Innocenti, Brunale, Campatelli, Guerra, Lucà, Mancina, Vozza, Bartolich, Gasperoni, Guerzoni, Scrivani, Stanisci, Stelluti, Veneto Gaetano, Acciarini, Altea, Alveti, Attili, Bandoli, Basso, Bielli, Biricotti, Bonito, Bova, Bracco, Buffo, Buglio, Caccavari, Camoirano, Capitelli, Cappella, Carboni, Carli, Caruano, Cennamo, Cesetti, Chiamparino, Chiavacci, Chiusoli, Colombo Furio, Corsini, Dameri, Debiasio Calimani, Dedoni, De Simone, Di Fonzo, Di Rosa, Duca, Fagiano, Gaetani, Gambale, Gatto, Gerardini, Giannotti, Giardiello, Grignaffini, Izzo Francesca, Labate, Lento, Lorenzetti, Lucidi, Lumia, Malagnino, Manzato, Mariani, Mastroluca, Mauro, Melandri, Nappi, Novelli, Oliverio, Olivo, Panattoni, Parrelli, Penna, Petrella, Pezzoni, Pittella, Rava, Rossiello, Rotundo, Rubino Paolo, Sabattini, Saraceni, Schmid, Settimi, Sica, Signorino, Siniscalchi, Solaroli, Spini, Susini, Tattarini, Vannoni, Veltri, Vignali, Vigni e Zagatti; Cordoni, Iotti, Mussi, Innocenti, Lucà, Bartolich, Gasperoni, Guerzoni, Ruzzante, Salvati, Sciacca, Scrivani, Stanisci, Stelluti, Vozza, Guerra, Mancina, Alveti, Biricotti, Bolognesi, Bova, Bracco, Brunale, Buffo, Buglio, Caccavari, Camoirano, Carboni, Carli, Caruano, Cennamo, Chiamparino, Chiavacci, Chiusoli, De Simone, Deoni, Di Stasi, Gambale, Gerardini, Giacco, Giardiello, Grignaffini, Izzo Francesca, Lento, Lorenzetti, Lumia, Mastroluca, Melandri, Oliverio, Peruzza, Petrella, Pezzoni, Pittella, Rizza, Rossiello, Rotundo, Sica, Signorino, Siniscalchi e Vigni; Cordoni, Iotti, Mussi, Innocenti, Bartolich, Gasperoni, Guerzoni, Lucà, Ruzzante, Sciacca, Scrivani, Stanisci, Stelluti, Veneto Gaetano, Campatelli, Mancina, Vozza, Alveti, Bolognesi, Bova, Bracco, Biricotti, Brunale, Buffo, Buglio, Caccavari, Camoirano, Carboni, Carli, Caruano, Cennamo,

Chiamparino, Chiavacci, Chiusoli, Dedoni, De Simone, Di Stasi, Gambale, Gerardini, Giacco, Giardiello, Grignaffini, Lento, Izzo Francesca, Lorenzetti, Lumia, Mastroluca, Melandri, Oliverio, Peruzza, Petrella, Pezzoni, Pittella, Rizza, Rossiello, Rotundo, Schmid, Sica, Signorino, Siniscalchi, Spini e Vigni; Schmid, Bolognesi, Jervolino Russo, Innocenti, Boato, Detomas, Olivieri, Abbate, Albanese, Altea, Angelici, Attili, Basso, Battaglia, Benevenuto, Bielli, Boccia, Bonito, Borrometi, Bova, Brancati, Brunale, Buffo, Buglio, Caccavari, Camoirano, Cananzi, Capitelli, Carboni, Cennamo, Cento, Ceremigna, Chiavacci, Chiusoli, Cordoni, Corsini, Crema, Delfino Leone, Dedoni, De Simone, Di Bisceglie, Di Stasi, Duca, Ferrari, Fioroni, Frigato, Fumagalli Sergio, Gaetani, Gambale, Gasperoni, Gatto, Gerardini, Giacalone, Giacco, Giannotti, Giuglietti, Izzo Francesca, Labate, Lenti, Lento, Lorenzetti, Lucà, Lumia, Maggi, Malavenda, Mangiacavallo, Mariani, Maselli, Massa, Mastroluca, Molinari, Monaco, Muzio, Niedda, Novelli, Oliverio, Olivo, Orlando, Paissan, Parrelli, Pasetto Giorgio, Pecoraro Scanio, Penna, Pepe Mario, Pezzoni, Piccolo, Pistone, Pittella, Polenta, Raffaelli, Raffaldini, Rava, Rossi Edo, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruzzante, Saia, Salvati, Saonara, Scalia, Scozzari, Scrivani, Servodio, Sica, Siniscalchi, Stelluti, Testa, Valetto Bitelli, Valpiana, Vendola, Veneto Armando, Vozza e Widmann; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo, Pisanu, Calderisi, Marzano, Rebuffa, Aprea, Aracu, Armosino, Baiamonte, Becchetti, Bergamo, Berruti, Bianchi Vincenzo, Bonaiuti, Burani Procaccini, Cascio, Cavanna Scirea, Cesaro, Cicu, Crimi, Danese, De Luca, d'Ippolito, Floresta, Fratta Pasini, Frattini, Gazzara, Giudice, Giuliano, Guidi, Lo Jucco, Maiolo, Martino, Massidda, Matranga, Miccichè, Michelini, Misuraca, Nan, Pagliuca, Palumbo, Paroli, Possa, Romani, Russo, Santori, Saponara, Saraca, Scajola, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Tartoli, Urbani e Vito; Nardini, Valpiana e Lenti; «Norme in materia di congedi parentali», d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; «Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari», d'iniziativa dei senatori Salvato e Carcarino; «Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città», d'iniziativa delle senatrici Daniele Galdi, Barbieri, Bruno Ganeri, Bucciarelli, D'Alessandro Prisco, Pagano e Sartori; «Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate», d'iniziativa dei senatori Camo, Folloni, Zanoletti, Costa, Gubert e Cimmino; «Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto», d'iniziativa dei senatori De Luca Michele, Smuraglia, Piloni, Pelella, Battafarano, Gruosso, Tapparo, Murineddu, Besostri e Caddeo.

La relazione è stata stampata e distribuita. Domando alla relatrice, senatrice Piloni, se intende integrare la relazione scritta.

PILONI, *relatrice*. No, signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, d'iniziativa di un ampio numero di parlamentari di schieramenti politici diversi e che raggruppa più disegni di legge, di uno dei quali sono anche firmatario, presenta un'innovazione positiva che migliora la tutela della maternità, secondo la prospettiva di conciliare il tempo della famiglia con il tempo del lavoro ed entrambi con i tempi e ritmi della vita quotidiana dipendenti da decisioni pubbliche, i cosiddetti tempi della città; una prospettiva che è stata a lungo trascurata, spesso ostacolata, sia da imprenditori più sensibili alle esigenze organizzative delle unità di produzione di servizi, a lungo legate ad un uso rigido dei tempi, sia dalla politica della sinistra, specie di ispirazione femminista, un tempo preoccupata che il riconoscimento dei tempi della famiglia relegasse la donna a posizioni di marginalità e di svantaggio nel mondo del lavoro.

Ho già altre volte espresso il mio apprezzamento al Governo e alle forze di maggioranza del Parlamento per l'accelerazione che è stata data alla possibilità di lavoro a tempo parziale. Finalmente la Sinistra sta superando posizioni ideologiche arretrate; un superamento consentito anche dal mutamento delle rivendicazioni femministe in direzione dell'attenzione anche ai compiti familiari di generazione e di cura. Finalmente alcune rivendicazioni, per anni avanzate dalle forze politiche di ispirazione cristiana e dalle associazioni familiari, non trovano più ostilità ma un inizio significativo di accoglimento, non importa se in parte anche per la necessità di aumentare il numero di occupati, o non farlo diminuire, nonostante che la domanda di lavoro sia calante.

Con questo provvedimento si ampliano le possibilità di congedo dei genitori per le esigenze di cura dei figli, anche se in un comma di un articolo rimane un residuo di cultura veterofemminista, laddove si incentiva che ad occuparsi della cura dei figli sia il padre, come se il fatto che lo faccia la madre fosse di qualche nocumento al figlio o alla madre stessa.

Di fatto, sia pure ancora molto timide e limitate, si introducono forme in parte equivalenti all'assegno di educazione, misura diffusa in Europa, anch'essa peraltro ostacolata a lungo dalle forze politiche di sinistra, specie di ispirazione femminista. Si temeva che facilitare l'adempimento del dovere di cura da parte dei genitori riportasse la donna nelle mura di casa, escludendola o penalizzandola. Si sacrificava il concreto interesse vitale delle famiglie e dei bambini a posizioni ideologiche relative alla famiglia, al ruolo in essa della generazione e della cura dei figli, alla configurazione dei ruoli maschile e femminile.

Ricordo un'indagine condotta negli anni '70 da una collega, ora consulente governativa, la professoressa Chiara Saraceno, che ha evidenziato come, contrariamente alla tesi della sinistra di allora, la gran parte delle donne avrebbe assai gradito poter svolgere con tranquillità il proprio ruolo familiare tradizionale; e come esse, specie le operaie ed impiegate di basso livello, sceglievano di lavorare non tanto per autorealizzarsi fuori dalla famiglia ma per ragioni

di reddito familiare, insufficiente se a lavorare fosse stato solo il marito.

Ricordo ancora la battaglia che la sinistra condusse ancora nei primi anni novanta contro un disegno di legge della regione Trentino-Alto Adige che introduceva misure agevolative come l'assegno di educazione per assenza dal lavoro a motivo della cura dei figli, oppure contro la concessione del congedo lungo per maternità per i pubblici dipendenti. Ben venga, quindi, ora che le preclusioni e le ostilità sono cadute.

Si tratta ovviamente di un inizio che andrebbe migliorato. Uno dei miglioramenti che ho proposto concerne l'attenzione alla cura dei figli handicappati. Come è noto, tali necessità sono maggiori di quelle per altri figli e si prolungano nel tempo, anche oltre il terzo e l'ottavo anno di vita. Senza aumentare la misura degli interventi di cui agli articoli 3 e 7, si dovrebbe almeno consentire che siano distribuiti su un arco di tempo più lungo.

Positiva è anche la flessibilizzazione dei tempi nel corso della vita, in relazione alle esigenze formative ricorrenti, sempre più necessarie di fronte ai cambiamenti accelerati della società contemporanea.

Si tratta di un inizio che supera le rigide segmentazioni dei tempi della vita, inizio che dovrebbe proseguire, anche con riferimento ai precedenti ostacoli, per poter continuare a lavorare, magari a tempo parziale, anche nella terza età, senza dover per questo essere penalizzati nel trattamento pensionistico.

Positiva è anche l'attenzione all'organizzazione dei tempi e dei ritmi della vita quotidiana, che dipendono da decisioni pubbliche quali, ad esempio, orari di lavoro, di ufficio, di scuola, eccetera: mi riferisco al titolo e alle norme che – nel gergo più frequentemente usato che riferisce i tempi alle città – risentono di un urbano-centrismo di troppa cultura italica.

Con alcuni emendamenti propongo dizioni che mi sembrano più adatti a una concezione più moderna delle forme insediative. Si tratta, tuttavia, di una positiva incentivazione all'uso della razionalità anche nell'organizzazione dei tempi e dei ritmi delle comunità locali. Così come da tempo si è fatto per l'organizzazione degli spazi, non si tratta, spero – e la pratica lo confermerà – di riproporre un ideologia pianificatoria tipica di concezioni autoritarie di stampo «socialismo reale», bensì di non lasciare che sia solo il caso oppure razionalità parziali e settoriali a regolare i tempi e i ritmi della vita quotidiana, per la parte in cui essi dipendono da decisioni collettive.

Infine, è positiva anche l'incentivazione delle banche dei tempi che rappresentano un segmento di scambi e di reciprocità che sfugge, tendenzialmente, alla logica pervasiva dell'economia e del denaro.

Ho recentemente proposto un disegno di legge per facilitare le prestazioni gratuite di manodopera nei lavori agricoli. La logica è la medesima: valorizzare il mutuo aiuto, la solidarietà e le obbligazioni morali. Spero che a qualche Ministro delle finanze non venga l'idea di considerare anche tali prestazioni come imponibili.

In definitiva, pur con i limiti che ho indicato, tale disegno di legge rappresenta, indubbiamente, un passo positivo nella giusta direzione. Mi

auguro, peraltro, che si possa introdurre qualche miglioramento. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Lauro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando, prima ancora di essere un'innovazione sul piano legislativo, rappresenta un salto culturale importante. Il tempo non è più dimensionato sulle esigenze del lavoro e della società, ma su un rapporto equilibrato tra società, ritmi di vita, relazioni sociali e familiari, possibilità e opportunità di formazione professionale: il tempo può, quindi, diventare proprietà delle persone. Credo che questa sia un'importante innovazione soprattutto sul piano culturale.

Quindi, nell'anticipare che rinuncerò ad intervenire in sede di dichiarazioni di voto finali, preannuncio il voto favorevole dei Verdi sul disegno di legge in esame, motivando alcuni passaggi a mio giudizio importanti e sottolineando, nel contempo, alcune lacune che credo sia opportuno segnalare alla relatrice, anche se – e lo ribadisco – il nostro voto sarà favorevole.

Innanzitutto vorrei affrontare una questione di carattere generale. Forse sarebbe opportuna una riflessione sui tempi di produzione legislativa. Ho già precisato che si è in presenza di un salto culturale importante, tuttavia dobbiamo considerare che tali riflessioni sono state diffuse nella società civile e portate all'attenzione delle istituzioni e del mondo politico dal movimento delle donne più di dieci anni fa.

Dunque, il legislatore ha impiegato dieci anni per acquisire detti passaggi importanti trasferendoli in un testo legislativo. Bisognerebbe riflettere sull'opportunità di cercare d'essere maggiormente in sintonia con i movimenti reali, stando ai tempi delle esigenze così come esse maturano nel corpo vivo della società civile.

Molto spesso il percorso legislativo è in ritardo o, quanto meno, interviene su fatti già acquisiti nella società civile: questo è il caso del provvedimento al nostro esame.

Comunque, si tratta di un provvedimento molto importante perché viene affrontato in modo complessivo il problema del governo dei tempi, nonché quello di un'attuazione, molto, diciamo, concreta, stringente della flessibilità, la quale non viene più vista solo dal punto di vista delle esigenze del mercato, bensì viene impostata con un equilibrio tra le esigenze del mercato e quelle della formazione, della famiglia, del lavoro.

Viene poi rivalutata l'idea della funzione sociale del lavoro familiare e di cura che nella famiglia viene esplicato e vengono estesi ad entrambi i genitori i diritti-doveri di cura e di assistenza nella famiglia, in senso lato, naturalmente.

Si apre, per il mondo delle donne, l'opportunità di sperimentare un modo nuovo di rapportarsi con il mondo del lavoro, e credo che misure di questa natura, che affrontano il problema della regolazione dei tempi, la questione del *part-time*, quella, appunto, di

una nuova idea di flessibilità, possano avere anche effetti positivi sull'occupazione in generale.

Vengono offerte opportunità per la formazione e quindi sottolineata la necessità di una risposta più presente alle esigenze di mobilità e di formazione che sono caratteristiche del nuovo mercato del lavoro. Inoltre, vengono previsti sostegni alle piccole imprese per garantire questo processo di flessibilità in modo che, appunto, non abbia costi eccessivi per il sistema delle piccole imprese.

Per la verità, è opportuno ricordare che questa questione della formazione era già stata affrontata dal cosiddetto pacchetto Treu del 1996 e il provvedimento che abbiamo oggi al nostro esame credo che da questo punto di vista risulti un po' debole, soprattutto per quanto concerne il sostegno economico alla formazione, nel senso che vengono previsti, se ben ricordo, solo 30 miliardi da suddividere a livello regionale.

Il provvedimento appare anche un po' debole sul problema del sostegno alle misure tese a realizzare una flessibilità dell'orario di lavoro (vengono a tale scopo previsti 40 miliardi), mentre credo sia di grande rilievo la norma che prevede, appunto, la copertura figurativa per i giorni di permesso per l'assistenza ai portatori di *handicap*.

Circa l'importante questione della definizione dei tempi delle città, credo sia opportuno un approfondimento di carattere generale. Infatti, la norma è rilevante e avrà certamente implicazioni sul piano culturale, ma anche su quello sociale, su quello economico e su quello ambientale.

Vengono definiti i compiti per le regioni, le quali dovranno definire gli orientamenti per il coordinamento degli orari da parte dei comuni, e al contempo vengono definiti anche i compiti per questi ultimi.

Tuttavia, al riguardo occorre rilevare una questione. Se le regioni non adempiono a quanto è previsto dalla norma al nostro esame non succede assolutamente nulla, cioè la norma non è stringente al riguardo. Forse, per usare una forzatura, si può dire che su questo aspetto la norma è più una norma-manifesto piuttosto che una norma che poi deve essere applicata. Inoltre, bisogna ricordare che il fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città è estremamente esiguo, trattandosi di 15 miliardi, e c'è il rischio molto concreto che questo fondo venga poi utilizzato praticamente solo da alcune grandi città che sono poi quelle più organizzate nella previsione, appunto, di un piano di riordino dei tempi delle città. Credo quindi che appaia poco credibile la possibilità per le regioni di nominare un commissario *ad acta* nel caso in cui i comuni siano inadempienti quando le stesse regioni non sono obbligate ad intervenire, perché, appunto, il provvedimento non prevede assolutamente nulla al riguardo.

Credo che al riguardo vi sia il rischio di arrivare ad una sorta di scarica barile tra regioni e comuni, ad uno scambio di accuse reciproche senza che vi sia la possibilità di applicare concretamente la norma, che riguarda invece un aspetto importante nell'economia complessiva di questo provvedimento.

La stessa idea delle cosiddette banche del tempo, che rappresenta anch'essa un aspetto rilevante dal punto di vista dell'innovazione, corre il rischio di restare inattuata oppure di venire attuata soltanto con fina-

lità di convenienza politica, ma è chiaro che si tratta di un problema che affronteremo successivamente. Ripeto che tale idea è estremamente importante ed interessante e non dovrebbe essere sprecata.

Al fondo di questa nuova impostazione ritengo vi sia un principio rilevante che è appunto quello di impostare una nuova economia sociale, una nuova economia di relazioni non più di carattere mercantile, non più basata sui prezzi, ma basata sulla solidarietà conveniente, sullo scambio gratuito del tempo e delle prestazioni.

I Verdi sosterranno sicuramente questo provvedimento, ma voglio concludere il mio intervento facendo riferimento ad altre due questioni rilevanti che non sono tuttavia in esso presenti laddove dovrebbero essere oggetto della nostra attenzione. Restano fuori questioni rilevantissime, che attengono alla politica, ai rapporti sociali, alla morale, ai diritti dei cittadini. La legge deve cercare di capire e intervenire rispetto ai problemi veri che si manifestano nella società.

Al riguardo ci troviamo di fronte ad un caso significativo: come possiamo discutere di nuovi tempi sociali, di nuovi tempi familiari, di nuovi rapporti culturali se insieme alla ridefinizione dei tempi delle città non affrontiamo anche il problema dei tempi del lavoro? La questione della riduzione dell'orario di lavoro è a mio avviso una questione rilevante che è stata accantonata dalla politica e che è tuttavia matura, anche rispetto a questo provvedimento; è matura all'interno del mondo del lavoro, è matura con riguardo alle nuove tecnologie. Sarebbe quindi opportuno stabilire un nesso tra la ridefinizione dei tempi per quanto riguarda le città e le relazioni sociali e la questione del tempo per il lavoro.

L'altra problematica che ritengo sia utile porre all'attenzione della nostra riflessione riguarda il fatto che con questo disegno di legge si garantisce un sostegno in particolare alle donne, cioè alla parte più debole di un'istituzione, la famiglia, che è comunque tutelata nel nostro sistema giuridico e amministrativo. Naturalmente noi siamo d'accordo che la famiglia venga tutelata per ciò che rappresenta, soprattutto in questa fase ove è opportuno non demandare tutto allo Stato ma rivalutare anche il ruolo della famiglia nella funzione sociale di cura e di assistenza che essa svolge. Tuttavia dovremmo essere più attenti, più aperti e più disponibili alle novità. Ci troviamo di fronte ad una società che sta cambiando: non c'è più soltanto la famiglia tradizionale ma ci sono svariate forme di convivenza, di rapporti di amore, svariate forme di relazione tra le persone. Francamente avremmo preferito che questo disegno di legge tutelasse e sostenesse anche queste nuove forme di famiglie di fatto. Non sappiamo se si tratti di una dimenticanza, di timidezza da parte del legislatore o di incapacità a vedere i cambiamenti che si stanno verificando nella società e rispetto a questi intervenire.

In ogni caso, pur mantenendo il voto favorevole da parte del Gruppo Verdi-L'Ulivo, noi vogliamo fare questa constatazione un pò amara di fronte al fatto che tale questione, per noi importante, rimane fuori dal testo legislativo. Naturalmente ci auguriamo che nel prosieguo o in altri provvedimenti essa possa essere adeguatamente affrontata.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è certamente apprezzabile, anzi grandemente apprezzabile, e scaturisce dall'esigenza di introdurre un migliore sostegno per la maternità e per la paternità, una migliore disciplina del diritto alla cura e alla formazione, un coordinamento dei tempi della città.

Si tratta di un disegno di legge d'iniziativa governativa abbinato, però, a diversi disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Ciò significa, dunque, che va incontro ad interessi ed obiettivi vivamente attesi nella società e pertanto presi in considerazione sia da colleghi che ne hanno fatto un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, sia dallo stesso Governo.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è frutto, del resto, di una elaborazione politico-culturale durata lunghissimi anni, forse potremmo dire addirittura decenni. In questi anni si è riflettuto sui cambiamenti avvenuti nella nostra società, che vede sempre più numerose le donne impegnate nel lavoro extrafamiliare; si è riflettuto sulla divisione dei ruoli nella coppia, che non può essere più quella delle famiglie patriarcali: sempre più si tratta della cosiddetta famiglia coniugale. Dunque, ci troviamo di fronte a fenomeni che hanno bisogno di una nuova disciplina.

Come dicevo poc'anzi, per lo più vi sono famiglie coniugali formate da genitori e figli, spesso si tratta di famiglie monoparentali, e i ritmi di vita tumultuosi, soprattutto nelle grandi città, comportano spesso la rinuncia, da parte di queste ultime, in particolare da parte dei genitori, ad avere figli, dunque a diventare genitori, o nel migliore dei casi comportano l'esigenza di limitare i figli ad uno soltanto. Questo fenomeno, accompagnato da quello dell'allungamento dell'età media, ha portato in Italia ad un invecchiamento della popolazione, che certamente desta preoccupazioni sia per i riflessi sul sistema previdenziale sia sulla stessa nostra economia.

Prima ancora che tali effetti diventassero evidenti e oggetto di discussione, fin dagli anni '80, le donne avevano chiesto di non dover scegliere tra lavoro o famiglia e volevano anche una diversa organizzazione dei tempi di lavoro; diversa nel senso che fossero conciliabili con i tempi di cura dei figli. Soprattutto, questi anni sono serviti a responsabilizzare i padri e a coinvolgerli nella cura dei figli anche in tenera età. Di pari passo, è andata evolvendosi la legislazione che, in aderenza anche alla direttiva europea 96/34/CE, è passata dalla legge per la tutela delle lavoratrici madri del 1971, alle attuali disposizioni sui congedi parentali, che giustamente si riferiscono ad entrambi i genitori.

Voglio qui ricordare che recentemente una nuova legge, anch'essa fortemente innovativa, relativa all'introduzione delle carriere militari femminili, ha fatto riferimento alla tutela della maternità. Personalmente ho chiesto e ho ottenuto, con un emendamento sottoscritto anche da diverse colleghe di questo ramo del Parlamento, un più corretto riferimento alla vigente normativa proprio in materia di assistenza e cura dei fi-

gli, poiché, già prima dell'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame, tali norme sono in molti casi applicabili anche ai lavoratori di sesso maschile.

Condivido dunque l'orientamento generale di questa legge, che si fa carico – ripeto – di esigenze presenti da decenni e avvertite dalla sensibilità delle istituzioni, del Parlamento e del Governo, nei tempi recenti. Pur sottolineando la mia particolare e acuta percezione delle nuove esigenze, non ritengo però che le conquiste sociali possano fondarsi sull'aumento degli oneri a carico dei datori di lavoro: si tratterebbe di un modo distorto e pericoloso dato che il nostro Paese è costretto ad affrontare l'emergenza costituita dall'alto numero di disoccupati ed è alla ricerca di incentivi per creare nuovi posti di lavoro.

È questo il motivo per il quale ho presentato due emendamenti, che mi riservo di illustrare in seguito più dettagliatamente, uno soppressivo del diritto ad assentarsi dal lavoro e a godere del relativo trattamento economico, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, l'altro, del quale chiederò l'esame solo se non sarà approvato il primo, riduce di 0,30 punti percentuali anziché di 0,20 gli oneri contributivi per maternità e paternità a carico dei datori di lavoro.

Comunque, mi sia consentito fin d'ora preannunciare il voto favorevole mio e del Gruppo che qui rappresento. *(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa e del senatore Lo Curzio. Congratulazioni)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mulas. Ne ha facoltà.

* MULAS. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando è nato da un complesso processo di elaborazione, che ha portato la Camera dei deputati alla congiunzione di numerose iniziative legislative di diversa ispirazione. Con il provvedimento in esame, in effetti, si offrono garanzie e tutele, prima limitate, a quanti intendono crearsi una famiglia, ponendo così le premesse per un'inversione di tendenza rispetto all'attuale decremento demografico. Si pone, inoltre, in evidenza la necessità di un salto di qualità deciso in direzione della parità dei sessi nelle responsabilità inerenti alla gestione familiare. È una questione complessa, soprattutto in Italia, dove la cultura familiare tradizionale tende a privilegiare il ruolo materno. Rispetto a tale cultura il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati potrebbe suscitare qualche diffidenza in quanti guardano con timore ad un possibile esautoramento del ruolo materno. Tuttavia, non si può non considerare di notevole interesse una proposta intesa a favorire una diversa visione della paternità, più coinvolta nella vita familiare e nella gestione dei figli. È pertanto condivisibile nelle linee di fondo il disegno di legge n. 4275 che riguarda l'esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro; sono altresì condivisibili le disposizioni in materia di formazione che introducono importanti innovazioni, tali da far ritenere che il provvedimento nel suo complesso porterà ad una crescita del grado di coesione sociale, se il testo venisse corretto, migliorato ed emendato.

Il provvedimento al nostro esame, infatti, è stato definito in modi diversi, ma sempre come uno strumento innovativo indispensabile per allineare l'Italia agli altri paesi europei, per conciliare la vita familiare con il lavoro, per dare pari responsabilità familiari ad entrambi i genitori. Insomma, è un provvedimento molto atteso, di giusti principi ed è condivisibile in molte parti.

Il testo in esame è frutto della congiunzione di numerose iniziative legislative di diversa estrazione e – lo ripeto – alla Camera è stato il risultato di una sofferta elaborazione; in Senato invece l'elaborazione sta venendo meno e si fa di tutto per accelerarne in ogni modo, i tempi di approvazione, anche per presentare all'opinione pubblica, prima di Natale, il governo D'Alema con qualcosa di positivo. Il ragionamento non fa una grinza: non aumentano i posti di lavoro, la gente in Italia è più povera di prima, la situazione politica è in fibrillazione, allora è necessario arrivare prima di Natale con un provvedimento che può essere considerato una vittoria nel rapporto tra lavoro e vita quotidiana. Con questo spirito la maggioranza ha superato molti problemi procedurali, posti dalla stessa relatrice, relativi ad altri due disegni di legge abbinati al provvedimento in esame che è stato assunto come testo base. In Commissione sono stati accelerati i tempi procedurali, si è andati avanti a tappe forzate anche in assenza del Governo, sono state disattese le nostre richieste di procedere alle votazioni alla presenza a nostro avviso irrinunciabile dei presentatori di emendamenti, il che rappresenta una legittima esigenza dell'opposizione.

Invece si è proceduto di corsa . Tutto è andato avanti con molta fretta.

Convinti, comunque, della bontà dei princìpi, abbiamo premesso nel corso di tutti gli interventi svolti, la nostra posizione sostanzialmente favorevole e preannunziato il nostro voto a sostegno dell'approvazione del provvedimento in esame. Mi riferisco a quanto accaduto in Commissione. Nello stesso tempo, avevamo posto l'esigenza di emendare in positivo il provvedimento al fine di non contribuire a rendere meno competitivo il mercato del lavoro in Italia, ponendolo in una posizione subordinata rispetto agli altri paesi europei. Noi – ripeto – volevamo e vogliamo solo migliorare il disegno di legge, ma niente da fare, non si è tenuto conto di niente, non è stato approvato nessun nostro emendamento, neanche quando abbiamo fatto notare che la legislazione italiana non prevede, per esempio, un'età di pensionamento obbligatorio – come è scritto all'articolo 8 del disegno di legge in esame – ma solo un'età in cui si ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Abbiamo fatto presente che già oggi, infatti, il lavoratore, se lo desidera, può proseguire l'attività, anche per non entrare in contrasto con lo stesso articolo 8 del provvedimento che stiamo esaminando il quale, dopo aver parlato di pensioni obbligatorie, prevede la possibilità di una deroga da comunicare al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi, quindi in aperta contraddizione con quanto è stato scritto precedentemente. Niente da fare. Il modo di procedere di questa maggioranza, soprattutto in Commissione lavoro, è particolare e segue un principio – che non condividiamo – che è quello secondo il quale prima si vuole approvare

tutto e poi, se la legge non va, una nuova legge correggerà quanto non è stato fatto bene. In Italia, infatti, vi sono decine di migliaia di leggi inutili, ognuna delle quali – questa ne è l'esempio pratico – getta il seme e costituisce la base per altre leggi. Insomma, tutto procede come prima.

Abbiamo fatto notare che, essendo all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge dal titolo: «Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa», di cui è relatrice la senatrice Piloni, non è opportuno continuare a legiferare su uno stesso argomento in due momenti diversi, così come non è possibile modificare una legge con un'altra prima di applicarla.

Insomma, si parla tanto di pensione integrativa e subito si presenta un provvedimento come questo, condivisibile – come ho detto – negli orientamenti, ma che poi va ad intaccare gli importi versati nei fondi pensione integrativi per i congedi parentali, come prevede il disegno di legge in esame al comma 2 dell'articolo 7.

In definitiva in quest'Aula stiamo discutendo dello stesso argomento quasi contemporaneamente in due disegni di legge diversi.

In tutti i casi, a garantire gli interventi finanziari per la legge in esame sarebbero – a nostro parere – sufficienti i fondi previsti dal comma 1 dell'articolo 7 che prevede anticipi sul trattamento di fine rapporto, lasciando quindi immodificato quel che riguarda i fondi per la pensione integrativa.

Anche in merito a questo punto, non abbiamo ricevuto nessuna risposta.

A nostro parere, inoltre, a subire un effetto negativo dall'attuazione di questa legge saranno in particolare le piccole e medie aziende, quelle che non superano i 50 dipendenti. In tali aziende la temporanea assenza di un dipendente esperto può creare problemi seri. Il numero di 50 – dato come minimo per poter usufruire di alcune agevolazioni – è stato anche individuato dal comma 1 dell'articolo 9, laddove si parla di contributi da erogare ad imprese fino a 50 dipendenti. Abbiamo chiesto di usare lo stesso metro all'articolo 10, relativo alla sostituzione dei lavoratori in astensione e di includere esattamente al comma 2, per lo sgravio contributivo, le aziende fino a 50 dipendenti, al posto dei 20 previsti. La relatrice in Commissione ha risposto che non poteva accettare l'emendamento perché avrebbe danneggiato le imprese. Sicuramente si è trattato di una svista, considerata la fretta con la quale si è voluto procedere. Noi la invitiamo a riflettere perché agevolare e non punire le aziende con solo 50 dipendenti credo sia doveroso. Se abbassiamo il limite, escludiamo quelle aziende che hanno da 20 a 50 dipendenti. Tutti sappiamo – anche per esperienza personale – che nelle aziende statali, per esempio nella scuola, quando per motivi vari è assente (con un margine di preavviso limitato e tale da non consentire l'assunzione di un sostituto) un'insegnante, è facile che sia a disposizione, per evitare in qualche modo che gli alunni restino inoperosi, un altro docente con una «finestra» nell'orario di insegnamento. Nei tribunali, invece, si rinvia il processo e chi attende giustizia può continuare ad aspettare.

Nella sanità poi si fa quel che si può; con la normale, comune carenza di personale si fa quel che è possibile fare anche quando diminuiscono le presenze per congedi vari. Tutti sappiamo come funziona la sanità in Italia e quel poco che se ne salva sta mettendocela tutta per distruggerlo, il ministro della sanità Bindi. Il problema si pone in modo diverso invece per le piccole aziende, dove la mancanza anche temporanea di un operaio specializzato, in un settore particolare può significare il blocco della produzione, con ripercussioni negative sul costo del lavoro e sulla produttività. Perché allora non agevolare queste aziende che costituiscono l'ossatura dell'industria italiana? Relativamente all'articolo 17 avevamo in mente di presentare un emendamento soppressivo; non l'abbiamo fatto non perché non ne siamo convinti, ma solo esclusivamente perché poteva generare il sospetto che fossimo contrari al contenuto. Il motivo non è questo. È bene sopprimerlo perché inutile. Serve solo ad appesantire la legge. Infatti quanto previsto nell'articolo 17 è già parte integrante della normativa legislativa italiana.

Inoltre abbiamo sempre fatto notare che questa legge va oltre le direttive dell'Unione europea. In Italia questa maggioranza è però particolare. In questo momento l'Italia si contraddistingue perché siamo gli ultimi relativamente all'occupazione; gli ultimi della graduatoria o primi – se vogliamo vederla dall'altra parte della medaglia – per gli incidenti di lavoro – però vogliamo essere i primi nel promettere tutele.

A nostro parere sarebbe opportuno che ci adeguassimo a tutta la normativa europea; diamo le stese tutele; diamo però anche la possibilità a chi sta aspettando da tempo, la possibilità di poter usufruire di queste tutele, e quindi aumentando i posti di lavoro altrimenti le cose in Italia non cambieranno. Comunque il provvedimento ha una sua validità, almeno di principio e crediamo in esso. Abbiamo proposto solo emendamenti migliorativi, oppure portato all'attenzione della Commissione prima e lo faremo poi nell'esporre i nostri emendamenti, le perplessità espresse dalle parti varie sociali. Mi sembra giusto che prima di prendere una decisione così importante vengano esaminate tutte le possibilità, tutte le osservazioni, anche quelle che in un primo momento possono sembrare astruse o difficili da capire. Non saranno pochi minuti utilizzati qui in Aula a ritardare un provvedimento che nella sua sostanza è necessario.

Corre però l'obbligo di dire che questo Governo continua a menare – come si dice – il can per l'aia. Interviene solo per le cose semplici, anche se necessarie. Giustamente promette le garanzie necessarie a chi lavora, a chi ha la fortuna di avere un posto di lavoro, ma continua a dimenticare, ad allungare i tempi, specialmente a mettere il bastone fra le ruote sull'impegno prioritario di questo momento o meglio di questi anni: creare tutti gli strumenti, fare tutto il possibile per creare nuovo, vero lavoro che produce, che crea ricchezza, benessere, dà garanzia per la previdenza e per la vecchiaia. Arriva, invece, un provvedimento che – ripeto – è necessario, atteso, che si vuole a tutti i costi approvare al momento giusto, quando già si sente l'aria natalizia: però, a parere nostro, è di poca sostanza. Il Governo fa solo promesse; invece di intervenire per creare nuovo lavoro e quindi dare la possibilità a molti, a tante nuo-

ve famiglie, a mamme in cerca di un posto di lavoro, a tanti giovani che vorrebbero crearsi una famiglia dà solo a pochi la possibilità di poter utilizzare questo strumento legislativo che anche la nostra parte politica ha approvato in Commissione.

Credo che sia doveroso fare una particolare osservazione, e mi rivolgo al Governo e al relatore. Abbiamo dimostrato di volere questo provvedimento. Però non può succedere in Aula quello che è successo in Commissione, dove sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione. Se è vero come è vero che questo disegno di legge nasce dall'aggregazione, dall'esame di vari disegni di legge, è bene che anche l'opposizione abbia un suo margine di partecipazione per migliorare il disegno di legge anche al Senato. Se così non fosse, non potremmo forse garantire di dare anche in quest'Aula lo stesso voto che abbiamo espresso in Commissione *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Lauro).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzi. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è giunto dalla Camera dei deputati attraverso l'unificazione di un disegno di legge del Governo e di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare. Si tratta di un provvedimento che ha ottenuto un largo consenso, frutto di un'elaborazione teorica e di una mobilitazione sociale, come giustamente rilevava il collega Ripamonti, più che decennali, da cui è scaturita questa impostazione, che mette in risalto l'esigenza di una migliore organizzazione dei tempi sociali.

A questo punto mi risulta veramente difficile comprendere le motivazioni espresse – ad esempio – dal collega Mulas, il quale si dichiara d'accordo con il provvedimento, ma che continua a criticare il fatto che siamo andati troppo velocemente nell'esaminarlo e che meritava rinvii e maggiore tempo a disposizione. Mi pare che dopo dieci anni di discussione sul provvedimento ho qualche dubbio che il collega Mulas voglia approvarlo: dopo questo ampio periodo di tempo mi pare che bisognerebbe essere convinti tutti della necessità di far presto, proprio perché si tratta di un provvedimento sentito dalle lavoratrici e dalle famiglie. È sentito soprattutto perché aiuta a superare alcune rigidità normative, per consentire agli interessati di ottenere un rafforzamento delle loro capacità individuali di scelta, senza pesare sulle imprese. Basti esaminare l'articolo 10, che prevede «uno sgravio contributivo del 50 per cento» per il lavoratore o la lavoratrice che sostituisce il genitore a casa.

In sostanza, questo provvedimento tende a favorire un governo dei tempi di vita da parte dei soggetti direttamente interessati e contestualmente promuove un nuovo quadro di compatibilità e insieme – mi si consenta di rilevarlo – un nuovo sistema di valori, perché affronta e sostiene il pieno riconoscimento della funzione sociale del lavoro e la conseguente ricerca di una composizione del conflitto tra il tempo di lavoro e le esperienze esistenziali della maternità e della paternità. Esperienze

che non possono essere considerate alla stregua di un onere gravante sulle imprese o di un costo da contenere. Da ciò deriva anche l'attenzione rivolta alla riorganizzazione dei tempi delle città e dei servizi, e all'incidenza di questi sui ritmi della vita individuale, per arrivare a promuovere un equilibrio socialmente sostenibile tra il tempo di lavoro, di cura del bambino, di formazione culturale e professionale, e di relazione.

Sarà sicuramente molto apprezzato dalle lavoratrici quanto riportato all'articolo 12, che prevede che a stabilire se la lavoratrice in attesa di maternità possa o no lavorare in un determinato posto sia il medico competente, evitando così tante spiacevoli discussioni con l'azienda in cui essa lavora.

Un'altra decisione giusta, che ripara ad un'ingiustizia, è riportata nell'articolo 11, che stabilisce che i giorni di riposo non goduti prima del parto sono a disposizione della lavoratrice anche dopo il parto.

Anche l'articolo 9 è molto importante, perché dà la possibilità ai genitori di usufruire di una particolare organizzazione del lavoro adatta alle loro esigenze.

Ma la parte forse più importante del provvedimento è quella che stabilisce che nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, purché le astensioni del genitore non superino complessivamente il limite di dieci mesi. È molto importante il diritto di ottenere congedi brevi per assistere il bambino ammalato e la parte del provvedimento che quantifica le indennità ai genitori in congedo evidentemente aiuta a capire meglio questo provvedimento.

Ma oltre ai congedi parentali e famigliari il provvedimento prevede anche quelli formativi, come all'articolo 15, dove si prevede che i dipendenti con cinque anni di anzianità possono chiedere al datore di lavoro un congedo per la formazione della durata sino ad undici mesi, sia continuativi o frazionati, e possono anche richiedere di sostenere quel periodo di formazione personale con un'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.

La formazione, quindi, non è solo prevista a livello personale: il provvedimento prevede anche percorsi di formazione continua offerta a tutti i lavoratori, tramite i corsi organizzati dalle regioni e dai comuni.

Un aspetto nuovo è quello degli orari per migliorare la qualità della vita, soprattutto della donna che lavora. Finalmente anche il nostro Paese si adegua alle esperienze già fatte da altri paesi europei nel coordinare l'orario degli esercizi commerciali in accordo tra regioni e comuni, delegando il sindaco –e questo è giusto – ad elaborare le linee guida di un piano cittadino che tenga conto del traffico, dell'inquinamento e della qualità della vita.

Per tutti questi aspetti, ed altri ancora, la mia parte politica ha sostenuto sin dall'inizio questi valori legati alla famiglia, alla maternità, alla paternità. Sia chiaro, abbiamo tanto buon senso per capire che non basta questo provvedimento, ma che sarà sufficiente andare avanti in quella direzione per dare alle giovani coppie e a tante famiglie italiane la fiducia nel futuro, necessaria per decidere di avere figli. In molte fa-

miglie, malgrado il desiderio di averne, prevale l'incertezza, la preoccupazione di non farcela in questo mondo così diverso dal passato, il desiderio di un posto di lavoro sicuro, di uno stipendio garantito, di strutture pubbliche per l'infanzia che non sempre sono a disposizione nei comuni. Sono questioni importanti, che vanno affrontate e che questo provvedimento aiuta a fare, senza riuscire però a risolvere.

Non tutte le famiglie hanno i nonni a disposizione su cui scaricare buona parte di queste difficoltà. La realtà è che le famiglie italiane hanno ancora bisogno di sentirsi più sostenute e aiutate dallo Stato e dalla comunità di cui fanno parte per crescere bene i cittadini di domani. Ebbene, noi pensiamo, colleghi, che questo provvedimento cerchi di dare una prima risposta a queste esigenze di solidarietà che, assieme ai provvedimenti contenuti nella finanziaria dello scorso anno e quelli contenuti nella finanziaria che stiamo per approvare, farà sì che in molte famiglie dei lavoratori torni un pò più di serenità. Io credo sia questo lo spirito che ha portato varie forze politiche a sostenere il provvedimento cui noi abbiamo dato tutto il nostro appoggio. Per questo, i Comunisti italiani daranno un voto favorevole. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto, dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Bedin. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, le chiedo il permesso di depositare il testo completo del mio intervento, del quale, per economia di tempo, leggerò solo una sintesi.

PRESIDENTE. Potrà farlo senz'altro, senatore Bedin.

BEDIN. Grazie, signor Presidente.

Il Gruppo Partito Popolare Italiano si augura che il Senato in breve tempo approvi questo provvedimento perché, in un momento di difficoltà della politica, sarebbe la dimostrazione che quest'ultima può anche essere cambiata dalla vita concreta.

Proprio perché descrive la vita, questo disegno di legge non è certamente semplice; non può essere tale, non può neppure essere schematico. I suoi obiettivi, infatti, possono apparire non del tutto uniformi, tuttavia sono tra loro coerenti. Il senso complessivo dell'insieme delle norme, che prevedono un'armonizzazione dei tempi del lavoro con lo scandire delle ore che caratterizza la vita delle persone e delle città, è di sottolineare come una migliore modulazione della durata del lavoro, benché possa determinare qualche onere aggiuntivo per le singole imprese, costituisca però un arricchimento complessivo della società.

Il primo obiettivo del disegno di legge è di favorire un governo dei tempi di vita da parte delle persone sia singolarmente intese sia, soprattutto, come protagoniste di una famiglia. Ne deriva la promozione contestuale di un nuovo quadro di compatibilità e di un nuovo sistema di valori. Ne esemplifico alcuni. Una maggiore articolazione dei tempi di

vita e del lavoro, che in un modo non ancora compiuto prospetta cicli di vita sempre meno rigidi e predeterminati, risponde alla crescente richiesta di flessibilità del mercato, ma apre anche nuovi spazi di libertà alle persone, non più instradate in un inevitabile percorso esistenziale tra la formazione, il lavoro e il riposo.

Se il mercato ha fatto della flessibilità produttiva un valore, con questo disegno di legge la società tutta, attraverso il Parlamento, assegna alla flessibilità esistenziale un analogo valore; lo fa partendo da un altro valore, al quale riconosce cittadinanza. L'esistenza di questo valore è ben presente nella vita quotidiana delle famiglie. Nella legge c'è finalmente il pieno riconoscimento della funzione sociale del lavoro di cura e la conseguente ricerca di una composizione del conflitto fra il tempo del lavoro e l'esperienza esistenziale della maternità e della paternità, esperienza che non può essere considerata alla stregua di un onere gravante sulle imprese e di un costo da contenere.

Nella concretezza che deriva dal lasciarsi indirizzare dalla vita, questo provvedimento di legge va oltre la codificazione dei valori e la prescrizione delle norme. Esso dedica una specifica attenzione alla riorganizzazione dei tempi delle città e dei servizi e all'incidenza di questi sui ritmi della vita personale e familiare. Si tratta di elementi essenziali per concretizzare il proposito del disegno di legge, cioè di promuovere un equilibrio socialmente sostenibile fra il tempo di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.

All'interno di questo complesso e coerente disegno sociale e culturale della legge va comunque sottolineata l'ampia e diffusa aspettativa che è andata crescendo nella società per un aspetto del provvedimento. Esso, pur nella sua parzialità, costituisce un elemento molto importante della politica per la famiglia, in quanto affronta il tema fondamentale – come ho detto – della conciliazione tra il lavoro e la vita familiare. Voci autorevoli si sono espresse sulla centralità di questo tema nel presente e nel futuro della società europea. Non a caso, in tutti gli atti dell'Unione su questo argomento è presente un invito pressante agli Stati membri affinché vengano realizzate misure idonee ad armonizzare la vita lavorativa e la vita familiare e a promuovere un'assunzione di pari responsabilità dei genitori nella gestione della famiglia. Del resto, con l'istituzione del congedo dei genitori, il disegno di legge al nostro esame recepisce la direttiva n. 34 del 1996 del Consiglio dell'Unione. Non si tratta solo di essere in regola formalmente con l'Unione europea; qui la sfida è più alta: partecipare, anche attraverso la legislazione sociale, alla costruzione dell'Europa dei cittadini, che è sempre più urgente e sempre più determinante.

La direttiva del Consiglio che ho citato è finalizzata ad offrire agli uomini e alle donne la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e i loro obblighi familiari e ad introdurre nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario più adatti ai bisogni della società in via di mutamento e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che a quelle dei lavoratori, scegliendo di superare le prescrizioni minime. La direttiva, ad esempio, prevede un periodo minimo di congedo parentale di tre mesi accordabile a tempo parziale, frammentato nella

forma di un credito di tempo subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e rinviabile per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa. Il disegno di legge italiano prevede dieci mesi, elevabili ad undici per favorirne l'uso da parte del padre lavoratore, non condizionati in alcun modo.

In questa e in altre soluzioni il testo del disegno di legge non può non tener conto dell'evoluzione positiva ed innovativa che l'Italia ha registrato, anche grazie alla concertazione e alla legislazione in tema di congedi parentali. Lo sottolineo, perché il processo di integrazione europea in questo, come in tutti i settori, deve essere un processo positivo, che spinge a raggiungere condizioni complessivamente migliori e a non portare ad una omologazione verso il basso (mi permetto di ricordarlo al senatore Mulas, dopo aver ascoltato il suo intervento).

Abbiamo dimostrato – a proposito di percorso virtuoso – di saper percorrere la strada della Moneta unica. Possiamo, dunque, impegnarci come europei ed italiani ad applicare lo stesso impegno anche ai parametri sociali.

Per quanto concerne l'aspetto sociale e lavorativo e i parametri richiamati, la legge di cui l'Italia sta per dotarsi cerca, ad esempio, di dare senso alla specificità delle nostre imprese.

Nel disegno di legge in esame le disposizioni sul congedo parentale per motivi di famiglia e per altri motivi familiari, quali l'assistenza di persone disabili e ragioni di studio e formazione, sono completate dallo stanziamento di risorse finanziarie (di cui almeno il 50 per cento è destinato alle aziende che hanno al massimo 50 dipendenti), volte a compensare parte degli oneri che la legge farà derivare alle imprese.

Anche in questo sforzo la legislazione italiana integra, cercando di evitare errori commessi in altre materie, una legislazione comunitaria che, generalmente, non tiene nel dovuto conto le esigenze delle piccole e medie imprese, che caratterizzano il tessuto industriale italiano rispetto alla media comunitaria che, generalmente, registra dimensioni maggiori.

Nel caso dei congedi parentali è apprezzabile non solo la maggiore attenzione che l'Unione europea ha prestato nei confronti di tale tipologia d'impresa, ma anche – lo ribadisco – l'integrazione finanziaria prevista dal disegno di legge nazionale.

Signor Presidente, all'inizio del mio intervento ho sottolineato che il disegno di legge al nostro esame non esaurisce l'intera materia. Ho precisato, infatti, che si tratta certamente di una risposta parziale che rappresenta comunque un punto fermo al quale dovranno fare riferimento, complessivamente, tutte le politiche dell'occupazione.

L'Unione europea – come indicano le ultime «linee di orientamento per le politiche dell'occupazione» – dovrà affrontare, prioritariamente, due questioni: l'integrazione delle pari opportunità tra uomini e donne in tutti gli elementi delle politiche per l'occupazione, garantendo segnatamente alle donne il beneficio delle politiche attive del mercato e, in secondo luogo, l'utilizzazione del potenziale di creazione di posti di lavoro nella società dell'informazione, nel campo dell'impiegabilità e delle nuove forme dell'organizzazione del lavoro, nonché nel quadro delle azioni che favoriscono le pari opportunità.

Tali questioni sono da affrontare affinando una serie di strumenti tra cui ne cito due, che sono presenti nel disegno di legge al nostro esame: la promozione, nell'intero arco della vita, della formazione di una manodopera qualificata ed adattabile, ponendo l'accento sulle tecnologie dell'informazione e, in secondo luogo, la conciliazione della vita professionale con quella familiare, sviluppando servizi di affidamento abbordabili dal punto di vista dei costi, accessibili e di alta qualità, nonché favorendo la flessibilità delle condizioni di lavoro: ed è quanto in parte questo disegno di legge prevede.

Signor Presidente (e concludo), si tratta di scelte, che riguardano la qualità della vita, che tuttavia si integrano nelle prospettive dell'Unione europea. Nel corso dei prossimi dieci anni comincerà a diminuire la popolazione europea in età lavorativa e la crescita dell'occupazione dipenderà, più che nel passato, da una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Gli Stati membri dell'Unione devono, pertanto, creare le condizioni atte a consentire all'economia europea e alle imprese di beneficiare pienamente della creatività, del talento e delle competenze delle donne, permettendo agli uomini e alle donne di trarre vantaggio da un maggiore equilibrio tra la vita professionale e quella familiare. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, prima di motivare la nostra posizione che, come fin da ora, è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, vorrei elencare brevemente le finalità del provvedimento, visto che, con molta probabilità, numerosissimi colleghi qui presenti e coloro che ascoltano le trasmissioni in diretta delle emittenti autorizzate a trasmettere i lavori parlamentari non sanno di cosa si sta parlando.

Il collega Manzi faceva riferimento alla circostanza che è da una decina d'anni che questo disegno di legge circola in Parlamento e forse è opportuno specificare di che cosa si tratta, perché si parla di «congedi parentali», però nella realtà forse non a tutti è chiaro tale concetto.

Questo disegno di legge prevede: l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti disabili; l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la modulazione dei tempi di vita.

La Lega Nord ha dato il suo contributo alla Camera, non solo a parole, ma anche con i fatti; abbiamo contribuito infatti in maniera determinante alla stesura di questo disegno di legge, proponendo anche correzioni significative. Una di queste riguardava il grosso scoglio dell'assenza contemporanea dei due genitori, dei due coniugi che lavorano nell'ambito della stessa azienda, il che avrebbe comportato seri problemi per le piccole aziende con dieci o quindici dipendenti.

La prima parte del provvedimento è un atto di civiltà: finalmente si consente che anche il padre possa avere un ruolo determinante nell'accudire i figli; soprattutto, si permette a molte coppie del Nord che lavorano nelle aziende di usufruire delle attuali normative. Cito l'esempio classico dei sei mesi di aspettativa di cui si poteva godere nel primo anno di vita dei figli: moltissime donne rinunciavano ad usufruire di questi sei mesi perché sarebbero state costrette a sopravvivere con il trenta per cento dello stipendio, e non tutte le famiglie sono tanto abbienti da poterselo permettere. Con lo scaglionamento di questi sei mesi nell'arco dei primi tre anni di vita del figlio, si riconosce una reale opportunità e si può effettivamente applicare questo provvedimento.

Un'innovazione importante è rappresentata altresì dall'aumento del periodo di assenza dal lavoro da sei mesi a dieci mesi, riconosciuto anche al padre, nell'arco dei primi otto anni di vita del bambino.

Un altro aspetto rilevante di questa legge, che è bene sottolineare, riguarda la concessione di alcune agevolazioni anche a chi opera nel lavoro autonomo e nelle aziende, cosa che fino ad oggi non era possibile.

Vi sono norme specifiche che permettono alla madre di assentarsi dal lavoro; cito l'esempio banale di colei che gestisce un negozio di acconciature femminili che, dopo la nascita del figlio, sarebbe dovuta tornare subito al lavoro; con questo provvedimento viene consentito di assumere una persona che sostituisca la titolare, riconoscendo uno sgravio contributivo del 50 per cento.

Riteniamo che questi siano segnali estremamente positivi. È una di quelle leggi che vanno a favore soprattutto del Nord.

Abbiamo sentito parlare di aumento degli assegni familiari per il terzo figlio, di aiuti economici ai disoccupati, ma al Nord la situazione è molto diversa; è in atto un fenomeno di denatalità, per cui – per tanti e vari motivi – non si fanno figli. E ritengo che questa legge possa anche indirettamente incentivare a mettere al mondo dei figli, il che è estremamente importante, visto che al nostro movimento stanno a cuore le sorti della famiglia e le sorti di chi verrà dopo di noi.

Per quanto concerne la seconda parte del disegno di legge, siamo invece un po' più scettici, anche se, per la verità, anche a questo riguardo abbiamo dato il nostro fattivo contributo; abbiamo infatti presentato, signor Presidente, un ordine del giorno, anche perché non vi era possibilità di emendare in questa seconda lettura al Senato il provvedimento.

Tuttavia riteniamo che quella di oggi rappresenti una data storica, perché dopo dieci anni – come diceva l'amico senatore Manzi – che questo provvedimento circola per le Aule parlamentari, finalmente il Senato pone una pietra miliare sul futuro di tante famiglie; e questo è un dato estremamente importante, soprattutto per i diritti dei genitori che lavorano.

Non ci siamo dimenticati nemmeno delle piccole imprese e l'ordine del giorno che abbiamo presentato impegna il Governo a razionalizzare meglio le risorse del Fondo per l'occupazione, dando la possibilità anche alle piccole e medie imprese, con qualche age-

volazione in più, di far fronte a tutte le situazioni che si verranno a verificare con l'approvazione di questo provvedimento.

Ritengo quindi che si possa esprimere un giudizio sostanzialmente positivo su questo provvedimento, atteso da lungo tempo e da tantissima gente. Ad esso la Lega Nord ha dato il proprio contributo, in realtà più alla Camera dei deputati che non qui al Senato dove vi è stata l'impossibilità di intervenire materialmente sul testo; comunque ciò non ha alcuna importanza giacchè si tratta di un provvedimento valido, da tutti atteso. Oggi possiamo affermare di aver apportato anche noi un contributo fattivo all'approvazione di una legge che una volta tanto, e lo dico con un pizzico di orgoglio, va anche nell'interesse delle popolazioni del Nord. *(Applausi dai Gruppi Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellani Carla. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento legislativo in materia di disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, oggi all'attenzione dell'Aula, riveste, anche per Alleanza Nazionale, un significato sostanzialmente condivisibile, soprattutto per quegli aspetti che danno particolare rilevanza a tematiche attinenti alla famiglia ed a un miglioramento della qualità della vita; specialmente alla luce dei mutamenti che il pianeta famiglia ha avuto negli ultimi decenni.

Con il mutare della società infatti la famiglia è andata sempre più perdendo la sua connotazione di famiglia patriarcale, in cui i diversi componenti si avvalevano di un sostegno reciproco, pur nella diversità dei ruoli, costituendo così quei nuclei sociali che sono stati il vero motore propulsore della crescita civile e culturale del nostro popolo.

Questi mutamenti hanno interessato soprattutto le donne, le quali hanno dovuto supplire alla mancanza di quel sostegno che la famiglia patriarcale comunque garantiva, ma grazie alla sempre più diffusa scolarizzazione ed istruzione sono entrate, seppur a fatica, nel mondo del lavoro, molto spesso anche al fine di garantire redditi maggiori per il sostentamento del nucleo familiare.

Tutto ciò ha determinato non solo grandi squilibri nei carichi di lavoro e di responsabilità fra uomini e donne, ma anche significative e crescenti difficoltà per le donne, in un mondo del lavoro dove sono sempre più richiesti alti livelli di istruzione e maggiori competenze.

Alla luce di tutto questo non possiamo non constatare, soprattutto come donne, come nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene già da tempo in molti Paesi europei, il rapporto tra le problematiche della famiglia e le politiche sociali sia estremamente carente e come anche questo Governo, a fronte di ripetuti richiami alla rilevante funzione sociale della famiglia ed alla necessità di garantirle un forte sostegno, nella realtà, sino ad oggi, abbia fatto ben poco.

Vorrei rammentare ai colleghi ed alle colleghe come anche il provvedimento in titolo, resosi necessario per dare attuazione, anche se tardiva, ad una direttiva europea in materia di congedi parentali, sia nato da un complesso processo di elaborazione che ha portato, nell'altro ramo del Parlamento, alla congiunzione di numerose iniziative legislative parlamentari di diversa ispirazione politica e di un disegno di legge governativo (successivo a quelli di iniziativa parlamentare), a dimostrazione di come sulle tematiche affrontate il Parlamento *in toto* si sia dimostrato particolarmente attento e sensibile.

Il testo oggi all'attenzione dell'Aula del Senato, pur proponendosi di conseguire obiettivi socialmente molto validi (come l'assunzione di pari responsabilità dei genitori nella cura dei figli; il tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; il tema delle opportunità per la formazione continua), ha forse il limite di mettere insieme norme piuttosto diverse nel contenuto, come ha rilevato alla Camera il comitato per la legislazione, che ha anche osservato trattarsi di norme di così ampio respiro che probabilmente sarebbero state meglio e più proficuamente esaminate con provvedimenti specifici e distinti.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(*Segue* CASTELLANI Carla). Sarebbe stato, invece, opportuno ed auspicabile un maggiore approfondimento di alcune norme del testo; sarebbe stato realmente innovativo e di grande valenza sociale prevedere, proprio in questo disegno di legge sui congedi parentali, delle norme che consentissero ai genitori, naturali o adottivi, di minori affetti da patologie cancerose o da altre gravi patologie la possibilità di astenersi dal lavoro singolarmente, per garantire al minore, in situazioni spesso drammatiche, una presenza affettiva sia durante le cure ospedaliere che domiciliari, senza pregiudicare la propria posizione lavorativa e previdenziale.

Inoltre, le disposizioni già definite al Capo II del testo in esame non sono sufficientemente chiare nel caso in cui i figli siano più di uno e raggiungano l'ottavo anno di età in tempi successivi. Non si comprende bene, allora, se i sei mesi successivi all'astensione obbligatoria siano fruibili o meno per ciascun figlio. Così come non è chiaro, dal punto di vista applicativo della norma, qualora in una piccola azienda più dipendenti facciano contemporaneamente richiesta di astensione dal lavoro per la cura del figlio o di congedo per la formazione, come possa essere rispettato il diritto di ciascuno senza creare reali problemi alla competitività ed alla produttività dell'azienda medesima.

Lo stesso incremento degli oneri posti a carico sia della finanza pubblica che delle imprese, in mancanza di una relazione tecnica che dia elementi sufficienti a quantificare i costi reali derivanti dall'applica-

zione delle norme contenute nel disegno di legge in titolo, potrebbe non essere sufficientemente coperto dai finanziamenti previsti e determinare così uno *stop* alla concreta e reale applicazione anche di questa normativa.

D'altronde, la strada della crescita sociale e civile del nostro Paese è lastricata di legge buone, a volte validissime, che sono rimaste tali sulla carta. Penso alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, una delle più avanzate leggi europee sull'*handicap*, che è ancora inattuata nella sua completezza per carenza di finanziamenti e di una adeguata sensibilità culturale in merito da parte di chi dovrebbe applicarla; penso alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili, anch'essa ampiamente inattuata.

Pertanto, a fronte di queste esperienze e di alcune disposizioni del testo che destano non poche perplessità, il trionfalismo con cui il provvedimento è stato presentato all'opinione pubblica appare ingiustificato e di tenore, come dire, elettoralistico. Viene tuttavia da chiedersi, nonostante le ragioni di apprezzamento per le finalità della legge, se sia questa la strada più giusta da intraprendere per soddisfare le esigenze della famiglia o se non sia necessario un impegno più globale, più armonico, per contemplare ogni esigenza, potenziando, ad esempio, anche lo strumento del *part-time*. Sinora, infatti, le soluzioni ai problemi della famiglia sono state affidate in gran parte alla buona volontà dei singoli, soprattutto delle donne, nel conciliare maternità, cura della prole, cura dei familiari, lavoro domestico ed extradomestico.

Per queste ragioni, ma non solo per queste, il calo demografico in Italia è il più preoccupante rispetto al resto dell'Europa. Questo triste fenomeno, che minaccia le stesse basi dello Stato sociale, deriva non tanto e non solo dalla carenza di adeguate tutele in ambito lavorativo per i genitori, ma anche e soprattutto da altri fattori, quali le difficoltà logistiche delle coppie giovani, la ricerca di una occupazione in grado di garantire alle famiglie un'esistenza dignitosa, una pressione fiscale ancora troppo pesante per le famiglie, l'inefficienza o, più spesso, la completa assenza di servizi sociali in grado di assicurare alla famiglia, nel suo complesso, un valido punto di riferimento.

In quest'ottica più ampia, più armonica, più giusta, Alleanza Nazionale ritiene necessario definire al più presto una politica ancora più concreta, ancora più incisiva a favore e a sostegno delle famiglie. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, onorevoli senatrici, colleghi senatori, il Gruppo di Forza Italia si asterrà sul provvedimento d'iniziativa parlamentare, che ha preceduto – come ha ricordato la senatrice Castellani – il disegno di legge governativo, qualora il testo non fosse migliorato. Alcune misure riscuotono il nostro apprezzamento, ma molti aspetti ci lasciano perplessi: non è certamente condivisibile il metodo, che è stato

utilizzato, di blindare il provvedimento; non è possibile, inoltre, continuare a dare garanzie a coloro che ne godono già, dimenticando chi è totalmente privo di tutele. Credo che i disoccupati del Mezzogiorno non comprenderanno le affermazioni del senatore Manzi; mi chiedo come è possibile essere favorevoli ad un provvedimento del genere, considerando la necessità di dare garanzie e riconoscimenti in altre direzioni.

Esprimo apprezzamento per il riconoscimento del termine «famiglia», che è stato assunto in modo positivo da tutti i Gruppi parlamentari, nonché per il riconoscimento di aiuto, seppure tardivo, alle famiglie. A tale proposito, desidero ricordare – e non per spirito di polemica – la sensibilità politica dimostrata dal Governo Berlusconi, che istituì il primo Ministero della famiglia. Ebbene, non tutti riconobbero allora quel valore, alcuni lo definirono addirittura fuori moda o come una caratteristica del Ventennio; oggi, viceversa, tutti riconoscono questo valore, seppure in ritardo, e ciò ci fa piacere. Ho ricordato tale iniziativa per dare atto al Governo Berlusconi di essere stato il primo a riconoscere il valore fondamentale della famiglia. In ogni caso, quanto al ripensamento della maggioranza, meglio tardi che mai.

Riteniamo altrettanto fondamentale l'attenzione per le famiglie con disabili, ma su questo aspetto il provvedimento è molto lacunoso e il senatore Bonatesta si soffermerà meglio di me su questo punto, avendo presentato emendamenti *ad hoc* sui quali preannuncio sin d'ora il nostro voto favorevole. Dobbiamo pensare alle famiglie giovani con bambini disabili, che hanno bisogno di aiuto, nell'ambito del principio di sussidiarietà, evitando le speculazioni che purtroppo accadono frequentemente nel nostro Paese.

Oltre alla questione della famiglia, che è stata inserita dal Governo su proposta di Forza Italia, anche rispetto alla concertazione con i comuni, possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti per le proposte contenute in un disegno di legge di iniziativa del Gruppo Forza Italia, che sono state accolte negli articoli 9, 12 e 14 del testo unificato in esame, riguardanti norme di flessibilità per le donne appartenenti alla polizia municipale, che non avevano lo stesso trattamento di altre categorie. L'Italia è, infatti, il Paese dei due pesi e delle due misure.

La nostra preoccupazione nasce dalla considerazione che il lavoro non può essere appesantito da nuovi vincoli e balzelli che, anziché migliorare le condizioni, potrebbero rivelarsi controproducenti, disincentivando addirittura le nuove assunzioni, in particolare quelle femminili. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questo problema, sul quale hanno riflettuto molti senatori intervenuti, prima di passare alla votazione degli emendamenti. Questo motivo ci preoccupa: il rimedio potrebbe risultare peggiore del male che vogliamo sconfiggere. Quando si mette mano ad un intervento importante e per molti aspetti lodevole, che non incide solo sui costi delle imprese ma anche sulla concreta organizzazione del lavoro nelle aziende (specie le piccole aziende, come ha ricordato il senatore Peruzzotti), sarebbe necessario considerare le ripercussioni che le nuove regole imposte avranno sull'occupazione.

Riteniamo, infatti, che non si sia tenuto adeguatamente conto dell'attuale situazione del mercato del lavoro in Italia. Si tratta di un

mercato del lavoro che è in rapida evoluzione, specie in considerazione delle sfide di competitività imposte dall'integrazione europea. A tale proposito, devo far notare al senatore Bedin che il senatore Mulas ha ragione, perché questo è un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non governativa e non stiamo parlando della legge comunitaria. Quest'ultima è un'altra cosa.

Il fatto che alcuni vincoli si tradurranno soltanto in ostacoli gestionali e organizzativi, più che strettamente economici, per le imprese ci viene confermato perché queste norme, guarda caso, non si applicano ai soci delle società cooperative che, grazie alle norme vigenti, godono di una posizione di vantaggio rispetto alle imprese operanti nello stesso settore.

Lo ripeto, il mondo delle imprese cooperative determina in Italia, e solo in Italia, una grave turbativa della concorrenza che è pregiudizievole per il mercato stesso. Le società cooperative, infatti, beneficiano di una serie di agevolazioni ai fini del regime fiscale, della tassazione del reddito e del regime previdenziale che non hanno pari nei sistemi che regolano il funzionamento delle imprese ordinarie appartenenti allo stesso settore.

Ma, mi chiedo, a parità di condizioni, se le socie e i soci lavoratori delle cooperative avranno le stesse possibilità dei lavoratori delle imprese, di quelle del provvedimento di cui stiamo parlando o se, invece, saranno discriminate. In quest'Aula proprio per rendere evidente il fallimento della sinistra sui temi delle garanzie per i dipendenti, specie quelle in favore dei soci lavoratori, chiederemo di estendere le norme del provvedimento al nostro esame ai soci delle cooperative. Se la sinistra non vorrà farlo in questo provvedimento «blindato», dovrà formulare alcuni ordini del giorno e chiarire che lo farà in occasione del disegno di legge n. 3512, che tra qualche giorno approderà in quest'Aula. Su questo argomento spero che il Governo e il relatore si esprimeranno adeguatamente. Non vorremmo che, ancora una volta, per rendere, più competitivo, il sistema cooperativistico, – consentitemi di dire – in particolare quello rosso, si continui a farlo sulle spalle dei cittadini italiani e questa volta dei soci lavoratori delle cooperative rosse. Cercheremo di non permettervelo.

MACONI. Bravo!

LAURO. Lo vedremo quando dovrete votare, perché su questo chiederemo certamente un voto chiaro e specifico e staremo a vedere come voterete.

Così, al di là delle chiacchiere e degli annunci progressisti che continuamente rivolgete attraverso telegiornali, attraverso i vari *spot*, ci direte chi volete favorire con un voto chiaro oppure no e noi faremo sapere alla gente quello che dite nelle Aule parlamentari, non nelle piazze.

PIZZINATO. Siamo andati a raccogliere le firme. Questa legge è figlia di un milione di firme di donne italiane.

LAURO. Benissimo, avremo modo di verificarlo nelle Aule parlamentari (e non nelle trasmissioni televisive), dove dovete esprimere un voto. Questo è il punto del provvedimento sul quale vi lanciamo una sfida.

Vi è, infine, tutta una parte del disegno di legge relativa ai tempi delle città che mi vede perplesso perché proprio nell'ambito del principio di sussidiarietà, non mi sembra che i comuni, che già hanno la possibilità di incidere su tale materia, abbiano avanzato richiesta al Parlamento o al Governo di modifiche o integrazioni di legge in tal senso.

Quello di sussidiarietà è un altro principio spesso disatteso. A me non pare che nella Conferenza città-Stato siano mai state richiesto cose del genere. Poiché, però, il Parlamento viene spesso espropriato delle sue funzioni – lo rileviamo giorno per giorno, momento per momento – non mi meraviglierò che questo Governo tratti direttamente, senza far conoscere le intese raggiunte in quelle sedi e lasci i poveri legislatori – noi in questo caso – senza adeguate informazioni sulle decisioni prese fuori da quest'Aula, per cui dobbiamo mettere un timbro notarile per decisioni che neanche conosciamo. È già successo, e purtroppo con il Governo D'Alema ora, e prima con Prodi, questi esempi concreti, che potremmo definire in un certo senso un pò particolari, continueranno a ripetersi. Vorremmo sapere in sede di replica da parte del relatore o da parte del Governo se questi accordi ci sono o no; altrimenti dal centro si continuerà a chiedere che cosa devono fare i nostri sindaci in periferia.

La conferma di ciò che vi dico viene data dai vostri Ministri, dai vostri Sottosegretari che, anziché venire nelle Aule parlamentari a riferire, soprattutto quando presentiamo le interrogazioni parlamentari e le interpellanze, si recano in televisione a rispondere. È in questa sede che devono venire a dirci come stanno le cose. In televisione, sui *mass media*, sui giornali andassero a dire quanto hanno detto prima qui, perché dicono cose che non sono reali, con il solito effetto annuncio.

La gente non capisce più se una legge passa o no perché vanno prima a dirlo fuori e solo dopo pensano a farla passare in Parlamento come quella che oggi stiamo approvando.

Proprio perché in questa legge si parla di *spot* televisivi, chiederemo che anche qui ci sia la *par condicio*. Poiché parlate di *par condicio*, questa è un'occasione giusta. Altro che centralità del Parlamento; altrimenti sarebbe qualcosa di molto diverso.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, mi chiedo e vi chiedo come è possibile legiferare correttamente sulla formazione continuativa se gli adempimenti, previsti dalla legge n. 196 del 1997, ossia il regolamento attuativo, non sono stati ancora predisposti. Signor Presidente, è questo un modo corretto di legiferare? Per non parlare poi delle direttive europee, già di difficile attuazione in Italia, per i problemi che tutti conosciamo e per il fatto che il Governo italiano è troppo preso da «trattini di unione», da asini, da ulivi, gatti *felix* e gatti mammone, per avere il tempo di andare in Europa a far sì che queste direttive abbiano un senso anche per l'Italia. Lo abbiamo visto l'altro giorno: come può Rutelli fare il sindaco di Roma, il commissario straordinario delle opere

per il Giubileo, il quasi capo dell'Asinello, e contemporaneamente stare in Europa per indirizzare le normative che poi avranno effetto diretto sul nostro Parlamento e che interessano il nostro Paese? Mentre il signor Rutelli può fare questo, i lavoratori dipendenti non debbono fare straordinari; Rutelli può lavorare notte e giorno ma i lavoratori dipendenti non possono fare lo straordinario e se hanno qualche problema non potranno farvi fronte. Quindi, la sua parte politica limita i lavoratori dipendenti e propone la legge tendente ad imporre le 35 ore. Quindi, lui può fare tutto ma gli altri sono limitati nello svolgimento della loro attività. Come può il cittadino, con gli esempi che la classe dirigente sta dando al Paese, continuare a votare? Per questi motivi di tempo e di impegni europei dei vostri parlamentari, siamo costretti a subire queste normative comunitarie perché non le abbiamo indirizzate. Nessuno è stato lì presente.

Non possiamo ulteriormente complicarle, come stiamo facendo, ed interpretarle al fine di permettere, come nei vasi comunicanti, il passaggio o il trasferimento di tutele, ove non legislativamente previste, in quanto impossibili da attuare e soprattutto da gestire.

La direttiva europea che enunciamo nel disegno di legge in esame è quella del lavoro subordinato e non quella di altri settori lavorativi e non lavorativi. Ecco perché l'aver escluso i soci lavoratori delle cooperative ci fa pensare e riflettere.

Come dice il presidente Andreotti: «A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina». *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonatesta. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, «l'aspettativa del Paese nei riguardi di questo provvedimento è grande: per il percorso che ha avuto, le speranze che ha suscitato, l'impostazione strategica che ha assunto. Esso rappresenta indubbiamente un momento alto della politica di riforme avviate dal Parlamento che coglie e dà risposte alle trasformazioni della società, del mondo produttivo e dei bisogni degli uomini e delle donne del nostro Paese», anche se, guardando l'Aula questa mattina, sembrerebbe tutto il contrario.

In ogni caso, signora Presidente, quelle che ho testé pronunciato non sono parole mie, ma della senatrice Piloni, relatrice del provvedimento in esame. Parole che possiamo leggere proprio all'inizio della relazione al testo legislativo recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città». Sono belle parole, onorevoli colleghi, dalle quali è difficile dissentire.

È vero, per un partito come Alleanza Nazionale, che da sempre pone la famiglia al centro dei valori della società, l'aspettativa per tutto ciò che può contribuire a sottolineare, tutelare e rafforzare questo valore non può non essere grande e tante erano, effettivamente, le speranze che questo provvedimento aveva suscitato.

«Il tempo di lavoro», afferma la senatrice Piloni, «non può prevaricare gli altri tempi della vita: anche il tempo per la cura dei figli, per la cura famigliare hanno un valore sociale che deve essere riconosciuto. Oggi, invece, l'esperienza della maternità e della paternità si trova spesso in conflitto con l'impegno lavorativo ed è vissuta come puro costo da contenere o come un ostacolo per il datore di lavoro». Parole sante, parole giuste, senatrice Piloni, ma pur sempre parole e solamente parole.

Eh sì, signora Presidente, perché poi, quando andiamo ad esaminare l'articolato del provvedimento, quando scendiamo nel dettaglio delle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità ci accorgiamo, purtroppo, che alle parole e alle buone intenzioni non fanno seguito proposte efficaci e risolutive. È la storia di sempre che si ripete, ad ulteriore dimostrazione (se di questa vi fosse bisogno) che questo Governo non ha la capacità di incidere veramente sui bisogni della gente: la dimostrazione che questa maggioranza di centro-sinistra non riesce a farsi interprete delle reali esigenze della gente, non sa cogliere le potenzialità di crescita della società e le richieste sempre più pressanti che arrivano dalle categorie più deboli.

E allora, se grande era l'aspettativa della gente nei riguardi di questo provvedimento, Alleanza Nazionale non ha remore ad affermare che ancora più grande sarà la delusione se è vero che, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, il testo legislativo non solo non risponde agli assunti di partenza, ma addirittura – paradossalmente – finirà, se non opportunamente modificato, per marcare ancor più quel solco che già oggi differenzia chi è fortunato da chi non lo è, per svantaggiare ancora più chi è già fin troppo svantaggiato.

Penso che tutti abbiano capito di cosa e di chi sto parlando: dei disabili, signora Presidente, dei portatori di *handicap*, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario. Quali sono le speranze accumulate per anni da queste persone, alle quali il provvedimento in esame intende dare risposte vere? Dei disabili, signori del Governo, in questo disegno di legge non se ne parla affatto, a meno che la coscienza del legislatore non possa sentirsi appagata per quel misero, unico riferimento che a questi ultimi viene fatto all'articolo 20, che così recita: «Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap*, ancorché non convivente». Complimenti! I cinque milioni di disabili attualmente censiti, onorevole Sottosegretario, sentitamente ringraziano, e con loro ringraziano gli almeno 15 milioni di familiari che quotidianamente condividono il disagio di una legislazione ipocrita e insufficiente, insufficiente e inadeguata, inadeguata e, quasi sempre, inapplicata. Alla faccia della solidarietà, alla faccia delle enunciazioni contenute in questo disegno di legge, senatrice Piloni!

Il ricordo che ho di lei è riferito al periodo in cui entrambi facevamo parte della Commissione lavoro. Ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarla, di condividere molte delle sue impostazioni da lei date in

più occasioni alle problematiche dei portatori di *handicap*. Ricordo, una per tutte, la legge con la quale abbiamo riordinato il diritto al lavoro dei disabili, un lavoro impegnato ed impegnativo, un momento in cui le differenze tra maggioranza e opposizione sono state spesso superate nel superiore interesse dei soggetti per i quali ci si andava a confrontare. Cosa è successo dopo, senatrice Piloni? Come è possibile che anche a lei sia sfuggito il contenuto fortemente penalizzante di questa legge, nel momento in cui non fa distinzione alcuna tra genitori normodotati e genitori portatori di *handicap*? Come ha potuto pensare che il neonato o, comunque, il bambino portatore di *handicap*, nel momento in cui diventa parte centrale di una famiglia abbia per se stesso e comporti per gli altri gli stessi problemi di un bambino normodotato? Come può ognuno di noi credibilmente ipotizzare che i tempi della gestazione o del postnascita possano essere uguali nel caso vi sia un *handicap* a differenziare una famiglia dall'altra?

È stato detto che il tempo del lavoro non può prevaricare gli altri tempi, così come è stato detto che il tempo per la cura familiare dei figli ha un valore sociale che dev'essere riconosciuto. Manca il terzo elemento, signor Presidente, manca il tempo per l'*handicap*. Senza il riconoscimento di questo tempo ulteriore, onorevoli colleghi, il resto non conta. La legge stessa diventa una legge a *handicap* e noi perdiamo di credibilità. Perde di credibilità il ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, quando non più tardi dell'altro ieri in un'intervista rilasciata a un periodico specializzato quale «R come riabilitazione», e prontamente rilanciata dall'ANSA, ipotizza un «premio previdenziale per genitori e familiari che si prendono cura di disabili gravi e gravissimi» riconoscendo che «in fin dei conti il loro è un lavoro usurante socialmente utile» e che «lo Stato dovrebbe riconoscerlo in qualche modo» rimandando la soluzione del problema ad un provvedimento specifico ancora in fase di studio. Ma quale miglior provvedimento può esserci, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, di quello di cui ci stiamo attualmente occupando e che tra qualche ora sicuramente la maggioranza approverà? Quale miglior occasione, colleghi della maggioranza e signori del Governo, di quella che ci si presenta oggi per dare finalmente una risposta immediata, se è vero che tra gli emendamenti presentati da Alleanza Nazionale ce ne è uno di cui mi onoro di essere primo firmatario, che va proprio in questo senso. È l'emendamento 20.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 20, che prevede «agevolazioni in materia pensionistica» e che testualmente recita: «Le attività lavorative delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e accertata ai sensi della medesima legge nonché le attività lavorative di quanti, nel proprio nucleo familiare, abbiano uno o più portatori di *handicap*, sono considerate equiparate alle attività lavorative particolarmente usuranti; conseguentemente a tali persone viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

Il ministro Livia Turco è servita. C'è qui tutto quello che lei vuol fare chissà quando.

Alleanza Nazionale, una volta tanto, dunque, è d'accordo con un rappresentante di questo Governo, quando dice che occorre dare un riconoscimento a quei genitori che svolgono un lavoro socialmente utile, assistendo in casa un portatore di *handicap* in situazioni di gravità. Tant'è vero che già nel mese di giugno di quest'anno è stato presentato un disegno di legge, l'atto Senato n. 4104 (ne prenda nota, senatrice Piloni; ne prenda nota, signor Sottosegretario), che prevede, al comma 5 dell'articolo 2, il riconoscimento dell'attività lavorativa dei genitori come usurante. Questo disegno di legge, però, è fermo, come tanti altri che potrebbero rendere giustizia ai disabili, offrendo loro una migliore qualità di vita ma, soprattutto, un più convinto riconoscimento del loro diritto a godere di pari opportunità e non di privilegi. Ancora una volta, il ministro Livia Turco è servita.

Allora, come farete oggi a dire no ad una soluzione indicata e voluta da un Ministro del vostro stesso Governo, signor Sottosegretario?

Perché – e mi rivolgo proprio a lei – se il Governo oggi, in quest'Aula dovesse sconfessare il suo Ministro per la solidarietà sociale e se la maggioranza, di fatto, finisse con lo scaricare lo stesso Ministro, all'onorevole Turco per essere ancora credibile non resterebbe che la strada delle dimissioni.

Tornando al complesso del provvedimento, signor Presidente, oggi l'Aula del Senato ha la grande opportunità di restituire credibilità al Parlamento rinviando questo disegno di legge in Commissione, per poi restituirlo alla Camera emendato in tutte quelle parti in cui deve essere tutelata la condizione di *handicap* nel rapporto fra genitori e figli nell'ambito del nucleo familiare. Non nascondiamoci, senatrice Piloni, dietro un'urgenza che in realtà non ha motivo di esistere. Si dice che la fretta faccia i figli ciechi: apriamo bene gli occhi allora, non variamo una legge che sappiamo tutti essere sbagliata perché incompleta, con la giustificazione che il provvedimento è atteso da tempo; è meglio ritardarlo magari di un altro mese, ma dare finalmente risposte serie alle esigenze reali di milioni di persone. O è meglio approvarlo subito, signor Sottosegretario, condannando a mesi e mesi ancora, forse anni, probabilmente almeno fino alla prossima legislatura, tanta gente a sopportare ulteriori umiliazioni, ad affrontare ulteriori quanto gratuite difficoltà, a subire nuove privazioni, a vedersi negato quello che altro non è se non un atto di giustizia a loro dovuto?

È questo che vogliamo veramente, senatrice Piloni? È questo che vuole in realtà il ministro Livia Turco?

Cosa andrà a dire questa mattina il Ministro per la solidarietà sociale, aprendo la prima conferenza nazionale sull'*handicap* in svolgimento proprio qui a Roma?

Sul «Corriere della Sera» di questa mattina il ministro Turco vanta, sbandiera, quello che voi oggi qui andrete a bocciare. È questa la realtà ed ecco perché dico al Sottosegretario che dovete voi, proprio voi, chiedere le dimissioni del ministro Turco, perché evidentemente non sa quello che si può fare e non sa quello che voi volete fare.

In quella sede dirà forse il Ministro per la parità sociale che i senatori del suo Governo e della sua maggioranza hanno scelto la strada del-

le non scelte? Che potendo fare, hanno deciso ancora una volta di non fare?

Se così dovesse essere, signor Presidente, è evidente che ci troveremmo a celebrare in questa Aula l'ennesima sconfitta del Senato e del Parlamento tutto.

Non innalziamo inutili quanto dannose barricate di tipo politico, allora; evitiamo pericolose polemiche. Prendiamo, se vogliamo, le carenze registrate in questo atto legislativo come il frutto di una mera svista e poniamoci rimedio. Solo così potremo dire che le parole non sono state soltanto parole e che l'aspettativa per questo provvedimento è stata sicuramente ripagata, almeno per quanto concerne i portatori di *handicap*.

Se non lo faremo, non avremo giustificazioni di sorta, non ci sarà più bisogno di inutili promesse, non dovrete più affannarvi a cercare soluzioni perché la gente non vi crederà più.

Mi sia consentito di concludere veramente con lo stralcio di quanto scritto dal presidente della Comunità di Capodarco, Vinicio Albanesi, e pubblicato oggi sul «Corriere della Sera»: «Il peso delle risposte alla disabilità regge ancora tutto sulle famiglie, affiancate da associazioni, quasi totalmente dipendenti dai finanziamenti statali. Se in Italia ogni adulto sa dove a 6 anni suo figlio andrà a scuola, dove può imbucare una lettera o dov'è il pronto soccorso più vicino, per il figlio nato disabile inizia una lunga lotta che durerà fino alla morte. Le cure mediche, gli ausilii, l'inserimento scolastico, il riconoscimento della disabilità, l'inserimento lavorativo, l'abbattimento delle barriere architettoniche diventeranno, di volta in volta, rabbia, rancore, richiesta di solidarietà; qualche volta pur di sopravvivere, di pietà. Quasi come una beffa sembra che la vita sia maggiormente garantita, per essere vissuta maledettamente; le cure mediche fanno sopravvivere quasi tutti per poi subentrare l'abbandono. Tragedie silenziose e terribili gravano sui genitori, fratelli e sorelle per decenni, nel silenzio di un organizzazione sociale che rimane sorda e muta.»

Ecco, signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, onorevole Sottosegretario, senatrice Piloni e tutti gli altri senatori (pochi, per la verità, presenti questa mattina in Aula), che sono stati sempre sensibili ai problemi dell'*handicap*, a questo punto non ho più nulla da dire se non: riflettiamoci, i disabili ci guardano e vi giudicano. Rifletteteci! *(Vivi applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico e Forza Italia. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, colleghi e colleghe, stiamo certamente discutendo un provvedimento non solo di enorme rilevanza politica e sociale, ma anche di grande spessore ideale. Presso la Camera dei deputati abbiamo cercato di dare un importante contributo per la definizione del disegno di legge in esame, presentando alcuni emendamenti e un nostro autonomo disegno di legge.

Il percorso di tale provvedimento è molto lungo: parte da un'iniziativa popolare oltre che da una proposta di legge parlamentare, un'iniziativa politicamente importante perché nasce da forti ed estesi movimenti democratici di donne: aspetto che mi sembra sia stato troppo spesso dimenticato nel dibattito odierno.

Ricordo, infatti, che il movimento femminista e le donne, per primi, hanno sostenuto che la vita (fatta di cicli diversificati che si succedono l'uno all'altro a ritmo biologico e sociale) ha, in tutte le stagioni, il diritto di veder riconosciuti i propri tempi: questa è una grande acquisizione!

La prima proposta di legge d'iniziativa popolare portava all'attenzione della politica la nuova condizione femminile e sottolineava non solo la straordinarietà ma anche i grandi bisogni indotti dalla doppia presenza del lavoro extradomestico e di cura, percorrendo una strada, certamente difficile, volta a riorganizzare la vita affinchè i doppi lavori non ricadessero esclusivamente sulla donna.

Su questo principio andavano ricostruiti modelli organizzativi e sociali, servizi in modo tale da rendere compatibili i tempi di lavoro, di cura e da dedicare a se stesse con quelli della società nel suo complesso, onde mantenere unite, in maniera equilibrata, tutte le dimensioni dell'esistenza.

Si tratta di uno straordinario progetto, che ha visto una mobilitazione ampia, soprattutto da parte del movimento delle donne, ma che in verità ritroviamo in termini e in misura molto ridotti all'interno di questo provvedimento; uno straordinario progetto è diventato un progetto molto più modesto sui congedi parentali, con un provvedimento che guarda, più che alla carica innovativa (che prima ho tentato brevemente di ricordare), alla necessità del mercato del lavoro di avere persone sempre meno garantite e sempre più adattabili, interpretando in questo senso la flessibilità.

Voglio fare soltanto due esempi, visto che non mi pare vi sia né il tempo né la volontà di ridiscutere a fondo in questo ramo del Parlamento.

In primo luogo, in questo provvedimento manca quella che io ritengo sia la risposta principale al problema del rapporto, dell'armonizzazione del tempo di vita e del tempo di lavoro, cioè manca del tutto la riduzione dell'orario di lavoro. Penso alle elaborazioni delle donne, oltre che alle proposte di Rifondazione comunista su questo tema; anzi, voglio qui ricordare con piacere – visto che si parla di cose che non si possono fare o di utopie astratte – che ieri sera l'Assemblea parlamentare francese ha approvato in maniera definitiva la legge sulla riduzione dell'orario lavorativo a trentacinque ore, redatta, non a caso, dal ministro donna del lavoro francese, la signora Aubry.

In secondo luogo, vorrei ricordare che anche altri punti fondamentali per contemperare tempi di lavoro e tempi di vita non trovano luogo in questo disegno di legge. Per esempio, si è voluto stralciare il tema della tutela delle lavoratrici madri assunte a tempo determinato; in questo modo, l'obiettivo di favorire un diverso sistema di valori nella gestione dei tempi di vita individuali si è ridotto ad un complesso di nor-

me che regolano essenzialmente i rapporti di lavoro, che parlano di riconoscimento sociale della maternità ma in cui ancora troppo si rincorrono le compatibilità del mercato. Nel nostro Paese si parla tanto e ci occupiamo tanto di natalità zero, senza poi dire che nella realtà è sempre più difficile per le donne gestire un figlio, e la maternità, che dovrebbe essere considerata una ricchezza per la società, che dovrebbe essere favorita con la riorganizzazione della società, del lavoro e dei tempi, in realtà viene contrastata, penalizzata in nome della priorità del mercato e del profitto delle imprese, soprattutto da quelle forze di destra – lo voglio ricordare – che anche in questa discussione si sono troppo spesso riempite la bocca di difesa della famiglia e della vita. Questa è una grande contraddizione per chi parla di maternità.

Certo, in questa legge vi sono molti aspetti migliorativi che crediamo siano stati anche frutto del contributo delle nostre compagne alla Camera. Penso al riconoscimento del lavoro di cura come tempo sociale; all'introduzione di nuove norme di permesso e di congedo; all'ampliamento dei diritti dei genitori naturali all'adozione, all'affidamento, a tutti gli effetti equiparati ad una nascita, e alla scelta di promuovere, attraverso azioni positive, la fruizione maschile dei congedi parentali, anche se la stessa prassi non si è voluto – in maniera incomprensibile, mi pare – estendere a favore dell'allattamento materno; inoltre, è assai importante il riconoscimento della diversità dei parti gemellari e prematuri, che hanno trovato attenzioni adeguate.

Non si è però avuto il coraggio – e mi dispiace molto – di andare fino in fondo ed operare quelle scelte coraggiose che avrebbero potuto realmente modificare la situazione di molte lavoratrici e anche di molti lavoratori.

Credo che una troppo scarsa attenzione sia stata dedicata al alcuni emendamenti su cui alla Camera molto avevamo lavorato. Mi riferisco, ad esempio, alla mancata approvazione (fatto molto grave come è già stato ricordato in questo dibattito) di un emendamento che risponde largamente anche alla elaborazione venuta dall'associazionismo; penso all'adozione di azioni positive verso i genitori dei portatori di *handicap* gravi e verso le difficoltà di inserimento dei bambini adottati.

In questi anni non vi è stata una sola assemblea di quelle cui ho partecipato (devo dire soprattutto delle associazioni cristiane che molto fanno in questo campo ma anche delle associazioni laiche) in cui non sia stato posto questo problema come centrale. Ebbene questo emendamento, a lungo elaborato, appoggiato, discusso dalle nostra parlamentari alla Camera dei deputati, in maniera inspiegabile è stato addirittura stralciato dal disegno di legge, spero ai fini di un futuro approfondimento.

Così come siamo decisamente contrari all'articolo 12 che in maniera devo dire sofisticata ma anche molto pericolosa contempla la possibilità per la donna incinta di barattare un mese del periodo di astensione obbligatoria con un mese di supplenza da parte della madre delle carenze dei servizi ed a favore delle imprese. Non è un caso che sia stata Forza Italia a volere questo emendamento alla Camera dei deputati. Al riguardo annunzio fin d'ora, come hanno fatto le nostre compagne nell'altro ramo del Parlamento, la presentazione da parte di Rifondazio-

ne Comunista di una richiesta al Ministero della sanità per attivare un osservatorio sull'incremento delle nascite premature che questa nuova e anomala flessibilità a favore delle aziende temo potrà produrre.

Sto tentando di argomentare per brevi punti, per temi il perché si sarebbe potuto fare molto meglio, soprattutto pensando al punto di partenza, all'ambizione determinata e giustificata, vorrei dire all'orgoglio contenuto nella grande idea «le donne cambiano i tempi». Tuttavia non faremo mancare oggi il nostro voto favorevole affinchè la nostra critica costruttiva possa rappresentare un piccolo, modesto contributo per compiere dei passi in avanti in futuro, facendo finalmente della persona il parametro attivo intorno al quale si organizzano tempi, spazi e produttività sociale: della persona e non del profitto, della donna e non del mercato. *(Applausi del senatore De Luca Michele).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Smuraglia. Ne ha facoltà.

* SMURAGLIA. Signora Presidente, il mio intervento in sede di discussione generale è inteso a chiarire, quale presidente della Commissione lavoro, un aspetto che potrebbe suscitare questioni di carattere interpretativo. Vorrei farlo in questo momento anche se riguarda due articoli del testo, ai quali peraltro non sono stati presentati emendamenti concernenti tale problema, non potendo essere presente alla seduta pomeridiana.

Ci è stata segnalata un'apparente contraddizione tra l'articolo 13 e l'articolo 18 per quanto concerne il regime delle conseguenze della inosservanza delle norme relative al congedo e all'astensione dal lavoro. L'articolo 18, nel prevedere che i provvedimenti di licenziamento adottati in relazione ai congedi sono nulli, richiama tra gli altri l'articolo 13 il quale, a rigore, non parla del congedo ma dell'astensione dal lavoro nei tre mesi successivi al parto anche per il padre, facendo riferimento ad una norma della precedente legge (art. 2 della legge 30 del 1971-1204) nella quale è previsto non solo il divieto di licenziamento ma anche il diritto al ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui detto divieto non venga osservato.

Mi sembra del tutto evidente come non occorresse emendare questa apparente contraddizione. Il riferimento all'articolo 13 contenuto nell'articolo 18 risulta chiaramente superfluo in quanto vale la norma generale e specifica per l'astensione obbligatoria. Se il divieto di licenziamento non viene rispettato, anche per quanto riguarda il padre c'è l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro, qualcosa di più pregnante rispetto alla nullità prevista nell'articolo 18.

Si tratta di un chiarimento che ho voluto fare per evitare in seguito eventuali discussioni interpretative; su di esso vorrei ricevere il conforto del relatore e del Governo in modo che restino agli atti argomenti che potranno in seguito evitare un possibile contenzioso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, innanzitutto, vorrei ringraziare i colleghi intervenuti sia in Aula che in Commissione e sottolineare che – credo sia giusto farlo – da parte di tutti sono emersi il grande significato e la grande importanza del provvedimento in titolo, anche da parte di chi ha sollevato note critiche, di chi ha posto il problema di alcuni possibili miglioramenti, di chi ha evidenziato che alcune norme potevano essere precisate meglio. Tuttavia, mi pare che tali osservazioni non mettano in ombra il grande valore ed il grande significato del testo, che mi auguro possa essere licenziato definitivamente oggi stesso.

Personalmente, vorrei svolgere pochissime considerazioni, cogliendo l'occasione per fare alcune precisazioni. Intanto, è stato detto in quest'Aula – penso sia giusto rimarcarlo – che la storia del provvedimento che oggi spero licenzieremo viene da lontano e io voglio richiamarne la provenienza: deriva da una legge d'iniziativa popolare. Le donne e gli uomini del nostro Paese hanno raccolto firme e hanno presentato una proposta nella X legislatura. Tutti i provvedimenti che successivamente sono stati elaborati (sono tanti: 21 disegni di legge tra Camera e Senato; per la precisione, 16 disegni di legge della Camera dei deputati e 5 del Senato) si sono ispirati a quella proposta.

Credo vada messo in evidenza che se oggi siamo nella possibilità, finalmente, di varare una legge così innovativa, bisogna dare atto che una grande accelerazione nella definizione del provvedimento oggi al nostro esame è venuta dal disegno di legge presentato dal Governo, in particolare – voglio sottolinearlo – dall'impegno costante del ministro Livia Turco, che stamani non può essere con noi non certo per una sottovalutazione del provvedimento, ma perché, com'è stato ricordato dal collega Bonatesta, è in corso la prima Conferenza nazionale sull'*handicap*. Quindi, si tratta di un disegno di legge che viene da lontano, di una proposta molto attesa dal Paese e che introduce molti elementi di novità, non solo dal punto di vista della normativa, ma anche sotto l'aspetto – credo sia giusto evidenziarlo – della cultura nel nostro Paese.

Il tempo come risorsa è uno degli elementi fortissimi e voglio richiamare il collega Russo Spena anche perché non ci sono alcune parti inerenti all'orario di lavoro; il tempo come risorsa, la possibilità che il tempo della vita sia, anche sulla base delle esigenze delle singole persone, il non contrasto tra i diversi momenti, veniva richiamato molto bene dai colleghi Fumagalli Carulli e Ripamonti, come da altri. In particolare, le donne hanno posto il problema di non vedere più come elemento contrastante la scelta del lavoro con la scelta della maternità e questo è un aspetto importantissimo e significativo del provvedimento, così come anche gli altri due aspetti che richiamano il tempo come risorsa: pensiamo alla formazione e ai tempi delle città.

Per quanto riguarda le politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura, è vero che esiste una direttiva comunitaria che si va ad applicare. Molti colleghi, anche in questa sede, hanno affermato che non abbiamo rispettato la direttiva comunitaria. Invece l'abbiamo rispettata pienamente e siamo anche andati oltre per alcuni aspetti, questo è vero. In particolare, mi permetto di sottolineare che siamo andati oltre per quanto riguarda le cause di gravi motivi familiari, ad esempio dove

si prevedono possibili astensioni appunto per la malattia di un familiare, del coniuge e per gravi situazioni. Se è vero che per alcuni aspetti siamo andati al di là della direttiva, va detto però che si tratta di condizioni di cui non potevamo non tener conto.

A proposito dei congedi parentali, desidero sottolineare che il disegno di legge cerca di andare incontro ad una nuova cultura che, fortunatamente, si sta affermando: non si parla più soltanto di maternità, ma anche di paternità responsabile. Il disegno di legge intende, inoltre, favorire con «un'azione positiva» l'affermazione progressiva della paternità responsabile, riconoscendo al padre la possibilità di usufruire di un mese ulteriore di permesso rispetto ai tre mesi previsti. Le disposizioni del disegno di legge relative ai congedi dei genitori, non cercano soltanto di conciliare diversamente il tempo di lavoro e il tempo per la cura, ma rappresentano un sostegno alle famiglie. Ritengo sia giusto riconoscere ciò e mi si permetta una sottolineatura, che non ha alcun intento polemico: soprattutto negli ultimi tempi, anziché limitarsi a parlare di famiglia, si è cominciato davvero ad agire in suo sostegno e il provvedimento in esame si inscrive proprio in tale progetto.

Non credo nel modo più assoluto che il disegno di legge arrecherà danni all'occupazione femminile, come ha affermato, in particolare, il collega Lauro, ritengo anzi che possa favorirla. L'occupazione femminile nel nostro Paese è un problema ancora molto aperto e necessita di sviluppo, pur tuttavia, oltre alle questioni più generali attinenti tale problematica, occorre considerare che le stesse donne, rispetto alla domanda di lavoro, chiedono oggi che l'attività lavorativa possa essere svolta senza entrare in contraddizione con le altre necessità della vita, ivi compresa la maternità.

È stato inoltre affermato che il provvedimento rischia di colpire le imprese, in particolare le piccole aziende. Dando atto, anche in questa sede, ai colleghi della Lega Nord di aver lavorato molto su tale aspetto, in particolare presso la Camera dei deputati, con suggerimenti e proposte emendative, desidero ricordare che il disegno di legge tiene conto delle imprese. Richiamo all'attenzione dei colleghi due elementi di estrema importanza, il primo dei quali è il Fondo sulla flessibilità di orario a favore delle imprese, in particolare di quelle più piccole. Mi permetto di dire, considerato che si parla molto di flessibilità nel nostro Paese, che si avanza un'idea di flessibilità legata non soltanto alle esigenze delle imprese ma anche dei lavoratori. Ricordo poi un secondo elemento: la riduzione del 50 per cento dei contributi, in particolare per le imprese più piccole. Ribadisco che non corrisponde al vero l'affermazione secondo la quale il disegno di legge colpisce l'occupazione femminile e non considera i problemi delle imprese, essendo previsti strumenti e risorse in tale direzione. Come hanno fatto altri colleghi, desidero sottolineare l'importanza del tentativo, almeno in alcuni ambiti, di estendere i diritti delle lavoratrici autonome.

Colgo l'occasione per avanzare alcune precisazioni in riferimento ai congedi; il collega Lauro, nel passaggio del suo intervento relativo alle cooperative, è incorso in un equivoco. Nessuna disposizione del provvedimento prevede, infatti, l'esclusione delle imprese cooperative né è

specificato il tipo di impresa cui si fa riferimento, se non per affermare che le piccole imprese usufruiscono di una riduzione dei contributi. Sono normati i diritti dei genitori lavoratori e non è prevista alcuna esclusione per società cooperative, di qualsiasi colore esse siano, per far cenno alle battute del collega Lauro. Si tratta dunque di una incomprensione.

Sottolineo ancora una volta il valore, l'estrema importanza, dei congedi per la formazione; spesso in Aula abbiamo affermato che la formazione è la risorsa del futuro e abbiamo discusso della necessità di individuare forme e strumenti affinché sia elemento che accompagna gli individui per tutto l'arco della vita.

Sui tempi delle città, il collega Ripamonti ha affermato che alcune norme avrebbero potuto essere meglio precisate; forse ha ragione, pur tuttavia credo che, come accade per ogni nuova disciplina, si tratterà di verificarne in seguito l'applicazione pratica e lo faremo insieme.

Credo che l'insieme delle norme che abbiamo introdotto (legge regionale, possibile commissario, in particolare per quanto riguarda i comuni più grandi, e determinazione del tempo entro cui, se il piano territoriale non viene sviluppato, interviene il commissario stesso) rappresenti una serie di elementi sufficienti di garanzia. Comunque, vigileremo tutti insieme sull'applicazione di tali norme. Faccio ancora alcune precisazioni per poi riprendere l'intervento del senatore Bonatesta.

Per quanto riguarda la sottolineatura del collega Russo Spena, manca una parte importante, ossia tutta la materia relativa all'orario di lavoro.

Il collega Russo Spena sicuramente sa (lo avrà letto anche nella relazione sul provvedimento) che molti disegni di legge presentati al Senato (di uno, tra l'altro, sono anche firmataria) prevedevano un ragionamento particolare sull'orario di lavoro. Noi però abbiamo deciso di stralciare i capitoli relativi all'orario di lavoro (così come viene proposto dalla relazione) proprio perché alla Camera dei deputati è già in discussione un disegno di legge su tale materia. Abbiamo ritenuto, pertanto, di rinviarne la discussione a quella occasione.

Per quanto riguarda le precisazioni e le sottolineature del collega Smuraglia, presidente dell'11ª Commissione, in ordine alle eventuali interpretazioni errate nel rapporto tra l'articolo 18 e l'articolo 13, confermo che l'interpretazione corretta è sicuramente quella da lui fornita questa mattina.

Infine, ringrazio molto il collega Bonatesta per aver ricordato in quest'Aula come abbiamo lavorato bene insieme in Commissione e mi auguro che continueremo a farlo. Poiché il collega me ne ha dato atto, gli restituisco la cortesia; desidero però indirizzargli tre osservazioni di merito. Ho preso visione degli emendamenti che ha presentato e conosco le sue opinioni, in larga parte coincidenti con le mie. Tali proposte prevedono l'aumento dell'entità dei permessi disponibili per i genitori con *handicap* gravissimi. La differenziazione tra l'insieme dei genitori e coloro i quali hanno questo problema è già in parte normata dalla legge n. 104 del 1992 che, peraltro, l'articolo 19 del provvedimento precisa meglio.

Il senatore Bonatesta saprà che sono intervenute interpretazioni dell'Inps sulla copertura assicurativa dei giorni di permesso in più cui hanno diritto queste persone. Vi è poi un problema ulteriore di aumento delle indennità , che non escludo. Tant'è vero che la Commissione ha presentato un ordine del giorno che, considerando in particolare i bambini affetti da cancro e accennando più in generale a patologie gravi, indica la necessità di superare la possibilità di permessi. Tale ordine del giorno è stato approvato all'unanimità da tutta la Commissione. Abbiamo poi una sede ulteriore per discuterne: è in discussione alla Camera la legge di riforma dell'assistenza che ci auguriamo pervenga quanto prima all'esame di questa Assemblea. Chiedo pertanto che le disposizioni di tale materia non siano al momento modificate.

Un altro pacchetto di emendamenti da lei presentati si riferisce alla previdenza per i genitori.

Cerco di spiegarmi meglio per far capire il problema ai colleghi: con il provvedimento in esame normiamo dal punto di vista previdenziale i permessi, di cui i genitori hanno diritto. Su questo credo non vi siano problemi. Il collega Bonatesta pone un altro interrogativo: per quale motivo non concediamo ai genitori con figli colpiti da *handicap* gravi, gravissimi, una sorta di riconoscimento della fatica rispetto alla loro esistenza di vita, dando loro la possibilità di andare in pensione anticipatamente?

Credo che questo sia un problema molto serio sul quale la stessa ministro Livia Turco si è soffermata e che sarà, in queste giornate, oggetto di riflessione nella Conferenza sull'*handicap,* iniziata stamani. Sia lei che io sappiamo che si sta ragionando su una ipotesi di intervento che però – mi permetta – non può essere inserita nel provvedimento al nostro esame e non solo perché non è in questa sede normativa che dovrebbe essere regolata tale questione. Sappiamo che proprio per i vincoli imposti dalla legge n. 335 (la riforma pensionistica), abbiamo bisogno di seguire tutto un altro percorso per risolvere il problema. Se disponessimo anche in questo momento di un provvedimento in regola con la legge n. 335 avremmo bisogno di approfondire meglio la questione, pur sapendo – lo ribadisco in questa sede, ed avrà modo di verificarlo quando ne discuteremo; lei stesso ha detto di aver presentato un disegno di legge in tal senso – che questo problema andrà affrontato.

Ho inteso fare queste precisazioni perché spero siano utili affinché il consenso sul provvedimento possa essere il più ampio possibile.

Il senatore Bonatesta ha richiamato la mia relazione, evidenziando che in premessa ho detto che questo è un provvedimento molto atteso. Lo confermo e con tale affermazione concludo il mio intervento: è effettivamente un provvedimento molto atteso da tante donne e da tanti uomini del nostro Paese. Pensate che addirittura alcuni credono che sia già in vigore, tanto che si sono recati presso gli uffici per verificare la possibilità di usufruirne, ma ciò non è stato possibile senza poterlo fare non essendo ancora legge dello Stato. Spero, pertanto, che riusciremo a rendere operativo questo provvedimento in tempi brevissimi.

Termino il mio intervento, ringraziando nuovamente i membri e il Presidente della Commissione e non solo perché si è proceduto veloce-

mente; il lavoro della Commissione è stato molto intenso ed è stato portato a compimento con grande impegno e molta partecipazione. Moltissimi sono stati gli interventi; molto si è ragionato su emendamenti e quant'altro. Ringrazio quindi nuovamente tutti per l'impegno dimostrato in termini concreti di tempo – abbiamo tenuto riunioni notturne per discutere il provvedimento – perché credo che ciò dia il segno di come si consideri importante questo provvedimento e di come è fondamentale che in tempi brevi il Parlamento lo licenzi. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e dalla componente Comunista del Gruppo Misto).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il Governo condivide l'attesa e l'enorme importanza che questo provvedimento riscuote in Paese e in Parlamento, come è dimostrato dall'ampio consenso registrato nel dibattito odierno. È un provvedimento costruito con un lungo, talvolta difficile, ma positivo percorso che ha avuto come punti di riferimento un numero molto consistente di disegni di legge, tra cui uno del Governo e – voglio ricordarlo – il primo accordo collettivo realizzato a livello europeo tra le parti sociali, poi tradotto in una direttiva, a testimonianza che la materia dei congedi parentali fa parte di quella migliore cultura europea dello sviluppo che sa coniugare positivamente – in una sintesi appunto positiva – crescita economica e coesione e protezione sociale.

È un provvedimento importante, che ha effetti rilevanti su aspetti notevoli delle nostre politiche pubbliche. In particolare, esso concerne i problemi del sostegno alla maternità e alla famiglia, alla qualità del nostro Stato sociale, alla parità di genere di fronte al lavoro produttivo e di cura della famiglia. Esso individua e concretizza una dimensione della flessibilità che tocca anche il ciclo di vita e il rispetto dei suoi tempi; rappresenta l'avvio di un concreto processo di superamento di un'organizzazione maschile del lavoro, che scarica sulla donna quasi tutte le conseguenze negative del sovrapporsi del lavoro produttivo con quello di cura della famiglia; tende quindi a dare una nuova regolazione, secondo un diverso equilibrio tra i generi e nuovi modelli organizzativi, della vita familiare e sociale.

Alla luce di questi indirizzi generali, nel merito, il provvedimento è finalizzato a realizzare una nuova regolazione dei tempi di lavoro in relazione ai tempi della vita individuale, familiare e sociale dei cittadini, conciliando i tempi di lavoro con quelli di cura della famiglia, dando a questi ultimi pari dignità sociale, e quindi avviando in questo ambito un processo di ricostituzione e di effettiva parità e responsabilità da parte sia del padre che della madre, conciliando i tempi di lavoro con quelli di formazione, anche in relazione alle rilevanti riforme realizzate, e in via di realizzazione, da parte di questo Governo sull'intero sistema formativo. In questo modo, quindi, il provvedimento incentiva la domanda formativa per un incontro a più alto livello con l'offerta e concilia il la-

voro con la cura della famiglia, attraverso l'introduzione di forme di flessibilità mirate e incentivate, in grado di assorbire situazioni di difficoltà nella vita familiare. Infine, questo provvedimento determina un aumento della libertà dei lavoratori, dei cittadini, dai vincoli dei tempi delle città, con azioni di coordinamento (da parte delle regioni e dei comuni, attraverso piani territoriali, degli orari) e di regolazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici, nonché degli esercizi commerciali.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che innova profondamente la legislazione esistente: non dà di più a chi ha già ma dà qualcosa a chi non ha, perché la nostra legislazione, in questa materia, anche rispetto a quella europea, presenta dei punti positivi, ma anche notevoli vuoti; è complessivamente una legislazione che non garantisce l'accesso universale a tali diritti, in alcuni punti non è coordinata ed è anche carente. Il segno complessivo di questo provvedimento non è quello della sperequazione, ma dell'equità e dell'uguaglianza nell'accesso, appunto, a questi fondamentali diritti sociali.

Nel dibattito sono state sollevate alcune preoccupazioni. Ne ho sentita evocare una in più di un intervento, che riguarda gli effetti negativi che il provvedimento produrrebbe sulle imprese, e quindi sul sistema produttivo e sull'occupazione. Vorrei precisare che certamente esso comporta dei costi per le imprese, però questi sono compensati da alcune misure di incentivazione: il provvedimento, infatti, comporta per il Governo oneri consistenti tanto che, durante la discussione alla Camera, è stato preceduto da un intenso confronto anche all'interno dell'Esecutivo, volto a reperire risorse per alcune centinaia di miliardi all'anno, che rappresentano un onere consistente.

Quindi, con esso non realizziamo forme di *welfare* a carico delle imprese, ma a prevalente carico pubblico, con una partecipazione delle imprese compensata, peraltro, da precise incentivazioni.

Aggiungo che l'accesso ai congedi parentali, in particolare, rappresenta un forte incentivo per l'esercizio di una maternità e di una paternità più ricche, più consapevoli e più responsabili. Credo che ciò coincida con una prospettiva di stabilità sociale che può avere e che ha, a mio avviso, anche effetti positivi in termini di crescita economica. Quindi, non si tratta di un provvedimento punitivo nei confronti del sistema delle imprese, ma della richiesta anche nei loro confronti di una partecipazione all'esercizio di alcuni diritti di cittadinanza sociale, che avranno effetti positivi sia sul mercato del lavoro sia per le imprese stesse.

Il Governo francamente non comprende la preoccupazione manifestata dal senatore Lauro in merito ad una presunta esenzione da parte delle cooperative dagli oneri previsti da questo provvedimento. Il disegno di legge parla in generale di aziende pubbliche e private, senza alcuna distinzione. Non è fondata neanche l'obiezione mossa dallo stesso senatore Lauro, secondo il quale non avrebbe molto senso aprire degli spazi in termini di congedi per la formazione, quando la formazione continua non è ancora normata in base alla legge n. 196 del 1997. Ricordo che la formazione continua prima di essere disciplinata dalla legge sopra citata – il cui regolamento è stato bloccato dalla Corte dei conti – veniva regolata dalla legge n. 236 del 1993 e che anche nel nostro

Paese questa ha cominciato a funzionare, come dimostrato in un recente convegno del CNEL che ha finalizzato l'applicazione. Dal convegno è emerso, infatti, che la formazione continua ha una presenza particolarmente significativa, soprattutto nelle piccole e medie imprese. La preoccupazione del senatore Lauro non è dunque fondata, anche se è vero che occorrerà, (e in tal senso il Governo ha presentato un ulteriore disegno di legge, che sarà discusso in prima lettura proprio qui in Senato) superare l'obiezione, a nostro avviso immotivata, della Corte dei conti in merito al regolamento previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 1997.

Al senatore Smuraglia, che aveva sollevato un'obiezione tecnica di merito, dico che il suo ragionamento è perfettamente fondato – si tratta di un'imperfezione del testo della legge – e che l'interpretazione che egli ha dato dell'articolo 18 in relazione all'articolo 13 è giuridicamente corretta. In tal senso, il Governo vi si associa.

Due ultimi aspetti prima di concludere. Il primo attiene ai tempi delle città. Il senatore Ripamonti ha rivendicato una legge più articolata e più penetrante su questa materia. A me sembra che il disegno di legge al nostro esame già preveda molto in proposito. Ricordo poi che, in relazione ai compiti e alle funzioni delle regioni, bisogna rispettare la legislazione di trasferimento di poteri e funzioni (legge Bassanini). In tal senso credo che la legge dia degli indirizzi di fondo, anche se non c'è dubbio che, sia in termini di iniziativa per la realizzazione del coordinamento dei tempi e dei piani territoriali degli orari, sia in termini di iniziativa politica, sia di relativi finanziamenti, occorre che si muovano in prima persona le regioni ed i comuni.

Il secondo aspetto è relativo ai problemi dell'*handicap*. Ho ascoltato con molta attenzione il senatore Bonatesta e ho apprezzato la passione con la quale egli è intervenuto; mi sembra però che con le sue parole abbia voluto caricare questo provvedimento di un peso e di contenuti che non gli sono propri. Si tratta infatti di un disegno di legge che, sulla base di una direttiva europea e di un accordo tra le parti sociali a livello europeo, estende al nostro Paese la normativa sui congedi parentali e che, solo per questo profilo, tocca anche il problema degli *handicap*.

È chiaro che la situazione dei portatori di *handicap* è molto più complessa: c'è bisogno di un aggiornamento legislativo, c'è bisogno soprattutto di un cambiamento di cultura e di una minor marginalizzazione negli interessi prevalenti della società dei problemi di cui sono portatori questi cittadini. Occorre, cioè, anche un intervento di mobilitazione culturale e sociale, che finora c'è stato solamente in termini parziali.

Proprio per questo il ministro Livia Turco, non solo, a mio avviso, non ha nulla da rimproverarsi ma, anzi, questa mattina ha potuto aprire il convegno nazionale sui problemi dell'*handicap*, tra l'altro formulando alcune e sostanziose proposte innovative, credo con la massima legittimazione morale e politica che deriva soprattutto dall'impegno indefesso che il Ministro ha profuso fin dal momento in cui ha assunto il suo incarico al Ministero degli affari sociali, in direzione non solo dell'*handicap* ma di tutte le situazioni di disagio e di marginalizzazione sociale presenti nel nostro Paese.

Alla luce di questi orientamenti, il Governo auspica che il Parlamento approvi la legge in tempi brevi, per corrispondere a questa diffusa esigenza e attesa presente nella società. In tal modo credo le istituzioni potranno svolgere nel modo migliore il loro dovere. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, sui quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PILONI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, credo possa essere accolto come raccomandazione.

VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1.

Condivide altresì lo spirito dell'ordine del giorno n. 2, dal momento che fa riferimento al patto sociale, la cui realizzazione però è connessa ad una serie di vincoli, anche di carattere finanziario. Per questi motivo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dal momento che l'ordine del giorno n. 1 è stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Lauro se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2.

LAURO. Signora Presidente, non posso accettare che l'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione, perché riguarda il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, rispetto al quale il Governo l'anno scorso ha fatto un grande annuncio nelle nostre piazze, fra le famiglie e fra gli imprenditori. Con questo ordine del giorno non chiediamo altro che di confermare quanto è stato sottoscritto. Dobbiamo invece prendere atto che quel patto sociale era una letterina a Babbo Natale da parte del Governo, perché l'Esecutivo non mantiene oggi gli impegni nelle Aule parlamentari.

Si tratta di un fatto molto grave. Quindi, non solo insisto per la votazione dell'ordine del giorno, ma chiedo che venga votato mediante procedimento elettronico.

Per quanto riguarda poi il provvedimento, faccio rilevare alla senatrice Piloni, in particolare, che quando si vanno a modificare i fattori produttivi e organizzativi l'occupazione cambia: gli scapoli certamente avranno più possibilità di trovare lavoro, e questo oggi è un fatto importante, però certamente con questo provvedimento non aumenterà l'occupazione femminile. Voglio comunque aspettare, per evitare cattive interpretazioni, per vedere se effettivamente le cooperative dei soci lavoratori saranno ricomprese o meno nel provvedimento. Lo verificheremo al momento della votazione dell'apposito emendamento che abbiamo presentato.

Avevo chiesto, infine, al Sottosegretario il motivo per cui non viene emanato il regolamento previsto dalla legge n. 196 del 1997, ma non ho ricevuto alcuna risposta.

PRESIDENTE. Al senatore Novi, primo firmatario, comunico che la Presidenza ha ritenuto di dichiarare ammissibile l'emendamento testé presentato, nonostante i termini per la presentazione degli emendamenti siano già scaduti, rinviandone l'illustrazione a tempo debito.

Per quanto concerne poi l'ordine del giorno n. 2, se ho ben inteso lei, senatore Lauro, chiede che sia votato mediante procedimento elettronico.

LAURO. Sì, signora Presidente, la mia richiesta è appoggiata dal numero di senatori necessario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signora Presidente, voteremo a favore dell'ordine del giorno n. 2, sul quale appongo anche la mia firma.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, annuncio che anche noi voteremo a favore dell'ordine del giorno n. 2, che recepisce alcune preoccupazioni già esposte nel mio intervento.

PILONI, *relatrice.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI, *relatrice.* Signora Presidente, vorrei avanzare una proposta per vedere se è possibile trovare un'intesa. Poiché si fa riferimento al patto per lo sviluppo, sui cui contenuti siamo tutti d'accordo, e ai contributi per la maternità, sui quali, peraltro, si sta già intervenendo, potremmo essere d'accordo sull'elevare allo 0,30 per cento l'aliquota di abbattimento dei contributi posti a carico del datore di lavoro per la maternità e la paternità, purché si aggiunga, dopo le parole: «ad elevare», l'altra: «gradualmente», visto che tale percentuale non è stata ancora raggiunta, anche se l'obiettivo perseguito è il medesimo.

Pertanto, chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se intendono accogliere la modifica da me proposta, tenuto conto, oltretutto, che lo

stesso prende soltanto atto di una situazione di fatto, mantenendo inalterato l'obiettivo.

PRESIDENTE. Relatrice Piloni, in sintesi, lei propone di aggiungere la parola: «gradualmente».

Senatore Lauro, accoglie la proposta di modifica avanzata dalla senatrice Piloni?

LAURO. Sì, signora Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 2, così come modificato a seguito della proposta della relatrice Piloni.

VIVIANI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 2, nel testo modificato.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2 da parte del rappresentante del Governo, lo stesso non verrà posto ai voti.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.100, 3.103, 3.107, 3.108, 3.109, 3.111, 3.112, 3.113, 3.115, 3.117, 3.118, 3.119, 3.120, 3.121, 3.122, 7.1, 10.4, 12.3, 12.4, 13.1, 17.5, 17.0.1, 17.0.1(nuovo testo), 19.1, 19.3, 20.2 e 20.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.»

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Il Presidente della 7ª Commissione permanente, a nome della Commissione stessa, ha chiesto il nuovo deferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3836, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, già concluso in sede referente.

Nelle more della decisione della Conferenza dei Capigruppo, la Commissione si intende fin d'ora eventualmente autorizzata a convocarsi.

Per la risposta scritta ad una interrogazione

DE ZULUETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA. Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'interrogazione 4-17172, firmata da 27 parlamentari senatori, che chiede al Governo di intraprendere passi specifici per quanto riguarda l'uso dell'uranio impoverito in Kosovo.

Avevamo chiesto al Governo di farsi carico di una richiesta alla NATO di notizie sull'uso di queste munizioni all'uranio impoverito, cioè di fornire specificazioni, di informare le forze armate dislocate in Kosovo sulle località in cui sono state usate munizioni all'uranio impoverito. Si tratta di una richiesta, già avanzata dall'Agenzia speciale per l'ambiente delle Nazioni Unite nella persona del coordinatore della *task force* che ha valutato il danno ambientale nella ex Jugoslavia in seguito alla guerra, per tutelare le nostre forze armate e i civili in Kosovo, attualmente esposti ad un rischio non valutabile di contaminazione radioattiva o anche di intossicazione.

Credo che dobbiamo tentare di compiere questo passo velocemente, perché sta crescendo l'allarme. Segnalo che ieri su RAI 3 è stato trasmesso un documentario proprio su questo argomento. Il Governo credo che responsabilmente debba fornire risposte, altrimenti un allarme incontrollato può provocare reazioni pericolose.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* Signora Presidente, voglio assicurare alla senatrice De Zulueta che sarà mia cura informare immediatamente il Ministro della difesa, nonché il Presidente del Consiglio, di questa richiesta, affinché si possa trovare il modo di dare una risposta non solo al Parlamento, ma anche all'opinione pubblica, che ha bisogno di essere rassicurata.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa all'allarme lanciato in quest'Aula dalla senatrice De Zulueta e si augura che non solo intervenga questa risposta rapida, ma che immediatamente si prendano iniziative efficaci.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057-B)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato, **Ritirato**

premesso che:

è molto urgente, per il consolidamento internazionale del prestigio del nostro paese, per la tutela delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, nonchè per assicurare il rispetto dei diritti dei consumatori e per non consentire l'alterazione delle libere regole della competizione e della concorrenza nei mercati (con l'attuazione di atti amministrativi spesso illegittimi o di fenomeni di speculazione commerciale, come purtroppo sta avvenendo nel caso in oggetto), ottenere la registrazione comunitaria della DOP, denominazione di origine protetta, in favore del condimento tradizionale di origine artigianale, denominato in commercio con la menzione di aceto balsamico tradizionale di Modena, ai sensi del regolamento CEE 2081/92;

la Commissione di Bruxelles avrebbe dovuto effettuare la citata registrazione il 29 novembre 1999. Però la proposta è stata bocciata e rinviata al Consiglio. A causa di un quadro amministrativo e giuridico del nostro paese (contraddittorio e spesso, almeno in questa materia, segnato da atti amministrativi illegittimi o decreti ministeriali in contrasto con i princìpi legislativi cui farebbero riferimento per giustificare la loro esistenza), la stessa Commissione da alcuni anni rinviava nell'attesa di chiarimenti da parte del nostro Stato, la definitiva registrazione della DOP per il condimento aceto balsamico tradizionale di Modena, pur avendone riconosciuto la sua reale ed urgente legittimità ad ottenerla. Risulterebbe, ciononostante, che entro il mese di dicembre 1999 si possa finalmente chiudere in maniera corretta la tormentata vicenda, con enorme soddisfazione per il nostro paese e per i produttori agricoli del modenese;

la complessa problematica trae origine dal fatto che da anni gli uffici dell'amministrazione del Ministero agricolo hanno proceduto ad emanare atti ministeriali spesso poco trasparenti, altre volte o illegittimi o senza una specifica fonte di principio, creando confusione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti di origine vitivinicola.

Con il rischio (di solito concretizzatosi) di alterare le regole della concorrenza, penalizzando alcuni produttori favorendone solo singoli e ben individuati e, soprattutto, impropriamente tutelando e privilegiando un prodotto di origine vitivinicola a ciclo esclusivamente industriale, già esaustivamente disciplinato in questa sua fattispecie dall'apposito ed unicamente legittimo decreto ministeriale 3 dicembre 1965, il Ministero ha conferito la denominazione di origine controllata ad un aceto industriale di qualità indicato in commercio con la specificazione di vendita commerciale (e non come denominazione di qualità e di origine), aceto balsamico di Modena. Si è creata una confusione normativa che ha indotto la Commissione europea a richiedere inderogabili chiarimenti prima di provocare ulteriori danni e anche prima di rendersi complice di registrare, come incredibilmente le si è chiesto in contrasto con il regolamento CEE 2081/92 che non si applica in ogni modo alle produzioni vitivinicole, una DOP, oltre che per il condimento tradizionale di Modena, anche per l'aceto industriale, diffusamente prodotto in tutto il territorio del paese e non solo a Modena;

per uscire da questa spiacevole e dannosa vicenda, è inderogabile che si rimetta ordine in materia di norme sulla produzione di aceti e questo nel rispetto delle regole del commercio e della libera concorrenza nei mercati, nonchè della tutela delle vere produzioni di origine e di quelle tipiche tradizionali. È necessario a tal proposito eliminare una prima insormontabile barriera, ossia abrogare il decreto ministeriale 15 novembre 1989 che riconosce la DOC all'aceto industriale denominato in commercio con la menzione di aceto balsamico di Modena, certamente trovando per esso una successiva ed inderogabile protezione,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile per ottenere la DOP comunitaria per il balsamico tradizionale di Modena, abrogando da subito il decreto ministeriale 15 novembre 1989, che ostacola tale concessione.

9.4057-B.1. PIATTI, GUERZONI

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1º ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed

amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/ CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto

anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

ARTICOLO 3 E ALLEGATO C NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C

(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

ARTICOLI DA 4 A 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*quater*. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale».

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 31 luglio 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princìpi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonchè adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.

Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*».

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 8.

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti)

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: «concimi CEE» e «concime CEE», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «concimi CE» e «concime CE».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: «Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Art. 9.

(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE)

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), la lettera *a)* è abrogata;

b) al numero 4), le parole: «dagli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-*bis*».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

«Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato».

Art. 10. **Approvato**

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati».

2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: «comunitarie» sono aggiunte le seguenti: «, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori».

3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). – 1.* Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al

comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5».

4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

«*2.* L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993.

6. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi».

7. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione e locali, particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti

tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.

9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 7, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 7, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *h)*, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole «modelli anteriori al 1890» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelle a colpo singolo».

2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: «le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte» sono sostituite dalle seguenti: «le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*,».

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

Art. 12.

(Vendita delle carni equine)

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: «, escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte».

2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: «di quelle equine e».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«*2.* La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;

b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione».

Art. 14.

Approvato

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). – 1.* In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 é svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del ci-

tato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche

chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purchè rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

Art. 15.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409)

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: «cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Ordine professionale»;

b) all'articolo 15, la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «di Paesi membri dell'Unione europea».

Art. 16.

(Norme in materia di domicilio professionale)

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Art. 17.

(Piante ornamentali: criteri di delega)

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Art. 18.

(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega)

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concor-

suali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

Art. 19.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato)

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei princìpi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i princìpi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai princìpi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i princìpi generali indicati dalla lettera *e)*;

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i princìpi generali indicati dalla lettera *e)*.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

Art. 20.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento)

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione»;

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: «bovina,» è soppressa.

Art. 21.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici)

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità».

Art. 22.

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega)

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega)

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-*bis*, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

al fine di facilitare il processo di integrazione europea nei molteplici aspetti e la cooperazione tra Stati appartenenti e non alla Unione europea,

impegna il Governo:

affinchè, attraverso le dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia previsto un fondo straordinario per l'integrazione europea di lire 1.500 milioni per le iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale; tali iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre paesi europei sia che siano membri dell'Unione europea sia che non lo siano, con priorità alle inziative proposte dalla delegazione parlamentare presso le organizzazioni e per gli organismi internazionali interessati.

9.4057-B.2. IL RELATORE

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come modificata dalle direttive 92/1037/CEE della Commissione;

ritenuto che l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreti nel senso che le sanzioni ivi previste riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parti A e B, IV parte B, della sopra richiamata direttiva;

ritenuto che le norme per la protezione fito-sanitaria dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere mirate e limitate nel tempo e non

impropriamente usate quali misure di protezione commerciale della produzione nazionale, cioè utilizzate quali misure equivalenti al divieto di importazione;

ritenuto che non debba essere punito colui che importi, qualunque sia il paese produttore, nel territorio italiano, vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Unione europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative ed i provvedimenti opportuni per rivedere il sistema sanzionatorio connesso alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali affinchè la presenza di agenti patogeni sia concretamente individuata e non genericamente presunta.

9.405-B.3. IL RELATORE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Fondo straordinario per l'integrazione europea)

Approvata la soppressione

1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non dell'Unione europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministro degli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali)

Approvata la soppressione

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazio-

ni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parti A e B, IV parte B, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.

ARTICOLI DA 24 A 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: «Ministro competente per le politiche comunitarie» sono sostituite dalla seguente: «Governo».

Art. 25.

*(Modifiche del capo XIV-*bis *del codice civile)*

Identico all'articolo 27 approvato dal Senato

1. Al primo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile le parole: «, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi,» sono soppresse.

2. All'articolo 1469-*quater* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-*sexies*».

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-*quinquies* del codice civile le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo».

Art. 26.

(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega)

Identico all'articolo 28 approvato dal Senato

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un 0gruppo assicurativo, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5, e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei princìpi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi

previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei princìpi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere, sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 27.

Identico all'articolo 29 approvato dal Senato

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali)

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «di ciascun medicinale» sono sostituite dalle seguenti: «di specialità medicinali»;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«*b*-bis) siano iscritti all'albo professionale.»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.»;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.»;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: «Nell'ipotesi disciplinata» fino a: «su ordinazione del medico;» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;»;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: «destinati» fino a: «trenta giorni» sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera *a)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Abrogazione di norme)

Approvata la soppressione

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, le parole: «specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale», introdotte dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono soppresse.

ARTICOLI 28, 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente)

Identico all'articolo 31 approvato dal Senato

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola «commissionario» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:

«È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo».

Art. 29.

(Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

Identico all'articolo 32 approvato dal Senato

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«*2*. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'im-

presa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi».

Art. 30.

(Tutela degli interessi finanziari comunitari)

Identico all'articolo 33 approvato dal Senato

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (4275)

ORDINI DEL GIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa – anche legislativa – per consentire ai genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie, da identificare con apposito decreto ministeriale, che impongano la presenza di uno dei genitori durante le cure ospedaliere o domiciliari, di astenersi dal lavoro senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa e previdenziale.

9.4275.1. LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in attuazione di quanto previsto dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 23 dicembre 1998, relativamente alla introduzione di una garanzia di sostegno alla maternità ed alla paternità da porre a carico del bilancio dello Stato attraverso la riduzione dei relativi oneri contributivi posti a carico del datore di lavoro e ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 42 della finanziaria 2000,

impegna il Governo:

ad elevare **gradualmente** allo 0,30 per cento l'aliquota di abbattimento dei contributi posti a carico del datore di lavoro per la maternità e la paternità, affinchè si possano congruamente realizzare le previsioni contenute nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 23 dicembre 1998, la cui sintesi finanziaria permette di elevare tale riduzione, portandola a 0,3 punti di aliquota.

9.4275.2 LAURO, ZANOLETTI

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata in neretto.

Allegato B

Intervento integrale del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 4275

La vita può cambiare la politica. Questa convinzione, questo impegno si realizza ad una doppia condizione: che nelle leggi si scriva la vita della gente e che le leggi non pretendano di diventare la vita delle persone e delle famiglie. Mi pare che questa condizione sia soddisfatta dal disegno di legge «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città». Proprio perché descrive la vita, questo disegno di legge non può essere semplice; non può neppure essere schematico. I suoi obiettivi possono apparire non del tutto uniformi; sono tuttavia fra loro coerenti. Questa coerenza è la conferma del riuscito tentativo di non ingabbiare la vita.

Il senso complessivo dell'insieme delle norme – che prevedono un'armonizzazione dei tempi di lavoro con lo scandire delle ore che caratterizza la vita delle persone e quella delle città – è di sottolineare come una migliore modulazione della durata del lavoro, benché possa determinare qualche onere aggiuntivo per le singole aziende, costituisca un arricchimento complessivo per la società.

Un nuovo quadro di compatibilità

Il primo obiettivo del disegno di legge è di favorire un governo dei tempi di vita da parte delle persone: singolarmente intese ma soprattutto come protagoniste di una famiglia. Ne deriva la promozione contestuale di un nuovo quadro di compatibilità e di un nuovo sistema di valori. Ne esemplifico tre.

Una maggiore articolazione dei tempi di vita e di lavoro, che in modo non ancora compiuto prospetta cicli di vita sempre meno rigidi e predeterminati, risponde alla crescente richiesta di flessibilità del mercato, ma apre anche nuovi spazi di libertà alle persone, non più instradate in un inevitabile percorso esistenziale tra la formazione, il lavoro e il riposo. Se il mercato ha fatto della flessibilità produttiva un valore, attraverso questo disegno di legge la società tutta assegna alla flessibilità esistenziale un analogo valore.

Lo fa partendo da un altro valore, al quale riconosce cittadinanza (la sua esistenza, l'esistenza di questo valore è ben presente nella vita quotidiana di ogni famiglia). Nella legge c'è finalmente il pieno riconoscimento della funzione sociale del lavoro di cura, e la conseguente ricerca di una composizione del conflitto tra il tempo di lavoro e l'esperienza esistenziale della maternità e della paternità, esperienza che non può essere considerata alla stregua di un onere gravante sulle imprese e di un costo da contenere.

Nella concretezza che deriva dal lasciarsi indirizzare dalla vita, questo disegno di legge va oltre la codificazione dei valori e la prescrizione delle norme. Esso dedica una specifica attenzione alla riorganizzazione dei tempi delle città e dei servizi, e all'incidenza di questi sui ritmi della vita personale e familiare: si tratta di elementi essenziali per concretizzare il proposito del disegno di legge, cioè di promuovere un equilibrio socialmente sostenibile fra il tempo di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.

Una sola è la vita

All'interno di questo complesso e coerente disegno sociale e culturale della legge, va, comunque, sottolineata l'ampia e diffusa aspettativa che è andata crescendo nella società, per un aspetto del provvedimento: esso, pur nella sua parzialità, costituisce un elemento molto importante della politica per la famiglia, in quanto affronta il tema fondamentale della conciliazione tra il lavoro e la vita familiare. Voci autorevoli si sono espresse sulla centralità di questo tema nel presente e nel futuro della società europea. Non a caso in tutti gli atti dell'Unione Europea su questo argomento è presente un invito pressante agli Stati membri affinché vengano realizzate misura idonee ad armonizzare vita lavorativa e vita familiare ed a promuovere un'assunzione di pari responsabilità dei genitori nella gestione della famiglia.

Sotto il profilo europeo va ribadito, anche in questa fase conclusiva del lavoro parlamentare, il ruolo determinante esercitato dall'impianto normativo del disegno di legge, che è stato presentato il 3 marzo 1998 dal Governo alla Camera e che costituisce l'ossatura del testo unificato che oggi è all'esame del Senato. Quel testo governativo e questo testo parlamentare operano la scelta di ricollocare le tematiche vive nell'opinione pubblica e nel parlamento in un nuovo contesto, fortemente segnato dal dibattito europeo tra le parti sociali in materia di formazione continua, di flessibilità dei tempi di lavoro e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

A questi ultimi aspetti si devono la centralità acquisita dal tema dei congedi parentali – nel confronto con la direttiva 96/34/CE del Consiglio – e la scelta di intervenire sulla legge n. 1204 del 1971 a tutela delle lavoratrici madri, ma, soprattutto, il costruttivo percorso di scambio di conoscenze con le parti sociali, sullo sfondo del dibattito generale sui tempi di lavoro. C'è la convinzione che una sola è la vita delle persone e che il ricondurla ad unità anche nella esperienza quotidiana è vantaggioso e produttivo per ciascuna delle parti in cui la vita si esprime.

In un'Europa di cittadini

Con l'istituzione del congedo dei genitori, il disegno di legge recepisce la direttiva 96/34/CE del Consiglio. Non si tratta solo di «essere in regola» formalmente con l'Unione Europea. Qui la sfida è più alta: partecipare anche attraverso la legislazione sociale alla costruzione dell'Eu-

ropa dei cittadini che è sempre più urgente e sempre più determinante.

L'articolo 1 del Protocollo sulla politica sociale allegato al Trattato sulla Unione Europea assegna all'azione della Comunità obiettivi come il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, lo sviluppo delle risorse umane e la lotta contro le esclusioni. Una forte resistenza alle innovazioni in materia sociale e di lavoro, radicata nella accentuata disomogeneità delle legislazioni nazionali, ha fino a tempi recenti limitato in questo ambito il contributo delle istituzioni europee alla focalizzazione dei problemi ed alla indicazione di strategie, comunque spesso di ampia utilità e respiro.

L'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam ha fatto avanzare il processo d'integrazione nell'Unione Europea, dando inizio all'esistenza di un vero e proprio «modello sociale europeo». Infatti con la sottoscrizione di questo trattato si sono create le condizioni perché alcuni obiettivi sociali e le conseguenti politiche per raggiungerli siano realmente condivise tra i diversi Paesi, istituzioni e soggetti.

Il modello sociale europeo fa del confronto e del dialogo la propria base di partenza. Una prova la ritroviamo nei nuovi regolamenti dei Fondi strutturali europei, che prevedono alcuni passaggi ben definiti: programmazione, cioè certezza dei tempi e delle risorse; valutazione *ex ante*, cioè attenta analisi e ricerca, ma anche *ex post*, cioè valutazione dell'efficacia ed efficienza delle iniziative messe in atto; partenariato, cioè specificazione dei rispettivi ruoli dei diversi soggetti coinvolti e/o coinvolgibili.

L'applicazione di questa metodologia si trova anche nei passaggi normativi più significativi compiuti in materia di parità uomo-donna dopo la Conferenza di Pechino. Ne cito alcuni.

Si è avviato il quarto Programma d'azione comunitaria a medio termine. Questo Programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000), nel terzo obiettivo, si propone di «consentire a donne e uomini di lavorare e occuparsi della famiglia», e specifica che ciò non sta solo nel conciliare il lavoro e la vita familiare, ma anche nel promuovere l'individualizzazione dei diritti.

Credo sia indispensabile ribadire che, dal punto di vista dell'Unione Europea, non è corretto ritenere che le pari opportunità debbano svilupparsi e portare frutti solo nell'ottica di una maggior diffusione della popolazione attiva nei singoli paesi con l'estensione, anche alle donne, di una maggior partecipazione al mercato del lavoro, al fine di mantenere in equilibrio i sistemi pensionistici e di protezione sociale. Se riducessimo solo a questo la linea di azione relativa alle pari opportunità, riporteremmo le donne socialmente e culturalmente indietro nel tempo, nella situazione in cui erano considerate necessarie per garantire il sostentamento alla famiglia ed aiutavano i mariti nelle attività di lavoro tradizionali, soltanto per far sì che vi fosse un maggiore sostentamento. Cambierebbe cioè il fine, ma la motivazione economica resterebbe identica.

All'interno delle famiglie si è assistito, negli ultimi anni, ad una crescita del livello di istruzione della componente femminile. I dati più recenti mostrano come la diversità cresce per l'aumento della quota di mogli con livelli di istruzione superiori a quelli dei mariti. Tutto ciò sta a significare che, in un mondo del lavoro dove sono sempre più richiesti alti livelli di istruzione e maggiori competenze, la donna appare in una condizione difficile: da un lato, tirata verso le incombenze familiari, amplificate dal ruolo di supplenza che deve svolgere a fronte della carenza dei servizi sociali, soprattutto di quelli per l'infanzia (e anche determinata dal fatto che questa incombenza continua a pesare, per la maggior parte del tempo, proprio sulle donne nonostante una partecipazione maggiore dei mariti e dei padri nella cura e nelle attività della famiglia), dall'altro, la donna si trova indotta a lavorare, facilitata anche dal livello di istruzione elevato per contribuire a portare al nucleo familiare il reddito necessario a garantire un'equilibrata esistenza, Credo, dunque, che le pari opportunità debbano consistere nel riconoscere alle donne le loro competenze e le loro capacità, determinate da una crescita del livello di istruzione.

Direttiva europea e legge italiana sui congedi parentali

Anche sul tema del rapporto fra persona, lavoro e vita, come ho ricordato, nell'Unione Europea si rafforza il ruolo dei dialogo sociale, grazie al quale prendono forma giuridica di direttiva due importanti accordi tra le organizzazioni interprofessionali a carattere generale, cioè le rappresentanze europee dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori (UNICE, CEEP e CES).

La prima direttiva è del giugno 1996 e riguarda i congedi parentali, cioè riconosce la possibilità per i lavoratori di entrambi i sessi di potersi prendere cura dei propri bambini (o di quelli adottati) volendo così meglio conciliare la vita professionale e familiare di ciascuno all'interno di un più complessivo impegno per promuovere la parità di opportunità di trattamento tra uomini e donne, come auspicato fin dal primo Programma d'azione (1982-1985).

Si tratta di una esigenza di cui hanno saputo rendersi conto per tempo le parti sociali europee che il 14 dicembre 1995 hanno concluso un accordo quadro sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore. L'accordo stabilisce prescrizioni minime e rinvia agli Stati membri o alle parti sociali nazionali il compito di prevedere una disciplina ulteriore affinché si possa tener conto della situazione particolare di ciascuno Stato membro.

Il disegno di legge presentato dal Governo il 3 marzo 1998, e quindi a ridosso della scadenza del termine per il recepimento della direttiva, indica la volontà dell'Italia di partecipare per quanto di sua competenza a questo dialogo sociale e di recepire nel proprio ordinamento non solo la direttiva europea, ma anche l'intesa sociale che è alla sua base.

Non va dimenticato infatti che circa dieci anni di confronti e di contratti hanno positivamente preparato in Italia il terreno su questo te-

ma, anticipando così la stessa direttiva che al suo tredicesimo «considerando» afferma che «le parti sociali sono le più idonee a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e che quindi deve essere riservato loro un ruolo particolare nell'attuazione e nell'applicazione del presente accordo».

La direttiva 96/34/CE del Consiglio è finalizzata ad «offrire, agli uomini e alle donne, la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e i loro obblighi familiari» e ad introdurre «nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario, più adattati ai bisogni della società in via di mutamento e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelli dei lavoratori», scegliendo di superarne le prescrizioni minime. La direttiva, ad esempio, prevede un periodo minimo di congedo parentale di tre mesi, accordabile a tempo parziale, frammentato o nella forma di un credito di tempo, subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e rinviabile per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa.

Il disegno di legge italiana prevede dieci mesi, elevabili ad undici per favorirne l'uso da parte del padre lavoratore, non condizionati in alcun modo. In questa ed in altre soluzioni il testo del disegno di legge non può non tenere conto della evoluzione positiva ed innovativa che l'Italia ha registrato grazie alla concertazione e alla legislazione in tema di congedi parentali.

Come armonizzare le legislazioni nazionali

Lo sottolineo perché il processo di integrazione europea, in questo come in tutti i settori, deve essere un processo in positivo, che spinge a raggiungere condizioni complessivamente migliori e non portare ad una omologazione verso il basso. La costruzione della moneta europea ci ha abituati a questo percorso virtuoso. Abbiamo dimostrato di saperlo percorrere e possiamo dunque impegnarci, come italiani e come europei, ad applicare lo stesso impegno anche ai parametri sociali.

Ciò vale per l'Italia, ma più in generale mi sembra un percorso da compiere come europei. In materia di congedi parentali, risulta interessante uno sguardo all'interno dell'Unione per vedere come le altre discipline europee regolano la materia.

Al confronto va premessa un'avvertenza. È vero che – secondo anche quanto ribadito nel citato accordo europeo – il congedo parentale va tenuto distinto da quello di maternità, atteso che il primo, in base alla definizione accolta dall'accordo stesso viene riconosciuto per la nascita o l'adozione di un bambino. Tuttavia, un quadro di raffronto sulla materia risulta veritiero solo se si tiene conto di quanto previsto anche relativamente al congedo di maternità ed alle malattie del bambino che costituiscono quell'insieme di misure minime necessarie per la tutela della salute fisica e psichica della lavoratrice madre e del bambino.

Stando ai dati raccolti dalla Unione europea negli anni 1994-1995, nella maggioranza dei paesi europei si registra una astensione obbligatoria ridotta (solo la Danimarca e la Gran Bretagna garantiscono un perio-

do più lungo) rispetto a quella italiana, alla quale tuttavia si aggiunge la disciplina dei permessi giornalieri retribuiti, previsti fino al compimento di un anno di età del bambino. Vengono invece concessi periodi di congedo parentale superiori rispetto ai nostri sei mesi di astensione facoltativa (36 mesi per la Germania, Francia e Spagna, 24 per l'Austria e 18 per la Svezia).

Solo in Danimarca e in Svezia il diritto di congedo arriva sino all'ottavo anno di età del bambino, mentre negli altri paesi è fruibile fino al terzo-quarto anno di età. Inoltre, in Grecia, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo il congedo parentale non è retribuito. Occorre, tuttavia, precisare che il nostro sistema, a differenza di quanto previsto dagli altri paesi, concede assenze limitate per la malattia del bambino sino al compimento del terzo anno di età dello stesso, in ciò arrivando potenzialmente ad eguagliare, in termini di durata, i periodi di congedo parentale previsti, ad esempio, da Germania, Francia e Spagna.

Siamo di fronte dunque a legislazioni culturalmente omogenee, ma con soluzione organizzative diverse. Mi pare che, tenendo per base la direttiva, istituzioni e parti sociali europei dovranno tendere ad una progressiva omogeneità, avendo come obiettivo lo ripeto – l'accentuazione dei valori familiari e personali presenti nel disegno di legge italiano.

Le specificità della piccola impresa

Ciò sarà tanto più necessario quanto più ci si renderà conto che le ricadute che potrà produrre una nuova disciplina dei congedi non saranno solo quelle di tipo strettamente ((sociale» bensì, di rimando, quelle di un'eventuale accelerazione del processo di delocalizzazione delle imprese o di un freno all'ingresso di quelle straniere, entrambe interessate ad abbassare il proprio costo del lavoro e a ridurre i costi organizzativi interni, magari indirizzandosi verso altri paesi parimenti appartenenti all'Unione europea. Ricordo che la direttiva comunitaria contiene disposizioni particolari volte a soddisfare le esigenze operative ed organizzative delle piccole imprese attraverso il rinvio della concessione del congedo parentale, per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa, nonché mediante forme di recupero.

La legge di cui l'Italia sta per dotarsi cerca di dare un senso alla specificità delle nostre imprese. Nel disegno di legge le disposizioni sul congedo parentale, per altri motivi di famiglia, quali l'assistenza di persone disabili, e per motivi di studio e formazione sono completate dallo stanziamento di risorse – almeno il 50 per cento delle quali destinate alle aziende entro 50 dipendenti – volte a compensare parte degli oneri derivanti per le imprese nonché da disposizioni applicabili, fra l'altro, agli orari dei servizi pubblici nelle città con più di trentamila abitanti.

Anche in questo sforzo la legislazione italiana integra – cercando di evitare errori commessi in altre materie – una legislazione comunitaria che non tiene nel dovuto conto le esigenze delle piccole e medie imprese (che caratterizzano il tessuto industriale italiano rispetto alla media comunitaria, che generalmente registra dimensioni maggiori). In questo

caso non solo è apprezzabile la maggiore attenzione l'Unione Europea ha prestato nei confronti di tale tipologia di imprese, ma anche l'integrazione finanziaria prevista dal disegno di legge nazionale.

L'organizzazione del lavoro in Europa

Mi sono soffermato sulla direttiva che viene recepita dal presente disegno di legge. Merita un cenno anche una seconda direttiva, quella sul part-time. È del 18 dicembre 1997 e recepisce l'accordo-quadro siglato da UNICE, CEEP e CES il 6 giugno dello stesso anno. Questa direttiva non riguarda esclusivamente le donne, ma dato che il tra il 70 e il 90 per cento dei lavoratori a tempo parziale è costituito da donne, ritengo utile citarla: a ribadire che anche l'orario di lavoro, la sua organizzazione e le ricadute sull'occupazione femminile, ma non solo, sono questioni presenti nel dibattito europeo. In questo dibattito, è particolarmente significativo il ruolo di traino riconosciuto alle parti sociali, a dimostrazione dell'assunzione sempre più consapevole a tutti i livelli dell'importanza del partenariato sociale.

Ai temi della nuova qualificazione formativa è dedicato poi un altro intervento dell'Unione Europea che mi sembra utile richiamare in questa nostra discussione. Si tratta del libro verde sul partenariato per una nuova organizzazione del lavoro, presentato alla Commissione il 16 aprile del 1997.

Esso pone tra le sfide sul piano politico le modalità di organizzazione delle necessarie azioni di formazione e di riqualificazione della manodopera, la valorizzazione delle nuove tendenze occupazionali nell'ottica delle pari opportunità e lo sviluppo di organizzazioni più flessibili dei servizi pubblici, sostenendo che «in particolare, la sfida consiste nel trovare il modo di sviluppare o adattare politiche che sostengano, piuttosto che ostacolare, un rinnovamento organizzativo fondamentale e di raggiungere un equilibrio positivo tra gli interessi delle aziende e quelli dei lavoratori, agevolando nel contempo la modernizzazione della vita lavorativa».

Di questo rinnovamento, fanno sicuramente parte il superamento delle rigidità imposte a lavoratori ed imprese dalla standardizzazione dei diritti all'uso del tempo e l'introduzione dei congedi formativi, così come l'intero impianto della legge traduce in norma la convinzione che «il lavoro flessibile può essere sia vantaggioso per le economie europee sia interessante per i singoli lavoratori», che «non dovrebbero perciò essere penalizzati per il fatto di adottare tali modelli lavorativi».

Mi pare che il disegno di legge al nostro esame interpreta positivamente lo spirito del Libro Verde, là dove esso afferma che «è necessario organizzare non solo le aziende, ma l'intera infrastruttura sociale per garantire condizioni di parità tra le donne e gli uomini: ciò comprende ad esempio aspetti quali la formazione, la custodia dei figli e i trasporti, l'equilibrio tra i sessi nel processo decisionale, l'individualizzazione dei diritti e così via».

Ricordo infine che la Commissione ha predisposto due relazioni sull'attuazione del principio delle pari opportunità nell'Unione europea.

La prima relazione si riferisce all'applicazione nel 1998 della comunicazione del 1996 «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie». La seconda, invece, è il «Rapporto sullo stato di avanzamento delle attività della Comunità europea» predisposto per la 43 sessione della CSW che ha avuto luogo a New York dal 1° al 19 marzo 1999.

Persone e famiglie nell'Europa che cambia

Ho sottolineato all'inizio che questo disegno di legge non esaurisce l'intera materia. È un punto fermo al quale dovranno fare riferimento complessivamente tutte le politiche dell'occupazione. È l'intera Unione Europea che – come dicono le ultime «linee di orientamento per le politiche dell'occupazione» – deve affrontare prioritariamente due questioni:

integrazione della parità di opportunità fra uomini e donne in tutti gli elementi delle politiche per l'occupazione, segnatamente garantendo alle donne il beneficio delle politiche attive del mercato per l'occupazione in materia di inserimento professionale proporzionalmente al loro tasso di disoccupazione, ovvero sviluppando la rappresentatività delle donne nelle azioni relative allo spirito di imprese;

utilizzare il potenziale di creazione di posti di lavoro della società dell'informazione nel campo della «impiegabilità» e delle nuove forme di organizzazione del lavoro, nonché nel quadro delle azioni che favoriscono la parità di opportunità.

Questioni che sono da affrontare affinando una serie di interventi, tra cui:

formazione durante l'intero arco della vita: promuovere la formazione di una manodopera qualificata e adattabile, ponendo l'accento sulle tecnologie dell'informazione;

conciliare la vita professionale con la vita familiare: sviluppando servizi di affidamento abbordabili, accessibili e di elevata qualità, nonché favorendo la flessibilità delle condizioni di lavoro.

Si tratta di scelte che riguardano la qualità della vita, come ho più volte sottolineato. Esse tuttavia si integrano nelle prospettive dell'economia dell'Unione. Nel corso dei prossimi dieci anni, comincerà a diminuire la popolazione europea in età lavorativa. La crescita dell'occupazione dipenderà quindi, più che nel passato, da una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Gli Stati membri devono pertanto creare le condizioni che possano consentire all'economia europea e alle imprese di beneficiare pienamente della creatività, del talento e delle competenze delle donne, consentendo agli uomini e alle donne di beneficiare di un maggiore equilibrio fra la vita professionale e la vita familiare.

Senatore BEDIN

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 15 dicembre 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MARINI, DEL TURCO, JACCHIA e MANIERI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modificazioni al titolo V della parte II della Costituzione» (4391).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MAGGI e SPECCHIA. – «Norme in materia di etichettatura dei prodotti contenenti ingredienti geneticamente modificati» (4392).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ROSSI. – «Interventi urgenti per il consolidamento, il restauro, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle mura storiche della città di Bergamo» (4373), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

Deputati MANTOVANO ed altri. – «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» (4060) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato RUFFINO. – «Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore» (3284) *(Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detta disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:* AGOSTINI ed altri. – «Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988,

n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (3327).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 15 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge: Deputati RUBERTI ed altri. – «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica» (3836) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, già deferito, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cò, Crippa, Pieroni, Semenzato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ripamonti e Sarto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-17483, dei senatori Russo Spena e Salvato.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 dicembre 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 141

AVOGADRO: sulla chiusura della strada statale Aurelia nel tratto tra Finale Ligure e Noli (4-15078) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

BEDIN: sul contratto per i segretari scolastici (4-16504) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BESOSTRI ed altri: sui fondi destinati all'offerta formativa (4-15843) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BEVILACQUA: sull'esclusione di alcune discipline da quelle per le quali sono stati emanati bandi di concorso per l'insegnamento (4-15203) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sul blocco delle assunzioni di assistenti giudiziari (4-16034) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

sul blocco delle assunzioni di assistenti giudiziari (4-16973) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

BEVILACQUA ed altri: sulle sessioni di esame per l'abilitazione all'insegnamento (4-15704) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BONATESTA: sull'incompatibilità di carica per alcuni componenti del consiglio d'amministrazione della Banca del credito cooperativo di Bassano Romano (Viterbo) (4-15029) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BONATESTA ed altri: sulla fornitura gratuita dei libri di testo (4-16448) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BORNACIN: sul costo dei libri di testo (4-16260) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BORTOLOTTO: sul reclutamento dei docenti precari (4-15663) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

BRIGNONE: sull'elevamento dell'obbligo di istruzione (4-14451) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sulla donazione alla Repubblica italiana dell'organo a tre tastiere Father Henry Willis (4-15997) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

BRUNI, OSSICINI: sul contratto per i medici previdenziali (4-13313) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) (*)

BUCCIERO: sul rinvio a giudizio del dottor Marco Onado (4-12040) (risp. DILIBERTO *ministro della giustizia*)

CORRAO: sul liceo scientifico statale «Ugo Mursia» di Balestrate (Palermo) (4-16373) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

CORTIANA: sulla scuola elementare di via Pescarenico a Milano (4-15187) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sulle sessioni riservate di concorsi per insegnanti precari non abilitati (4-15321) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sulla gratuità dei libri di testo (4-16237) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

COSTA: sulla situazione dell'economia turistica in Puglia in seguito al conflitto nei Balcani (4-14814) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

CURTO: sulle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie (4-13414) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

sull'accorpamento della pretura di San Pietro Vernotico (Brindisi) alla sezione staccata del tribunale di Mesagne (4-15728) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

DI ORIO: sulla perequazione della retribuzione dei dipendenti dei Ministeri (4-00058) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) (**)

(*) Tale risposta sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 117 del 6 maggio 1999.

(**) Tale risposta sostituisce quella già pubblicata nel fascicolo n. 112 del 31 marzo 1999.

DI PIETRO: sulle cause di incompatibilità alla nomina a giudice di pace (4-16453) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

DOLAZZA: sull'utilizzo del termine «intraispettivo» in una risposta fornita dal Ministro delle finanze all'interrogazione 4-07420 (4-16526) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

FLORINO: sul concorso per assistente giudiziario (4-16834) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

GERMANÀ: sui termini per la presentazione delle domande di concorso per la docenza nelle scuole (4-15973) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

LUBRANO di RICCO: sul restauro dell'arco di Traiano di Benevento (4-16284) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

MAGGI, SPECCHIA: sull'esclusione del professor Giuseppe Picca dall'elenco dei docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento di violino nelle scuole medie ad indirizzo musicale (4-15942) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

MANCA ed altri: sull'immigrazione clandestina in Puglia (4-14091) (risp. JERVOLINO RUSSO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)

MANFREDI: sui Centri di formazione professionale (4-15331) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sulla strada statale n. 549 di Macugnaga (4-15443) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

MEDURI: sulle richieste avanzate da personale di polizia penitenziaria operante a Reggio Calabria (4-12620) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

MIGNONE: sull'istituzione di una sezione distaccata del giudice di pace a Policoro (Matera) (4-13560) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

MORO: sugli interventi alla strada statale n. 52-*bis* Carnica (4-15662) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

PEDRIZZI: sull'insegnante di sostegno Maria Vittoria Giordano (4-16305) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

PETRUCCI: sulle agevolazioni fiscali in favore della cantieristica italiana (4-13284) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)*

PETTINATO, CORTIANA: sul collocamento a riposo del direttore didattico del circolo «De Amicis» di Catania (4-15332) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

RIPAMONTI: sull'Unicobas Scuola (4-15960) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

RUSSO SPENA: sull'Unicobas Scuola (4-16062) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sul concorso per assistente giudiziario (4-16645) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

SALVATO: sull'arresto del signor Bruno Alessandro (4-15655) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

SCIVOLETTO: sulla situazione all'interno del sesto circolo didattico di Ragusa (4-16114) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TONIOLLI: sugli insegnanti precari (4-15688) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

VALENTINO: sui moduli di partecipazione al concorso per insegnanti nelle scuole pubbliche (4-15370) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione)*

WILDE: sul comitato provinciale del CONI di Roma (4-05930) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

Interpellanze

LA LOGGIA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALì, DE ANNA, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA di MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il professor Victor Zaslavsky, consulente della Commissione stragi, ha consegnato il 30 giugno 1999 una relazione in merito ai finanziamenti sovietici alle forze politiche italiane di sinistra;

che tale rapporto, frutto di un lungo lavoro su carte, documenti, lettere, libri e pubblicazioni di ogni genere presenti negli archivi russi, consultabili negli ultimi due o tre anni, parla dei flussi di denaro da Mosca a Botteghe Oscure fino al crollo dell'Unione sovietica, avvenuta nel 1991;

che vengono descritti quarant'anni di sovvenzioni dirette, che per l'Italia ammonterebbero a circa 110 milioni di dollari (calcolati, in lire attuali, in circa 1.000 miliardi);

che si apprende, inoltre, che gli aiuti e le sovvenzioni a certe forze, correnti politiche ed imprese commerciali sarebbero continuati fino al crollo del regime sovietico, cioè fino al 1991, data successiva al 1989, che segna la fine della perseguibilità penale per il reato di finanziamento illecito ai partiti relativi al filone sovietico;

che i finanziamenti vengono distinti tra diretti e indiretti; questi ultimi, effettuati attraverso società miste, intermediazioni commerciali, *joint-venture*, sono più difficili da quantificare e hanno progressivamente sostituito i finanziamenti diretti durante gli anni '80, con l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'URSS;

considerato:

che la documentazione, così risulterebbe gli interpellanti, non è mai stata presa in esame dalla Commissione stragi, sebbene sia stata protocollata il 30 giugno 1999 (numero protocollo 3547);

che la gestione di questo *dossier*, se non affrontata in modo sereno, rischia di ingigantire il caso a dismisura, prestando il fianco a facili strumentalizzazioni, al di fuori del Parlamento,

si chiede di sapere quale valutazione dia il Governo sul ruolo che la relazione Zaslavsky possa avere al fine di dare completa indicazione

sul processo storico preso in considerazione, anche alla luce delle funzioni attribuite in materia alla Commissione d'inchiesta sulle stragi e alla istituenda Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare i fatti ed eventuali responsabilità di ordine politico ed amministrativo inerenti al *dossier* Mitrokhin ed ai suoi contenuti.

(2-00986)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Governo ha autorizzato le Ferrovie dello Stato spa ad imporre altri aumenti tariffari, uno a breve scadenza, un secondo fra alcuni mesi, condizionati ad un miglioramento del servizio;

che il Ministro dei trasporti e della navigazione non ha fornito riscontri ai vari atti di sindacato ispettivo che sollecitavano ragguagli circa l'ufficio vigilanza (del Ministero dei trasporti e della navigazione) sulla controllata Ferrovie dello Stato spa, ufficio che dispone di un capo e di pochi collaboratori ma che è persistentemente privo di appropriata ed adeguata struttura;

che, di conseguenza, si è necessariamente portati a constatare che il Governo accede alle richieste di aumenti tariffari, attuali e futuri, limitandosi a prendere atto delle motivazioni addotte dalle Ferrovie dello Stato spa, senza alcuna forma di controllo di dette motivazioni, accordando al *management* di quest'ultima un'illimitata fiducia, la cui giustificazione è resa assai dubbia da fatti noti e codificati in atti giudiziari, nonchè dalle decine di interrogativi rimasti senza risposta contenuti in numerose interrogazioni parlamentari,

si chiede di conoscere:

per quanto tempo il Governo intenda sovvenzionare (con elargizione dell'ordine delle decine di migliaia di miliardi di lire) le Ferrovie dello Stato spa ed autorizzare l'imposizione agli utenti di indiscriminati aumenti tariffari senza porre in atto alcuna forma di verifica e di controllo;

se il Governo ritenga di poter escludere che l'indefinibile indulgenza – per non usare altri termini – osservata nei confronti delle Ferrovie dello Stato spa non corrisponda ad una premeditata scelta politica di cui fanno le spese i contribuenti e gli utenti del servizio ferroviario.

(4-17608)

CARPINELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da molti mesi i treni Intercity che, provenienti da Palermo, collegano la stazione Roma-Termini alla stazione di Orvieto sono quotidianamente in ritardo;

che si è cercato di ovviare ai disagi causati dal costante malfunzionamento del servizio ferroviario sulla tratta in questione, prevedendo che qualora il treno Intercity sia in ritardo di oltre trenta minuti il treno Eurostar 9426 che passa per Roma ed è diretto a Milano effettui una fermata straordinaria ad Orvieto in modo da consentire ai pendolari di arrivare a destinazione prima di quanto sarebbe possibile salendo sul treno Intercity proveniente da Palermo;

che in data 15 dicembre 1999 il suddetto Eurostar, pur annunciando ai passeggeri, tramite altoparlante, l'imminente fermata ad Orvieto, non si è fermato alla stazione annunciata;

che in seguito alle numerose proteste dei passeggeri esasperati il treno si è, finalmente, fermato a Chiusi;

che per giustificare la mancata fermata il capotreno ha parlato di errore di «instradamento»;

che da vari anni ormai la tratta Roma-Termini-Orvieto è caratterizzata da continui disservizi che hanno esasperato i passeggeri pendolari vittime di disagi quotidiani,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno individuare i responsabili di questo errore e più in generale di tutti i disagi che giornalmente compromettono il regolare funzionamento della tratta ferroviaria in questione, in modo da evitare che l'immagine del servizio ferroviario perda credibilità;

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per eliminare i suddetti disservizi e garantire così il regolare funzionamento del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Termini-Orvieto.

(4-17609)

PERA, MACERATINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Considerato:

che nel comune di Barga (Lucca) sono stati distribuiti da ignoti alcuni volantini anonimi critici nei confronti del sindaco, caricaturali, ironici ma palesemente non offensivi della reputazione della persona;

che il sindaco, esercitando un suo legittimo diritto ma evidentemente non dotato del senso dell'autoironia, e forse seguendo esempi più illustri, ha ritenuto di denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria;

che la procura della Repubblica di Lucca ha disposto indagini nell'ambito delle quali, alle ore 7 del mattino del giorno 7 dicembre 1999, è stata disposta una perquisizione domiciliare effettuata da tre carabinieri guidati dal comandante della locale stazione nei confronti del signor Loreno Pirelli, agente d'assicurazioni, e poi altre perquisizioni a carico della medesima persona, che si è proclamata estranea ai fatti, come dimostra l'esito negativo di tali indagini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l'ironia, ancorchè esercitata contro un sindaco che ne è sprovvisto, sia materia di esercizio dell'azione penale al punto da indurre una procura della Repubblica a disporre perquisizioni alla cieca a carico dei cittadini;

se non ritenga che vi sia nelle indagini disposte dalla procura della Repubblica di Lucca, una palese e ingiustificata sproporzione fra mezzi impiegati e fine perseguito, nonchè una poco rassicurante tendenza alla repressione giudiziaria del dissenso politico e della manifestazione del pensiero;

se una tale mobilitazione della polizia giudiziaria, degna di un'azione di cattura di un pericoloso criminale, non abbia distolto le forze dell'ordine da compiti più urgenti e più utili.

(4-17610)